



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per i problemi economici e monetari

2011/0062(COD)

6.10.2011

EMENDAMENTI 178 - 520

Progetto di relazione
Antolín Sánchez Presedo
(PE469.842v02-00)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai contratti di credito relativi ad immobili residenziali

Proposta di direttiva(COM(2011)0142 – C7-0085/2011 – 2011/0062(COD))

AM_Com_LegReport

Emendamento 178
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione

(3) La crisi finanziaria ha dimostrato che un comportamento irresponsabile da parte degli operatori del mercato può mettere a rischio le basi del sistema finanziario, portando ad una mancanza di fiducia tra tutte le parti coinvolte, in particolare i consumatori, e a conseguenze potenzialmente gravi sul piano socioeconomico. **Molti** consumatori hanno perso fiducia nel settore finanziario e i mutuatari si sono trovati sempre più in difficoltà nel far fronte ai propri prestiti: ciò ha portato all'aumento degli inadempimenti e delle vendite forzate. Dati i problemi portati alla luce dalla crisi finanziaria e nel quadro degli sforzi intesi a garantire un mercato unico efficiente e competitivo, la Commissione ha proposto misure in merito ai contratti di credito relativi agli immobili residenziali, compreso un quadro di riferimento affidabile sull'intermediazione creditizia, nell'ottica della creazione di mercati responsabili e affidabili per il futuro e del ripristino della fiducia dei consumatori.

Emendamento

(3) La crisi finanziaria ha dimostrato che un comportamento irresponsabile da parte degli operatori del mercato può mettere a rischio le basi del sistema finanziario, portando ad una mancanza di fiducia tra tutte le parti coinvolte, in particolare i consumatori, e a conseguenze potenzialmente gravi sul piano socioeconomico. **I consumatori di alcuni Stati membri** hanno perso fiducia nel settore finanziario e i mutuatari **di tali Stati membri** si sono trovati sempre più in difficoltà nel far fronte ai propri prestiti: ciò ha portato all'aumento degli inadempimenti e delle vendite forzate. Dati i problemi portati alla luce dalla crisi finanziaria e nel quadro degli sforzi intesi a garantire un mercato unico efficiente e competitivo, la Commissione ha proposto misure in merito ai contratti di credito relativi agli immobili residenziali, compreso un quadro di riferimento affidabile sull'intermediazione creditizia, nell'ottica della creazione di mercati responsabili e affidabili per il futuro e del ripristino della fiducia dei consumatori.

Or. en

Emendamento 179
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) La storia della crisi finanziaria

dimostra chela crisi ha avuto origine negli Stati Uniti d'America e ha colpito l'Europa attraverso i derivati. L'Europa deve pertanto accertarsi di elaborare una normativa UE che affronti gli interessi specifici dell'Unione e non le radici statunitensi della crisi.

Or. en

Emendamento 180
Nikolaos Chountis

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) La crisi finanziaria e le "bolle" del mercato immobiliare non sono state provocate dai consumatori, dal loro comportamento irresponsabile o dalla loro incapacità di rimborsare i debiti. Il cuore del problema è stato da un lato l'eccessivo aumento dei prestiti ipotecari nell'Unione, che non è riuscito a rimpiazzare lo stato assistenziale, e dall'altro il legame diretto tra prestiti ipotecari e prodotti finanziari" finalizzati a garantire la redditività delle banche.

Or. el

Emendamento 181
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Per contenere la carenza di informazioni ed evitare mercati ipotecari

eccessivamente complessi e inclini al rischio, con propensione a improvvisi crolli di liquidità, è necessario che la Commissione valuti la possibilità di vietare la ricartolarizzazione dei prestiti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva e che avanzi a tempo debito una proposta legislativa adeguata.

Or. en

Emendamento 182
Ślawomir Witold Nitras

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Sono stati individuati diversi problemi legati al comportamento irresponsabile nella fase precontrattuale della concessione e accensione dei mutui e al potenziale margine per comportamenti irresponsabili da parte degli intermediari del credito e degli enti non creditizi. Alcuni problemi hanno riguardato i prestiti **denominati in una valuta estera** contratti dai consumatori **in tale valuta** per beneficiare **del tasso d'interesse offerto, ma senza un'adeguata comprensione** del rischio di cambio connesso. Si tratta di problemi dovuti a carenze a livello di mercato e di regolamentazione nonché ad altri fattori, quali la situazione economica generale e la scarsa cultura finanziaria. Altri problemi riguardano ad esempio regimi di registrazione, autorizzazione e vigilanza inefficaci, incoerenti o inesistenti per gli intermediari del credito e gli enti non creditizi che erogano crediti per immobili residenziali. I problemi individuati possono avere effetti a cascata significativi sul piano macroeconomico, danneggiare i consumatori, fungere da barriera

Emendamento

(4) Sono stati individuati diversi problemi legati al comportamento irresponsabile nella fase precontrattuale della concessione e accensione dei mutui e al potenziale margine per comportamenti irresponsabili da parte degli intermediari del credito e degli enti non creditizi. Alcuni problemi hanno riguardato i prestiti in valuta contratti dai consumatori per beneficiare **di tassi d'interesse più vantaggiosi. I consumatori non erano stati adeguatamente informati** del rischio di cambio connesso **a tale tipo di contratti che si concretizza in specifiche circostanze**. Si tratta di problemi dovuti a carenze a livello di mercato e di regolamentazione nonché ad altri fattori, quali la situazione economica generale e la scarsa cultura finanziaria. Altri problemi riguardano ad esempio regimi di registrazione, autorizzazione e vigilanza inefficaci, incoerenti o inesistenti per gli intermediari del credito e gli enti non creditizi che erogano crediti per immobili residenziali. I problemi individuati possono avere effetti a cascata significativi sul

economica o giuridica alle attività transfrontaliere e creare condizioni diseguali per gli operatori del mercato.

piano macroeconomico, danneggiare i consumatori, fungere da barriera economica o giuridica alle attività transfrontaliere e creare condizioni diseguali per gli operatori del mercato.

Or. pl

Emendamento 183 **Philippe De Backer**

Proposta di direttiva **Considerando 4**

Testo della Commissione

(4) Sono stati individuati diversi problemi nei mercati ipotecari dell'UE legati al comportamento irresponsabile nella fase precontrattuale della concessione e accensione dei mutui e al potenziale margine per comportamenti irresponsabili da parte degli intermediari del credito e degli enti non creditizi. Alcuni problemi hanno riguardato i prestiti denominati in una valuta estera contratti dai consumatori in tale valuta per beneficiare del tasso d'interesse offerto, ma senza un'adeguata comprensione del rischio di cambio connesso. Si tratta di problemi dovuti a carenze a livello di mercato e di regolamentazione nonché ad altri fattori, quali la situazione economica generale e la scarsa cultura finanziaria. Altri problemi riguardano ad esempio regimi di registrazione, autorizzazione e vigilanza inefficaci, incoerenti o inesistenti per gli intermediari del credito e gli enti non creditizi che erogano crediti per immobili residenziali. I problemi individuati possono avere effetti a cascata significativi sul piano macroeconomico, danneggiare i consumatori, fungere da barriera economica o giuridica alle attività transfrontaliere e creare condizioni

Emendamento

(4) Sono stati individuati diversi problemi **in alcuni** mercati ipotecari dell'UE legati al comportamento irresponsabile nella fase precontrattuale della concessione e accensione dei mutui e al potenziale margine per comportamenti irresponsabili da parte degli intermediari del credito e degli enti non creditizi. Alcuni problemi hanno riguardato i prestiti denominati in una valuta estera contratti dai consumatori in tale valuta per beneficiare del tasso d'interesse offerto, ma senza un'adeguata comprensione del rischio di cambio connesso. Si tratta di problemi dovuti a carenze a livello di mercato e di regolamentazione nonché ad altri fattori, quali la situazione economica generale e la scarsa cultura finanziaria. Altri problemi riguardano ad esempio regimi di registrazione, autorizzazione e vigilanza inefficaci, incoerenti o inesistenti per gli intermediari del credito e gli enti non creditizi che erogano crediti per immobili residenziali. I problemi individuati possono avere effetti a cascata significativi sul piano macroeconomico, danneggiare i consumatori, fungere da barriera economica o giuridica alle attività transfrontaliere e creare condizioni

diseguali per gli operatori del mercato.

diseguali per gli operatori del mercato

Or. en

Emendamento 184
Slawomir Witold Nitras

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) I problemi emersi nel caso di prestiti denominati in una valuta estera sono stati causati da una sottovalutazione del rischio di cambio da parte dei creditori e da un'insufficiente percezione di tale rischio da parte dei consumatori che non erano sufficientemente informati prima della conclusione del contratto di credito. Tali fenomeni hanno portato a un notevole aumento degli obblighi del consumatore nel corso del contratto di credito e di conseguenza a problemi legati al rimborso del prestito. Occorre tuttavia notare l'effetto di stimolo insito in tali prestiti e che il rischio individuato si concretizza solo in determinate circostanze. Date le differenze in termini di ricchezza tra i paesi aderenti dell'Unione economica e monetaria e gli Stati membri non aderenti vincolati dal trattato ad adottare la moneta unica, occorre notare che limitare l'accesso ai crediti ipotecari denominati in euro alle persone che percepiscono un reddito rappresenta un atto discriminatorio nonché contrario all'integrazione.

Or. pl

Emendamento 185
Nikolaos Chountis

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) La crisi finanziaria ha dimostrato che quando si fa ricorso al mercato per soddisfare i fabbisogni sociali, i risultati per la società sono disastrosi. Le famiglie europee annegano nei debiti, il 70% dei quali si concentra nei prestiti ipotecari. Fintanto che il sistema attuale continua a operare per il profitto a spese della società europea e dei cittadini d'Europa, il problema peggiorerà e sarà impossibile superare la crisi.

Or. el

Emendamento 186
Slawomir Witold Nitras

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Per agevolare la creazione di un mercato interno ben funzionante e caratterizzato da un **elevato** livello di protezione dei consumatori nel settore dei contratti di credito relativi agli immobili residenziali, è necessario definire un quadro UE armonizzato in diversi settori. È inoltre necessario stabilire standard armonizzati, per garantire che i consumatori interessati a contratti di credito relativi ad immobili residenziali possano confidare nel fatto che gli enti con i quali interagiscono si comportino in maniera professionale e responsabile.

(5) Per agevolare la creazione di un mercato interno ben funzionante e caratterizzato da un **adeguato** livello di protezione, **in termini di costi economici e sociali**, dei consumatori nel settore dei contratti di credito relativi agli immobili residenziali, è necessario definire un quadro UE armonizzato in diversi settori. È inoltre necessario stabilire standard armonizzati, per garantire che i consumatori interessati a contratti di credito relativi ad immobili residenziali possano confidare nel fatto che gli enti con i quali interagiscono si comportino in maniera professionale e responsabile.

Or. pl

Emendamento 187
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione

5. Per agevolare la creazione di un mercato interno ben funzionante e caratterizzato da un **elevato** livello di protezione dei consumatori nel settore dei contratti di credito relativi agli immobili residenziali, è necessario definire un quadro UE armonizzato in diversi settori. È inoltre necessario stabilire standard armonizzati, per garantire che i consumatori interessati a contratti di credito relativi ad immobili residenziali possano confidare nel fatto che gli enti con i quali interagiscono si comportino in maniera professionale e responsabile.

Emendamento

5. Per agevolare la creazione di un mercato interno ben funzionante e caratterizzato da un **adeguato** livello di protezione dei consumatori nel settore dei contratti di credito relativi agli immobili residenziali, è necessario definire un quadro UE armonizzato in diversi settori. È inoltre necessario stabilire standard armonizzati, per garantire che i consumatori interessati a contratti di credito relativi ad immobili residenziali possano confidare nel fatto che gli enti con i quali interagiscono si comportino in maniera professionale e responsabile.

Or. en

Emendamento 188
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Per garantire la massima libertà dei consumatori e nel contempo non ostacolare la concorrenza nel settore bancario, occorre che le differenze nazionali e regionali del mercato del credito relativo a immobili residenziali siano i criteri trainanti per istituire un quadro armonizzato nell'Unione.

Or. en

Emendamento 189
Nikolaos Chountis

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Nella catena ipotecaria esistono vari elementi problematici e carenze giuridiche che lasciano i consumatori esposti alle speculazioni di mercato. Un migliore quadro normativo è necessario, ma non sufficiente. Per garantire che i consumatori e gli interessi dei cittadini dell'Unione siano tutelati, occorrerebbe una ristrutturazione radicale del sistema bancario, nel quadro di sforzi tesi a massimizzare l'efficacia sociale e dello sviluppo.

Or. el

Emendamento 190
Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Per i settori che non sono compresi nella presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di mantenere o introdurre norme **nazionali**. Per altri settori, quale il diritto contrattuale, **gli Stati membri** dovrebbero poter mantenere o introdurre disposizioni **nazionali** relative alla validità dei contratti di credito, alla valutazione dei beni immobili, alla registrazione dei terreni, all'informativa contrattuale, alle questioni post-contrattuali e alla gestione degli inadempimenti.

(7) Per i settori che non sono compresi nella presente direttiva, gli Stati membri, **nonché le regioni con competenze legislative in materia**, dovrebbero rimanere liberi di mantenere o introdurre norme. Per altri settori, quale il diritto contrattuale, dovrebbero poter mantenere o introdurre disposizioni relative alla validità dei contratti di credito, alla valutazione dei beni immobili, alla registrazione dei terreni, all'informativa contrattuale, alle questioni post-contrattuali e alla gestione degli inadempimenti.

Or. en

Emendamento 191
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione

8. Dato che i consumatori e le imprese non si trovano nella stessa posizione, non necessitano dello stesso livello di protezione. Mentre è importante garantire i diritti dei consumatori con disposizioni cui non si può derogare per contratto, è ragionevole far sì che le imprese e le organizzazioni possano impegnarsi in accordi diversi. La presente direttiva dovrebbe pertanto applicarsi ai crediti erogati ai consumatori. ***Gli Stati membri, tuttavia, dovrebbero avere la possibilità di estendere l'ambito di applicazione della direttiva alle persone fisiche o giuridiche diverse dai consumatori, segnatamente alle microimprese, quali definite nella raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese²⁶.***

Emendamento

8. Dato che i consumatori e le imprese non si trovano nella stessa posizione, non necessitano dello stesso livello di protezione. Mentre è importante garantire i diritti dei consumatori con disposizioni cui non si può derogare per contratto, è ragionevole far sì che le imprese e le organizzazioni possano impegnarsi in accordi diversi. La presente direttiva dovrebbe pertanto applicarsi **soltanto** ai crediti erogati ai consumatori.

Or. en

Emendamento 192
Alfredo Pallone

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Dato che i consumatori e le imprese non si trovano nella stessa posizione, non necessitano dello stesso livello di protezione. Mentre è importante garantire i diritti dei consumatori con disposizioni cui

Emendamento

(8) Dato che i consumatori e le imprese non si trovano nella stessa posizione, non necessitano dello stesso livello di protezione. Mentre è importante garantire i diritti dei consumatori con disposizioni cui

non si può derogare per contratto, è ragionevole far sì che le imprese e le organizzazioni possano impegnarsi in accordi diversi. La presente direttiva dovrebbe pertanto applicarsi ai crediti erogati ai consumatori. ***Gli Stati membri, tuttavia, dovrebbero avere la possibilità di estendere l'ambito di applicazione della direttiva alle persone fisiche o giuridiche diverse dai consumatori, segnatamente alle microimprese, quali definite nella raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese***²⁶.

non si può derogare per contratto, è ragionevole far sì che le imprese e le organizzazioni possano impegnarsi in accordi diversi. La presente direttiva dovrebbe pertanto applicarsi ai crediti erogati ai consumatori.

Or. en

Emendamento 193
Nikolaos Chountis

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) Per realizzare un comportamento responsabile in fatto di concessione e accensione dei mutui nel mercato ipotecario, il campo di applicazione del regolamento dovrebbe essere più vasto di quello del mercato al dettaglio. La maggior parte dei problemi non dipende dall'insolvenza né da un comportamento irresponsabile dei consumatori nell'assunzione dei prestiti.

Or. el

Emendamento 194
Slawomir Witold Nitras

Proposta di direttiva
Considerando 9

PE473.729v10-00

12/202

AM\879712IT.doc

Testo della Commissione

(9) L'obiettivo della presente direttiva è garantire un elevato livello di protezione a fronte di tutti i crediti erogati ai consumatori. Dovrebbe pertanto applicarsi ai crediti garantiti da immobili, o ai crediti utilizzati per acquistare un immobile in alcuni Stati membri e ai crediti destinati alla ristrutturazione di un immobile residenziale che non rientrano nella direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, che stabilisce norme a livello UE riguardanti i contratti di credito ai consumatori. Inoltre, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi a determinati tipi di contratti di credito in cui il credito sia concesso da un datore di lavoro ai suoi dipendenti in determinate circostanze, come già previsto dalla direttiva 2008/48/CE.

Emendamento

(9) L'obiettivo della presente direttiva è garantire un elevato livello di protezione a fronte di tutti i crediti erogati ai consumatori, ***garantendo nel contempo che ciò non determini un significativo aumento dei costi di tali crediti***. Dovrebbe pertanto applicarsi ai crediti garantiti da immobili, o ai crediti utilizzati per acquistare un immobile in alcuni Stati membri e ai crediti destinati alla ristrutturazione di un immobile residenziale che non rientrano nella direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, che stabilisce norme a livello UE riguardanti i contratti di credito ai consumatori. Inoltre, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi a determinati tipi di contratti di credito in cui il credito sia concesso da un datore di lavoro ai suoi dipendenti in determinate circostanze, come già previsto dalla direttiva 2008/48/CE.

Or. pl

Emendamento 195
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione

(9) L'obiettivo della presente direttiva è ***garantire*** un elevato livello di protezione a fronte di tutti i crediti erogati ai consumatori. Dovrebbe pertanto applicarsi ai crediti garantiti da immobili, o ai crediti utilizzati per acquistare un immobile in alcuni Stati membri e ai crediti destinati

Emendamento

(9) L'obiettivo della presente direttiva è ***promuovere un comportamento responsabile nella concessione e accensione dei mutui, nel quadro di un mercato interno dei prestiti relativi ad immobili residenziali che sia trasparente, efficiente e competitivo, garantendo nel***

alla ristrutturazione di un immobile residenziale che non rientrano nella direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, che stabilisce norme a livello UE riguardanti i contratti di credito ai consumatori. Inoltre, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi a determinati tipi di contratti di credito in cui il credito sia concesso da un datore di lavoro ai suoi dipendenti in determinate circostanze, come già previsto dalla direttiva 2008/48/CE.

contempo un elevato livello di protezione a fronte di tutti i crediti erogati ai consumatori. Dovrebbe pertanto applicarsi ai crediti garantiti da immobili, o ai crediti utilizzati per acquistare un immobile in alcuni Stati membri e ai crediti destinati alla ristrutturazione di un immobile residenziale che non rientrano nella direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, che stabilisce norme a livello UE riguardanti i contratti di credito ai consumatori. Inoltre, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi a determinati tipi di contratti di credito in cui il credito sia concesso da un datore di lavoro ai suoi dipendenti in determinate circostanze, come già previsto dalla direttiva 2008/48/CE.

Or. en

Emendamento 196 **Alfredo Pallone**

Proposta di direttiva **Considerando 9**

Testo della Commissione

(9) L'obiettivo della presente direttiva è **garantire** un elevato livello di protezione a fronte di tutti i crediti erogati ai consumatori. Dovrebbe pertanto applicarsi ai crediti garantiti da immobili, o ai crediti utilizzati per acquistare un immobile in alcuni Stati membri e ai crediti destinati alla ristrutturazione di un immobile residenziale che non rientrano nella direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio²⁷, che stabilisce

Emendamento

(9) L'obiettivo della presente direttiva è **promuovere un comportamento responsabile nella concessione e accensione dei mutui, nel quadro di un mercato interno dei prestiti relativi ad immobili residenziali che sia trasparente, efficiente e competitivo, garantendo nel contempo** un elevato livello di protezione a fronte di tutti i crediti erogati ai consumatori. Dovrebbe pertanto applicarsi ai crediti garantiti da immobili, o ai crediti utilizzati per acquistare un immobile in alcuni Stati membri e ai crediti destinati alla ristrutturazione di un immobile

norme a livello UE riguardanti i contratti di credito ai consumatori. Inoltre, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi a determinati tipi di contratti di credito in cui il credito sia concesso da un datore di lavoro ai suoi dipendenti in determinate circostanze, come già previsto dalla direttiva 2008/48/CE.

residenziale che non rientrano nella direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio²⁷, che stabilisce norme a livello UE riguardanti i contratti di credito ai consumatori. Inoltre, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi a determinati tipi di contratti di credito in cui il credito sia concesso da un datore di lavoro ai suoi dipendenti in determinate circostanze, come già previsto dalla direttiva 2008/48/CE, *o laddove il prestito sia concesso a un pubblico ristretto, in base a disposizioni di legge, a condizioni più favorevoli per i consumatori rispetto a quelle prevalenti sul mercato.*

Or. en

Emendamento 197
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi a contratti di credito relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto in base a disposizioni di legge con finalità d'interesse generale, a tassi d'interesse inferiori rispetto a quelli prevalenti sul mercato o a fondo perduto oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi d'interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato.

Or. en

Emendamento 198
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Nella definizione di "intermediario del credito" non rientra la semplice consulenza fornita da un intermediario del credito o creditore al consumatore, se la persona non offre altrimenti contratti di credito, non assiste i consumatori nella preparazione di contratti di credito né conclude contratti di credito con i consumatori per conto del creditore.

Or. en

Emendamento 199
Iliana Ivanova

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Per garantire ai consumatori del settore creditizio un quadro coerente e per ridurre al minimo gli oneri amministrativi per i creditori e gli intermediari del credito, la struttura della presente direttiva dovrebbe seguire quella della direttiva 2008/48/CE, in particolare i principi che stabiliscono che le informazioni contenute nella pubblicità relativa ai contratti di credito concernenti immobili residenziali dovrebbero essere fornite al consumatore con un esempio rappresentativo, che al consumatore dovrebbero essere fornite informazioni precontrattuali dettagliate su un prospetto informativo ***standardizzato***, che il consumatore dovrebbe ricevere spiegazioni adeguate prima della

(12) Per garantire ai consumatori del settore creditizio un quadro coerente e per ridurre al minimo gli oneri amministrativi per i creditori e gli intermediari del credito, la struttura della presente direttiva dovrebbe seguire quella della direttiva 2008/48/CE, in particolare i principi che stabiliscono che le informazioni contenute nella pubblicità relativa ai contratti di credito concernenti immobili residenziali dovrebbero essere fornite al consumatore con un esempio rappresentativo, che al consumatore dovrebbero essere fornite informazioni precontrattuali dettagliate su un prospetto informativo ***standard a livello europeo per tutti gli Stati membri***, che il consumatore dovrebbe ricevere spiegazioni

conclusione del contratto di credito e che i creditori dovrebbero valutare il merito di credito del consumatore prima di erogare un prestito. Analogamente, per creare parità di condizioni con le disposizioni garantite dalla direttiva 2008/48/CE, dovrebbe anche essere assicurato ai creditori l'accesso, a condizioni non discriminatorie, alle pertinenti banche dati relative ai crediti. In maniera analoga alla direttiva 2008/48/CE, la presente direttiva dovrebbe garantire che tutti i creditori che offrono contratti di credito relativi a immobili residenziali siano sottoposti a registrazione, autorizzazione e vigilanza, e dovrebbe introdurre requisiti relativi all'instaurazione di meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie e all'accesso a tali meccanismi.

adeguate prima della conclusione del contratto di credito e che i creditori dovrebbero valutare il merito di credito del consumatore prima di erogare un prestito. Analogamente, per creare parità di condizioni con le disposizioni garantite dalla direttiva 2008/48/CE, dovrebbe anche essere assicurato ai creditori l'accesso, a condizioni non discriminatorie, alle pertinenti banche dati relative ai crediti. In maniera analoga alla direttiva 2008/48/CE, la presente direttiva dovrebbe garantire che tutti i creditori che offrono contratti di credito relativi a immobili residenziali siano sottoposti a registrazione, autorizzazione e vigilanza, e dovrebbe introdurre requisiti relativi all'instaurazione di meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie e all'accesso a tali meccanismi.

Or. en

Motivazione

Il prospetto informativo dovrebbe essere standardizzato per tutti gli Stati membri

Emendamento 200 **Burkhard Balz, Markus Ferber**

Proposta di direttiva **Considerando 14**

Testo della Commissione

(14) Allo stesso tempo, è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a immobili residenziali, che giustificano un approccio differenziato.
Data la natura dei contratti di credito relativi a immobili residenziali e le conseguenze che essi possono avere per il consumatore, il materiale pubblicitario e le informazioni precontrattuali personalizzate dovrebbero includere

Emendamento

(14) Allo stesso tempo, è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a immobili residenziali, che giustificano un approccio differenziato. Sulla base di ciò che nel settore dei mutui relativi ad immobili residenziali già si faceva su base volontaria, accanto alle informazioni precontrattuali personalizzate dovrebbero essere rese disponibili in permanenza anche informazioni

specifiche avvertenze sui rischi, ad esempio sulla natura della garanzia e sulle implicazioni legate alla sua sottoscrizione. Sulla base di ciò che nel settore dei mutui relativi ad immobili residenziali già si faceva su base volontaria, accanto alle informazioni precontrattuali personalizzate dovrebbero essere rese disponibili in permanenza anche informazioni precontrattuali generali. Un approccio differenziato è inoltre dettato dall'opportunità di tenere conto degli insegnamenti tratti dalla crisi finanziaria e dalla necessità di garantire che il prestito avvenga in maniera sana. **A questo proposito, per la valutazione del merito di credito sarebbe opportuno prevedere disposizioni più rigide rispetto al credito al consumo, esigere dagli** intermediari del credito informazioni più precise circa il loro status e le relazioni con i creditori, per portare alla luce eventuali conflitti di interesse, e garantire che tutti gli operatori coinvolti nell'emissione di contratti di credito relativi a immobili residenziali siano debitamente autorizzati, registrati e sottoposti a vigilanza.

precontrattuali generali. Un approccio differenziato è inoltre dettato dall'opportunità di tenere conto degli insegnamenti tratti dalla crisi finanziaria e dalla necessità di garantire che il prestito avvenga in maniera sana. **Il merito di credito dovrebbe essere valutato ai sensi delle disposizioni della direttiva 2008/48/CE. Dagli** intermediari del credito **si dovrebbero esigere** informazioni più precise circa il loro status e le relazioni con i creditori, per portare alla luce eventuali conflitti di interesse, e garantire che tutti gli operatori coinvolti nell'emissione di contratti di credito relativi a immobili residenziali siano debitamente autorizzati, registrati e sottoposti a vigilanza.

Or. de

Emendamento 201 Philippe De Backer

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Allo stesso tempo, è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a immobili residenziali, che giustificano un approccio differenziato. Data la natura dei contratti di credito relativi a immobili residenziali e le conseguenze che essi possono avere per il consumatore, il materiale pubblicitario e le

Emendamento

(14) Allo stesso tempo, è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a immobili residenziali, che giustificano un approccio differenziato. Data la natura dei contratti di credito relativi a immobili residenziali e le conseguenze che essi possono avere per il consumatore, il materiale pubblicitario e le

informazioni precontrattuali personalizzate dovrebbero includere specifiche avvertenze sui rischi, ad esempio sulla natura della garanzia e sulle implicazioni legate alla sua sottoscrizione. Sulla base di ciò che nel settore dei mutui relativi ad immobili residenziali già si faceva su base volontaria, accanto alle informazioni precontrattuali personalizzate dovrebbero essere rese disponibili in permanenza anche informazioni precontrattuali generali. Un approccio differenziato è inoltre dettato dall'opportunità di tenere conto degli insegnamenti tratti dalla crisi finanziaria e dalla necessità di garantire che il prestito avvenga in maniera sana. A questo proposito, per la valutazione del merito di credito sarebbe opportuno prevedere disposizioni più rigide rispetto al credito al consumo, esigere dagli intermediari del credito informazioni più precise circa il loro status e le relazioni con i creditori, per portare alla luce eventuali conflitti di interesse, e garantire che tutti gli operatori coinvolti nell'emissione di contratti di credito relativi a immobili residenziali siano debitamente autorizzati, registrati e sottoposti a vigilanza.

informazioni precontrattuali personalizzate dovrebbero includere specifiche avvertenze sui rischi, ad esempio sulla natura della garanzia e sulle implicazioni legate alla sua sottoscrizione. ***Ciononostante, sarebbe opportuno tenere conto della natura del mezzo pubblicitario, prevedendo una diversificazione delle regole in base al mezzo utilizzato.*** Sulla base di ciò che nel settore dei mutui relativi ad immobili residenziali già si faceva su base volontaria, accanto alle informazioni precontrattuali personalizzate dovrebbero essere rese disponibili in permanenza anche informazioni precontrattuali generali. Un approccio differenziato è inoltre dettato dall'opportunità di tenere conto degli insegnamenti tratti dalla crisi finanziaria e dalla necessità di garantire che il prestito avvenga in maniera sana. A questo proposito, per la valutazione del merito di credito sarebbe opportuno prevedere disposizioni più rigide rispetto al credito al consumo, esigere dagli intermediari del credito informazioni più precise circa il loro status e le relazioni con i creditori, per portare alla luce eventuali conflitti di interesse, e garantire che tutti gli operatori coinvolti nell'emissione di contratti di credito relativi a immobili residenziali siano debitamente autorizzati, registrati e sottoposti a vigilanza.

Or. en

Emendamento 202 **Philippe De Backer**

Proposta di direttiva **Considerando 14**

Testo della Commissione

(14) Allo stesso tempo, è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a immobili residenziali, che

Emendamento

(14) Allo stesso tempo, è importante tenere conto delle specificità dei contratti di credito relativi a immobili residenziali, che

giustificano un approccio differenziato. Data la natura dei contratti di credito relativi a immobili residenziali e le conseguenze che essi possono avere per il consumatore, il materiale pubblicitario e le informazioni precontrattuali personalizzate dovrebbero includere specifiche avvertenze sui rischi, ad esempio sulla natura della garanzia e sulle implicazioni legate alla sua sottoscrizione. Sulla base di ciò che nel settore dei mutui relativi ad immobili residenziali già si faceva su base volontaria, accanto alle informazioni precontrattuali personalizzate dovrebbero essere rese disponibili in permanenza anche informazioni precontrattuali generali. Un approccio differenziato è inoltre dettato dall'opportunità di tenere conto degli insegnamenti tratti dalla crisi finanziaria e dalla necessità di garantire che il prestito avvenga in maniera sana. A questo proposito, per la valutazione del merito di credito sarebbe opportuno prevedere disposizioni più rigide rispetto al credito al consumo, esigere dagli intermediari del credito informazioni più precise circa il loro status e le relazioni con i creditori, per portare alla luce eventuali conflitti di interesse, e garantire che tutti gli operatori coinvolti nell'emissione di contratti di credito relativi a immobili residenziali siano debitamente autorizzati, registrati e sottoposti a vigilanza.

giustificano un approccio differenziato. Data la natura dei contratti di credito relativi a immobili residenziali e le conseguenze che essi possono avere per il consumatore, il materiale pubblicitario e le informazioni precontrattuali personalizzate dovrebbero includere specifiche *e adeguate* avvertenze sui rischi, ad esempio sulla natura della garanzia e sulle implicazioni legate alla sua sottoscrizione. Sulla base di ciò che nel settore dei mutui relativi ad immobili residenziali già si faceva su base volontaria, accanto alle informazioni precontrattuali personalizzate dovrebbero essere rese disponibili in permanenza anche informazioni precontrattuali generali. Un approccio differenziato è inoltre dettato dall'opportunità di tenere conto degli insegnamenti tratti dalla crisi finanziaria e dalla necessità di garantire che il prestito avvenga in maniera sana. A questo proposito, per la valutazione del merito di credito sarebbe opportuno prevedere disposizioni più rigide rispetto al credito al consumo, esigere dagli intermediari del credito informazioni più precise circa il loro status e le relazioni con i creditori, per portare alla luce eventuali conflitti di interesse, e garantire che tutti gli operatori coinvolti nell'emissione di contratti di credito relativi a immobili residenziali siano debitamente autorizzati, registrati e sottoposti a vigilanza.

Or. en

Emendamento 203
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) Occorre inoltre disciplinare altri settori per rispecchiare la specificità dei prestiti relativi agli immobili residenziali. Data l'importanza della transazione, è necessario garantire che i consumatori dispongano del tempo sufficiente per decidere. Ciononostante, in ragione delle differenze tra Stati membri nelle tradizioni e nei requisiti giuridici in campo ipotecario, non è possibile standardizzare un periodo di riflessione fisso o un diritto di recesso in tutta l'Unione.

Or. en

Emendamento 204
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 bis) Le pratiche di vendita incrociata (cross-selling) sono una strategia comune per i prestatori di servizi finanziari al dettaglio in tutta l'Unione. Sono parte integrante delle strategie commerciali dei creditori e possono contribuire a limitare i rischi dei creditori e a ridurre i costi. Tuttavia, talune forme di vendita incrociata, in particolare le pratiche di vendita abbinata in cui due o più servizi finanziari sono venduti insieme in un unico pacchetto e almeno uno di tali servizi non è disponibile separatamente, possono provocare distorsioni della concorrenza e incidere negativamente sulla mobilità dei clienti e sulla capacità dei consumatori di compiere scelte informate. Il ricorso a tali pratiche andrebbe limitato, al fine di promuovere

la concorrenza e la scelta dei consumatori. L'aggregazione, ossia quando due o più servizi finanziari sono venduti insieme in un unico pacchetto, ma ciascuno dei servizi può anche essere acquistato separatamente, è ammesso ai sensi della presente direttiva. Tuttavia, è opportuno che gli Stati membri controllino da vicino i mercati dei servizi finanziari al dettaglio, per garantire che l'aggregazione non provochi una distorsione eccessiva della concorrenza sul mercato e della scelta dei consumatori.

Or. en

Emendamento 205
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 ter) I prodotti o servizi abbinati o aggregati possono offrire al consumatore un vantaggio commerciale all'atto della negoziazione del credito ipotecario. Pertanto è importante che tali attività non vengano vietate. In caso di abbinamento o aggregazione, il consumatore deve essere informato, in modo trasparente e coerente, dei costi, dei contenuti e delle condizioni dei prodotti o servizi.

Or. en

Emendamento 206
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva
Considerando 14 ter (nuovo)

(14 ter) La flessibilità nel corso del contratto può aiutare sia i creditori che i consumatori a gestire il debito in modo responsabile, in linea con le buone prassi identificate dal Financial Stability Board. È pertanto opportuno garantire che i consumatori che desiderano trasferire la propria abitazione possano mantenere il contratto di credito laddove possano fornire una garanzia collaterale adeguata con una nuova proprietà, che i consumatori e i creditori abbiano la possibilità di trasferire un contratto di credito a un terzo creditore qualora detto terzo proponga un'offerta vincolante che migliori le condizioni del contratto di credito in essere e preveda la flessibilità dei pagamenti per consentire ai consumatori di aumentare i pagamenti quando ne hanno la possibilità e di creare in questo modo una riserva di fondi in grado di aiutarli in periodi in cui il loro reddito e, di conseguenza, la loro capacità di restituire il prestito potrebbe essere inferiore, a vantaggio sia dei creditori che dei consumatori.

Or. en

Emendamento 207
Nikolaos Chountis

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

(15 bis) Le pratiche irresponsabili dei soggetti che operano sul mercato dei crediti ipotecari sono state uno degli elementi strutturali dello scoppio della crisi finanziaria. Comportamenti di questo genere si sono manifestati principalmente

nella fase precontrattuale e dipendono dal conflitto di interessi tra istituti di credito, intermediari del credito e consumatori. Gli incentivi dati dalla maggiore remunerazione, dai premi e dalle commissioni sulle vendite sono totalmente contrari all'interesse dei consumatori. Gli Stati membri dovrebbero garantire la separazione tra la remunerazione di tutti gli operatori del mercato e la vendita di prestiti.

Or. en

Emendamento 208
Alfredo Pallone

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Il quadro giuridico applicabile dovrebbe dare ai consumatori fiducia nel fatto che i creditori e gli intermediari del credito operano *nel migliore* interesse del consumatore. Per assicurarsi la fiducia dei consumatori è essenziale garantire un elevato livello di equità, onestà e professionalità del settore. Mentre la presente direttiva dovrebbe richiedere alle persone giuridiche operanti nel settore di dimostrare conoscenze e competenze, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di introdurre o mantenere l'applicabilità di tali requisiti alle persone fisiche.

Emendamento

(16) Il quadro giuridico applicabile dovrebbe dare ai consumatori fiducia nel fatto che i creditori e gli intermediari del credito operano *tenendo conto dell'*interesse del consumatore. Per assicurarsi la fiducia dei consumatori è essenziale garantire un elevato livello di equità, onestà e professionalità del settore. Mentre la presente direttiva dovrebbe richiedere alle persone giuridiche operanti nel settore di dimostrare conoscenze e competenze, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di introdurre o mantenere l'applicabilità di tali requisiti alle persone fisiche.

Or. en

Emendamento 209
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Il quadro giuridico applicabile dovrebbe dare ai consumatori fiducia nel fatto che i creditori e gli intermediari del credito ***operano nel migliore interesse*** del consumatore. Per assicurarsi la fiducia dei consumatori è essenziale garantire un elevato livello di equità, onestà e professionalità del settore. Mentre la presente direttiva dovrebbe richiedere alle persone giuridiche operanti nel settore di dimostrare conoscenze e competenze, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di introdurre o mantenere l'applicabilità di tali requisiti alle persone fisiche.

Emendamento

(16) Il quadro giuridico applicabile dovrebbe dare ai consumatori fiducia nel fatto che i creditori e gli intermediari del credito ***agiscono in modo trasparente nei confronti*** del consumatore. Per assicurarsi la fiducia dei consumatori è essenziale garantire un elevato livello di equità, onestà e professionalità del settore. Mentre la presente direttiva dovrebbe richiedere alle persone giuridiche operanti nel settore di dimostrare conoscenze e competenze, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di introdurre o mantenere l'applicabilità di tali requisiti alle persone fisiche.

Or. en

Emendamento 210
Burkhard Balz, Markus Ferber

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) La crisi finanziaria ha mostrato chiaramente quanto sia importante gestire i conflitti di interessi per ridurre al minimo l'insorgenza dei rischi e per ripristinare la fiducia dei consumatori. È opportuno, pertanto, disciplinare taluni aspetti della remunerazione del personale dei creditori e degli intermediari ai sensi della direttiva 2010/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010.

Or. de

Emendamento 211
Alfredo Pallone

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) La crisi finanziaria ha mostrato chiaramente quanto sia importante gestire i conflitti di interessi per ridurre al minimo l'insorgenza dei rischi e per ripristinare la fiducia dei consumatori. È essenziale che i creditori e gli intermediari del credito, come in ogni settore dell'economia, istituiscano sistemi ragionevoli e proporzionali per identificare, gestire e mitigare i conflitti di interessi.

Or. en

Motivazione

Prima della conclusione del contratto, i creditori e gli intermediari del credito dovrebbero fornire ai clienti informazioni adeguate e chiare, per consentire loro di prendere decisioni informate riguardo all'acquisto di prodotti di credito e riguardo alla natura dei loro servizi.

Emendamento 212
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) Il quadro giuridico applicabile non dovrebbe impedire ai consumatori e ai creditori o ai consumatori e agli intermediari del credito di concludere un contratto su misura, adatto alle esigenze di entrambe le parti .

Or. en

Emendamento 213
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 ter) Il quadro giuridico non dovrebbe imporre costi aggiuntivi al settore definendo nuove regole che non sono nell'interesse del consumatore.

Or. en

Emendamento 214
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) I creditori e gli intermediari del credito fanno spesso ricorso ad annunci pubblicitari, annunciando frequentemente condizioni speciali, per attirare i consumatori verso un particolare prodotto. I consumatori dovrebbero pertanto essere protetti contro pratiche pubblicitarie sleali o fuorvianti, e dovrebbero avere la possibilità di raffrontare le offerte pubblicitarie. Per consentire ai consumatori di raffrontare offerte diverse, è necessario prevedere disposizioni specifiche circa la pubblicità di contratti di credito relativi ad immobili residenziali e stabilire un elenco di elementi da includere nel materiale di pubblicità e marketing diretto ai consumatori. Tali disposizioni ***tengono*** conto delle specificità dei contratti di credito relativi agli immobili residenziali, ***ad esempio del fatto che se il consumatore non rimborsa il prestito, rischia di perdere***

(17) I creditori e gli intermediari del credito fanno spesso ricorso ad annunci pubblicitari, annunciando frequentemente condizioni speciali, per attirare i consumatori verso un particolare prodotto. I consumatori dovrebbero pertanto essere protetti contro pratiche pubblicitarie sleali o fuorvianti, e dovrebbero avere la possibilità di raffrontare le offerte pubblicitarie. Per consentire ai consumatori di raffrontare offerte diverse, è necessario prevedere disposizioni specifiche circa la pubblicità di contratti di credito relativi ad immobili residenziali e stabilire un elenco di elementi da includere nel materiale di pubblicità e marketing diretto ai consumatori. Tali disposizioni ***dovrebbero essere proporzionate alla natura della pubblicità e al mezzo utilizzato e tener*** conto delle specificità dei contratti di credito relativi agli immobili residenziali.

l'immobile. Gli Stati membri dovrebbero conservare la facoltà di introdurre o mantenere nella legislazione nazionale requisiti relativi agli annunci pubblicitari che non contengono informazioni sul costo del credito.

Gli Stati membri dovrebbero conservare la facoltà di introdurre o mantenere nella legislazione nazionale requisiti relativi agli annunci pubblicitari che non contengono informazioni sul costo del credito.

Or. en

Emendamento 215
Nikolaos Chountis

Proposta di direttiva
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bi) Per tutelare i consumatori, rafforzare la loro fiducia nei mercati immobiliari, ma anche prevenire la conclusione di contratti inadeguati e pericolosi, gli operatori del mercato dei crediti ipotecari dovrebbero fornire gratuitamente e in piena trasparenza le informazioni e le spiegazioni necessarie in merito a prestiti adatti ai singoli consumatori e pensati nel loro interesse.

Or. el

Emendamento 216
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) ***La*** raccomandazione della Commissione 2001/193/CE ***sull'informativa precontrattuale fornita ai consumatori dagli istituti di credito che offrono mutui per la casa di abitazione³² ha avallato il codice di condotta***

(20) ***Ai sensi della*** raccomandazione della Commissione 2001/193/CE, ***la Commissione ha monitorato il*** Prospetto informativo europeo standardizzato (ESIS), ***che*** fornisce al mutuatario informazioni personalizzate sul contratto di credito. Gli

volontario concordato nel 2001 tra le associazioni e le federazioni che rappresentano prestatori e consumatori, che contiene un Prospetto informativo europeo standardizzato (ESIS). ***Tale prospetto*** fornisce al mutuatario informazioni personalizzate sul contratto di credito. ***Nella raccomandazione la Commissione si è impegnata a verificare il rispetto del codice e a valutarne l'efficacia, nonché a ipotizzare l'introduzione di disposizioni legislative vincolanti qualora i termini della raccomandazione non fossero pienamente rispettati.*** Gli elementi raccolti dalla Commissione ***da allora*** dimostrano la necessità di rivedere il contenuto e la presentazione dell'ESIS per garantire che questo sia chiaro e comprensibile e che contenga tutte le informazioni ritenute rilevanti per i consumatori. Il contenuto e la struttura dell'ESIS dovrebbero integrare i miglioramenti necessari individuati nel corso dei test compiuti presso i consumatori in tutti gli Stati membri. La struttura del prospetto (in particolare l'ordine delle informazioni) dovrebbe essere rivista, la formulazione dovrebbe essere più semplice, sezioni quali "tasso nominale" e "tasso annuo effettivo globale" dovrebbero essere accorpate e dovrebbero essere aggiunte altre sezioni, quali "conciliatore terzo" e "rischi e avvertenze".

elementi raccolti dalla Commissione dimostrano la necessità di rivedere il contenuto e la presentazione dell'ESIS per garantire che questo sia chiaro e comprensibile e che contenga tutte le informazioni ritenute rilevanti per i consumatori. Il contenuto e la struttura dell'ESIS dovrebbero integrare i miglioramenti necessari individuati nel corso dei test compiuti presso i consumatori in tutti gli Stati membri. La struttura del prospetto (in particolare l'ordine delle informazioni) dovrebbe essere rivista, la formulazione dovrebbe essere più semplice, sezioni quali "tasso nominale" e "tasso annuo effettivo globale" dovrebbero essere accorpate e dovrebbero essere aggiunte altre sezioni, quali "conciliatore terzo" e "rischi e avvertenze".

Or. en

Emendamento 217

Alfredo Pallone

Proposta di direttiva

Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 bis) I consumatori dovrebbero ricevere informazioni personalizzate

attraverso l'ESIS in tempo utile prima della conclusione del contratto di credito, per poter confrontare le caratteristiche dei prodotti di credito e riflettere in merito. Gli Stati membri garantiscono che quando al consumatore viene proposta un'offerta, tale offerta sia accompagnata da un ESIS. I contratti di credito non dovrebbero essere conclusi prima che il consumatore abbia avuto il tempo sufficiente per raffrontare le offerte, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata circa l'opportunità di accettare un'offerta, indipendentemente dalla maniera in cui il contratto sia concluso. Per raggiungere questo obiettivo, gli Stati membri possono regolamentare il periodo di tempo ritenuto sufficiente per consentire al consumatore di raffrontare le offerte, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata circa l'opportunità di accettare un'offerta.

Or. en

Emendamento 218
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione

(22) È possibile che il consumatore abbia bisogno di ulteriore assistenza per decidere quale contratto di credito, tra quelli proposti, sia il più adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. I creditori e - nei casi in cui l'operazione si svolga tramite un intermediario del credito - gli intermediari del credito dovrebbero **assicurare tale assistenza** sui prodotti creditizi che essi offrono al consumatore. Al consumatore dovrebbero pertanto essere spiegate in modo personalizzato tanto le

Emendamento

(22) È possibile che il consumatore abbia bisogno di ulteriore assistenza per decidere quale contratto di credito, tra quelli proposti, sia il più adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. I creditori e - nei casi in cui l'operazione si svolga tramite un intermediario del credito - gli intermediari del credito dovrebbero **fornire le spiegazioni** sui prodotti creditizi che essi offrono al consumatore. Al consumatore dovrebbero pertanto essere spiegate in modo personalizzato tanto le pertinenti

pertinenti informazioni quanto le caratteristiche essenziali dei prodotti offerti, affinché egli possa comprenderne i potenziali effetti sulla sua situazione economica. Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire in quale momento e in quale misura tali spiegazioni debbano essere fornite al consumatore, tenendo conto delle circostanze particolari in cui il credito è offerto, del bisogno di assistenza del consumatore e della natura dei singoli prodotti creditizi offerti.

informazioni quanto le caratteristiche essenziali dei prodotti offerti, affinché egli possa comprenderne i potenziali effetti sulla sua situazione economica. Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire in quale momento e in quale misura tali spiegazioni debbano essere fornite al consumatore, tenendo conto delle circostanze particolari in cui il credito è offerto, del bisogno di assistenza del consumatore e della natura dei singoli prodotti creditizi offerti.

Or. en

Emendamento 219
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione

(22) È possibile che il consumatore abbia bisogno di ulteriore assistenza per decidere quale contratto di credito, tra quelli proposti, sia il più adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. I creditori e - nei casi in cui l'operazione si svolga tramite un intermediario del credito - gli intermediari del credito dovrebbero assicurare tale assistenza sui prodotti creditizi che essi offrono al consumatore. Al consumatore dovrebbero pertanto essere spiegate in modo personalizzato tanto le pertinenti informazioni quanto le caratteristiche essenziali dei prodotti offerti, affinché egli possa comprenderne i potenziali effetti sulla sua situazione economica. Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire in quale momento e in quale misura tali spiegazioni debbano essere fornite al consumatore, tenendo conto delle circostanze particolari in cui il credito è offerto, del bisogno di assistenza del consumatore e della natura dei singoli

Emendamento

(22) È possibile che il consumatore abbia bisogno di ulteriore assistenza per decidere quale contratto di credito, tra quelli proposti, sia il più adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. I creditori e - nei casi in cui l'operazione si svolga tramite un intermediario del credito - gli intermediari del credito dovrebbero assicurare tale assistenza sui prodotti creditizi che essi offrono al consumatore. Al consumatore dovrebbero pertanto essere spiegate in modo personalizzato tanto le pertinenti informazioni quanto le caratteristiche essenziali dei prodotti offerti, affinché egli possa comprenderne i potenziali effetti sulla sua situazione economica. Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire in quale momento e in quale misura tali spiegazioni debbano essere fornite al consumatore, tenendo conto delle circostanze particolari in cui il credito è offerto, del bisogno di assistenza del consumatore e della natura dei singoli

prodotti creditizi offerti.

prodotti creditizi offerti. *Tali spiegazioni e le informazioni personalizzate non dovrebbero necessariamente costituire una consulenza personalizzata.*

Or. en

Emendamento 220
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 bis) Gli Stati membri dovrebbero garantire l'attuazione di misure per favorire l'educazione dei consumatori in merito ai contratti di credito relativi agli immobili residenziali sin dalle prime fasi della richiesta del credito, in particolare per chi effettua un acquisto per la prima volta.

Or. en

Emendamento 221
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Al fine di promuovere l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno e di garantire ai consumatori un elevato grado di tutela in tutta l'Unione, è necessario assicurare la comparabilità delle informazioni riguardanti i tassi annui effettivi globali in tutta l'UE. Il costo totale del credito per il consumatore dovrebbe comprendere tutti i costi legati al contratto di credito che il consumatore deve pagare,

(23) Al fine di promuovere l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno e di garantire ai consumatori un elevato grado di tutela in tutta l'Unione, è necessario assicurare la comparabilità delle informazioni riguardanti i tassi annui effettivi globali in tutta l'UE. Il costo totale del credito per il consumatore dovrebbe comprendere tutti i costi legati *direttamente* al contratto di credito che il

escluse le spese notarili. Dovrebbe pertanto comprendere gli interessi, le commissioni, le imposte, le spese per gli intermediari del credito e tutte le altre spese, nonché il costo dell'assicurazione o di altri prodotti accessori, laddove essi siano obbligatori per ottenere il credito alle condizioni contrattuali offerte. Poiché nella fase precontrattuale il tasso annuo effettivo globale può essere indicato soltanto tramite un esempio, quest'ultimo dovrebbe essere rappresentativo. Esso dovrebbe pertanto corrispondere, per esempio, alla durata media e all'importo totale del credito concesso per il tipo di contratto di credito in questione. Vista la complessità del calcolo del tasso annuo effettivo globale (ad esempio per i crediti basati su tassi di interesse variabili o su un piano di ammortamento non ordinario) e data la necessità di adattarsi all'innovazione dei prodotti, potrebbero essere impiegati standard tecnici di regolamentazione per modificare o specificare il metodo di calcolo del tasso annuo effettivo globale. La definizione del tasso annuo effettivo globale e la metodologia applicata per calcolarlo contenute nella presente direttiva dovrebbero essere le stesse rispetto alla direttiva 2008/48/CE, per facilità di comprensione e raffronto da parte dei consumatori. Tali definizioni e metodologie, tuttavia, potranno differire in futuro, qualora la direttiva 2008/48/CE fosse successivamente modificata. Gli Stati membri sono liberi di mantenere o introdurre divieti relativi a modifiche unilaterali del tasso debitore apportate dal creditore.

consumatore deve pagare, escluse le spese **relative alle garanzie (cioè le spese notarili, le imposte e/o gli oneri di registrazione e/o iscrizione e i costi di pegno dei titoli)**. **Dovrebbero inoltre essere esclusi i costi indiretti o gli incentivi che saranno versati solo in un secondo tempo (ad esempio gli incentivi fiscali)**. Dovrebbe pertanto comprendere gli interessi, le commissioni, le imposte, le spese per gli intermediari del credito e tutte le altre spese, nonché il costo dell'assicurazione **del credito, della valutazione dell'immobile** o di altri prodotti accessori, laddove essi siano obbligatori per ottenere il credito alle condizioni contrattuali offerte. Poiché nella fase precontrattuale il tasso annuo effettivo globale può essere indicato soltanto tramite un esempio, quest'ultimo dovrebbe essere rappresentativo. Esso dovrebbe pertanto corrispondere, per esempio, alla durata media e all'importo totale del credito concesso per il tipo di contratto di credito in questione. Vista la complessità del calcolo del tasso annuo effettivo globale (ad esempio per i crediti basati su tassi di interesse variabili o su un piano di ammortamento non ordinario) e data la necessità di adattarsi all'innovazione dei prodotti, potrebbero essere impiegati standard tecnici di regolamentazione per modificare o specificare il metodo di calcolo del tasso annuo effettivo globale. La definizione del tasso annuo effettivo globale e la metodologia applicata per calcolarlo contenute nella presente direttiva dovrebbero essere le stesse rispetto alla direttiva 2008/48/CE, per facilità di comprensione e raffronto da parte dei consumatori. Tali definizioni e metodologie, tuttavia, potranno differire in futuro, qualora la direttiva 2008/48/CE fosse successivamente modificata. Gli Stati membri sono liberi di mantenere o introdurre divieti relativi a modifiche unilaterali del tasso debitore apportate dal

creditore.

Or. en

Emendamento 222
Alfredo Pallone

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Al fine di promuovere l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno e di garantire ai consumatori un elevato grado di tutela in tutta l'Unione, è necessario assicurare la comparabilità delle informazioni riguardanti i tassi annui effettivi globali in tutta l'UE. Il costo totale del credito per il consumatore dovrebbe comprendere tutti i costi legati al contratto di credito che il consumatore deve pagare, escluse le spese notarili. Dovrebbe pertanto comprendere gli interessi, le commissioni, le imposte, le spese per gli intermediari del credito e tutte le altre spese, nonché il costo dell'assicurazione o di altri prodotti accessori, laddove essi siano obbligatori per ottenere il credito alle condizioni contrattuali offerte. Poiché nella fase precontrattuale il tasso annuo effettivo globale può essere indicato soltanto tramite un esempio, quest'ultimo dovrebbe essere rappresentativo. Esso dovrebbe pertanto corrispondere, per esempio, alla durata media e all'importo totale del credito concesso per il tipo di contratto di credito in questione. Vista la complessità del calcolo del tasso annuo effettivo globale (ad esempio per i crediti basati su tassi di interesse variabili o su un piano di ammortamento non ordinario) e data la necessità di adattarsi all'innovazione dei prodotti, potrebbero essere impiegati standard tecnici di regolamentazione per modificare o specificare il metodo di

Emendamento

(23) Al fine di promuovere l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno e di garantire ai consumatori un elevato grado di tutela in tutta l'Unione, è necessario assicurare la comparabilità delle informazioni riguardanti i tassi annui effettivi globali in tutta l'UE. Il costo totale del credito per il consumatore dovrebbe comprendere tutti i costi legati al contratto di credito che il consumatore deve pagare, escluse le spese notarili **e i costi di registrazione**. Dovrebbe pertanto comprendere gli interessi, le commissioni, le imposte, le spese per gli intermediari del credito e tutte le altre spese, nonché il costo dell'assicurazione, **della valutazione dell'immobile** o di altri prodotti accessori, laddove essi siano obbligatori per ottenere il credito alle condizioni contrattuali offerte. Poiché nella fase precontrattuale il tasso annuo effettivo globale può essere indicato soltanto tramite un esempio, quest'ultimo dovrebbe essere rappresentativo. Esso dovrebbe pertanto corrispondere, per esempio, alla durata media e all'importo totale del credito concesso per il tipo di contratto di credito in questione. Vista la complessità del calcolo del tasso annuo effettivo globale (ad esempio per i crediti basati su tassi di interesse variabili o su un piano di ammortamento non ordinario) e data la necessità di adattarsi all'innovazione dei prodotti, potrebbero essere impiegati

calcolo del tasso annuo effettivo globale. La definizione del tasso annuo effettivo globale e la metodologia applicata per calcolarlo contenute nella presente direttiva dovrebbero essere le stesse rispetto alla direttiva 2008/48/CE, per facilità di comprensione e raffronto da parte dei consumatori. Tali definizioni e metodologie, tuttavia, potranno differire in futuro, qualora la direttiva 2008/48/CE fosse successivamente modificata. Gli Stati membri sono liberi di mantenere o introdurre divieti relativi a modifiche unilaterali del tasso debitore apportate dal creditore.

standard tecnici di regolamentazione per modificare o specificare il metodo di calcolo del tasso annuo effettivo globale. La definizione del tasso annuo effettivo globale e la metodologia applicata per calcolarlo contenute nella presente direttiva dovrebbero essere le stesse rispetto alla direttiva 2008/48/CE, per facilità di comprensione e raffronto da parte dei consumatori. Tali definizioni e metodologie, tuttavia, potranno differire in futuro, qualora la direttiva 2008/48/CE fosse successivamente modificata. Gli Stati membri sono liberi di mantenere o introdurre divieti relativi a modifiche unilaterali del tasso debitore apportate dal creditore.

Or. en

Emendamento 223
Slawomir Witold Nitras

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Al fine di promuovere l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno e di garantire ai consumatori un *elevato* grado di tutela in tutta l'Unione, è necessario assicurare la comparabilità delle informazioni riguardanti i tassi annui effettivi globali in tutta l'UE. Il costo totale del credito per il consumatore dovrebbe comprendere tutti i costi legati al contratto di credito che il consumatore deve pagare, escluse le spese notarili. Dovrebbe pertanto comprendere gli interessi, le commissioni, le imposte, le spese per gli intermediari del credito e tutte le altre spese, nonché il costo dell'assicurazione o di altri prodotti accessori, laddove essi siano obbligatori per ottenere il credito alle condizioni contrattuali offerte. Poiché nella fase

Emendamento

(23) Al fine di promuovere l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno e di garantire ai consumatori un *adeguato* grado di tutela in tutta l'Unione, è necessario assicurare la comparabilità delle informazioni riguardanti i tassi annui effettivi globali in tutta l'UE. Il costo totale del credito per il consumatore dovrebbe comprendere tutti i costi legati al contratto di credito che il consumatore deve pagare, escluse le spese notarili. Dovrebbe pertanto comprendere gli interessi, le commissioni, le imposte, le spese per gli intermediari del credito e tutte le altre spese, nonché il costo dell'assicurazione o di altri prodotti accessori, laddove essi siano obbligatori per ottenere il credito alle condizioni contrattuali offerte. Poiché nella fase

precontrattuale il tasso annuo effettivo globale può essere indicato soltanto tramite un esempio, quest'ultimo dovrebbe essere rappresentativo. Esso dovrebbe pertanto corrispondere, per esempio, alla durata media e all'importo totale del credito concesso per il tipo di contratto di credito in questione. Vista la complessità del calcolo del tasso annuo effettivo globale (ad esempio per i crediti basati su tassi di interesse variabili o su un piano di ammortamento non ordinario) e data la necessità di adattarsi all'innovazione dei prodotti, potrebbero essere impiegati standard tecnici di regolamentazione per modificare o specificare il metodo di calcolo del tasso annuo effettivo globale. La definizione del tasso annuo effettivo globale e la metodologia applicata per calcolarlo contenute nella presente direttiva dovrebbero essere le stesse rispetto alla direttiva 2008/48/CE, per facilità di comprensione e raffronto da parte dei consumatori. Tali definizioni e metodologie, tuttavia, potranno differire in futuro, qualora la direttiva 2008/48/CE fosse successivamente modificata. Gli Stati membri sono liberi di mantenere o introdurre divieti relativi a modifiche unilaterali del tasso debitore apportate dal creditore.

precontrattuale il tasso annuo effettivo globale può essere indicato soltanto tramite un esempio, quest'ultimo dovrebbe essere rappresentativo. Esso dovrebbe pertanto corrispondere, per esempio, alla durata media e all'importo totale del credito concesso per il tipo di contratto di credito in questione. Vista la complessità del calcolo del tasso annuo effettivo globale (ad esempio per i crediti basati su tassi di interesse variabili o su un piano di ammortamento non ordinario) e data la necessità di adattarsi all'innovazione dei prodotti, potrebbero essere impiegati standard tecnici di regolamentazione per modificare o specificare il metodo di calcolo del tasso annuo effettivo globale. La definizione del tasso annuo effettivo globale e la metodologia applicata per calcolarlo contenute nella presente direttiva dovrebbero essere le stesse rispetto alla direttiva 2008/48/CE, per facilità di comprensione e raffronto da parte dei consumatori. Tali definizioni e metodologie, tuttavia, potranno differire in futuro, qualora la direttiva 2008/48/CE fosse successivamente modificata. Gli Stati membri sono liberi di mantenere o introdurre divieti relativi a modifiche unilaterali del tasso debitore apportate dal creditore.

Or. pl

Emendamento 224

Iljana Ivanova

Proposta di direttiva

Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Al fine di promuovere l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno e di garantire ai consumatori un elevato grado di tutela in tutta l'Unione, è necessario

Emendamento

(23) Al fine di promuovere l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno e di garantire ai consumatori un elevato grado di tutela in tutta l'Unione, è necessario

assicurare la comparabilità delle informazioni riguardanti i tassi annui effettivi globali in tutta l'UE. Il costo totale del credito per il consumatore dovrebbe comprendere tutti i costi legati al contratto di credito che il consumatore deve pagare, escluse le spese notarili. Dovrebbe pertanto comprendere gli interessi, le commissioni, le imposte, le spese per gli intermediari del credito e tutte le altre spese, nonché il costo dell'assicurazione o di altri prodotti accessori, laddove essi siano obbligatori per ottenere il credito alle condizioni contrattuali offerte. Poiché nella fase precontrattuale il tasso annuo effettivo globale può essere indicato soltanto tramite un esempio, quest'ultimo dovrebbe essere rappresentativo. Esso dovrebbe pertanto corrispondere, per esempio, alla durata media e all'importo totale del credito concesso per il tipo di contratto di credito in questione. Vista la complessità del calcolo del tasso annuo effettivo globale (ad esempio per i crediti basati su tassi di interesse variabili o su un piano di ammortamento non ordinario) e data la necessità di adattarsi all'innovazione dei prodotti, potrebbero essere impiegati standard tecnici di regolamentazione per modificare o specificare il metodo di calcolo del tasso annuo effettivo globale. La definizione del tasso annuo effettivo globale e la metodologia applicata per calcolarlo contenute nella presente direttiva dovrebbero essere le stesse rispetto alla direttiva 2008/48/CE, per facilità di comprensione e raffronto da parte dei consumatori. Tali definizioni e metodologie, tuttavia, potranno differire in futuro, qualora la direttiva 2008/48/CE fosse successivamente modificata. Gli Stati membri sono liberi di mantenere o introdurre divieti relativi a modifiche unilaterali del tasso debitore apportate dal creditore.

assicurare la comparabilità delle informazioni riguardanti i tassi annui effettivi globali in tutta l'UE. Il costo totale del credito per il consumatore dovrebbe comprendere tutti i costi legati al contratto di credito che il consumatore deve pagare, escluse le spese notarili. Dovrebbe pertanto comprendere gli interessi, le commissioni, le imposte, le spese per gli intermediari del credito e tutte le altre spese, nonché il costo dell'assicurazione o di altri prodotti accessori, laddove essi siano obbligatori per ottenere il credito alle condizioni contrattuali offerte. Poiché nella fase precontrattuale il tasso annuo effettivo globale può essere indicato soltanto tramite un esempio, quest'ultimo dovrebbe essere rappresentativo. Esso dovrebbe pertanto corrispondere, per esempio, alla durata media e all'importo totale del credito concesso per il tipo di contratto di credito in questione. Vista la complessità del calcolo del tasso annuo effettivo globale (ad esempio per i crediti basati su tassi di interesse variabili o su un piano di ammortamento non ordinario) e data la necessità di adattarsi all'innovazione dei prodotti, potrebbero essere impiegati standard tecnici di regolamentazione per modificare o specificare il metodo di calcolo del tasso annuo effettivo globale. La definizione del tasso annuo effettivo globale e la metodologia applicata per calcolarlo contenute nella presente direttiva dovrebbero essere le stesse rispetto alla direttiva 2008/48/CE, per facilità di comprensione e raffronto da parte dei consumatori, **e andrebbero pubblicate per il consumatore**. Tali definizioni e metodologie, tuttavia, potranno differire in futuro, qualora la direttiva 2008/48/CE fosse successivamente modificata. Gli Stati membri sono liberi di mantenere o introdurre divieti relativi a modifiche unilaterali del tasso debitore apportate dal creditore.

Or. en

Motivazione

Le informazioni relative alla metodologia dovrebbero essere messe a disposizione dei consumatori.

Emendamento 225

Alfredo Pallone

Proposta di direttiva

Considerando 24

Testo della Commissione

(24) La valutazione del merito di credito dovrebbe tener conto di tutti i fattori che potrebbero influenzare la capacità del consumatore di effettuare rimborsi per **l'intera durata del prestito**, compreso, ma non solo, il reddito del consumatore, le spese regolari, il credit score (punteggio che determina l'affidabilità creditizia), la storia dei crediti passati, la capacità di gestire gli adeguamenti dei tassi di interesse **ed altri impegni** di credito **in essere**. Per approfondire i vari elementi di cui si può tener conto nella valutazione del merito di credito possono essere necessarie ulteriori misure. Gli Stati membri possono dare orientamenti circa il metodo ed i criteri da applicare per valutare il merito di credito di un consumatore, **ad esempio stabilendo limiti sul rapporto mutuo concesso/valore dell'immobile o sul rapporto mutuo concesso/reddito percepito**.

Emendamento

(24) La valutazione del merito di credito dovrebbe tener conto di tutti i fattori che potrebbero influenzare la capacità del consumatore di effettuare rimborsi **del credito** per **la sua** intera durata, compreso, ma non solo, il reddito del consumatore, **i risparmi, i beni**, le spese regolari, **i debiti e gli altri impegni finanziari**, il credit score (punteggio che determina l'affidabilità creditizia), la storia dei crediti passati, la capacità di gestire gli adeguamenti dei tassi di interesse **e altre ipotesi ragionevoli circa la situazione del consumatore per la durata del contratto** di credito **proposto**. Per approfondire i vari elementi di cui si può tener conto nella valutazione del merito di credito possono essere necessarie ulteriori misure. **Tali obiettivi possono essere raggiunti attraverso una regolamentazione prudentiale efficace**. Gli Stati membri possono dare orientamenti circa il metodo ed i criteri da applicare per valutare il merito di credito di un consumatore. **Qualora in seguito il consumatore non sia in grado di far fronte agli obblighi previsti dal contratto di credito nonostante una valutazione positiva del suo merito creditizio, ciò non dovrebbe significare automaticamente che la valutazione del merito creditizio sia stata effettuata in modo inadeguato. Le disposizioni della presente direttiva non ostano alle regolamentazioni nazionali e**

Emendamento 226
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione

(24) La valutazione del merito di credito dovrebbe tener conto di tutti i fattori che potrebbero influenzare la capacità del consumatore di effettuare rimborsi per l'intera durata del prestito, compreso, ma non solo, il reddito del consumatore, le spese regolari, ***il credit score (punteggio che determina l'affidabilità creditizia), la storia dei crediti passati***, la capacità di gestire gli adeguamenti dei tassi di interesse ed altri impegni di credito in essere. ***Per approfondire i vari elementi di cui si può tener conto nella valutazione del merito di credito possono essere necessarie ulteriori misure.*** Gli Stati membri possono dare orientamenti circa il metodo ed i criteri da applicare per valutare il merito di credito di un consumatore, ad esempio stabilendo limiti sul rapporto mutuo concesso/valore dell'immobile o sul rapporto mutuo concesso/reddito percepito.

Emendamento

(24) La valutazione del merito di credito dovrebbe tener conto di tutti i fattori che potrebbero influenzare la capacità del consumatore di effettuare rimborsi per l'intera durata del prestito, compreso, ma non solo, il reddito del consumatore, le spese regolari, la capacità di gestire gli adeguamenti dei tassi di interesse ed altri impegni di credito in essere. ***A tale scopo, dovrebbe essere consentito loro di utilizzare le informazioni fornite dal consumatore non solo durante la preparazione del contratto di credito in questione, ma anche nel corso di un rapporto commerciale di lunga data.*** Gli Stati membri possono dare orientamenti ***supplementari*** circa il metodo ed i criteri da applicare per valutare il merito di credito di un consumatore, ad esempio stabilendo limiti sul rapporto mutuo concesso/valore dell'immobile o sul rapporto mutuo concesso/reddito percepito, ***oltre ai livelli di riferimento per tali rapporti che devono essere definiti per stabilire quando siano giustificate misure prudenziali o altre misure di vigilanza più rigorose.***

Emendamento 227
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione

(24) La valutazione del merito di credito dovrebbe tener conto di tutti i fattori che potrebbero influenzare la capacità del consumatore di effettuare rimborsi *per l'intera durata* del prestito, compreso, ma non solo, il reddito del consumatore, le spese regolari, il credit score (punteggio che determina l'affidabilità creditizia), la storia dei crediti passati, la capacità di gestire gli adeguamenti dei tassi di interesse ed altri impegni di credito in essere. Per approfondire i vari elementi di cui si può tener conto nella valutazione del merito di credito possono essere necessarie ulteriori misure. Gli Stati membri possono dare orientamenti circa il metodo ed i criteri da applicare per valutare il merito di credito di un consumatore, *ad esempio stabilendo limiti sul rapporto mutuo concesso/valore dell'immobile o sul rapporto mutuo concesso/reddito percepito*.

Emendamento

(24) La valutazione del merito di credito dovrebbe tener conto di tutti i fattori che potrebbero influenzare la capacità del consumatore di effettuare rimborsi del prestito, compreso, ma non solo, il reddito del consumatore, le spese regolari, il credit score (punteggio che determina l'affidabilità creditizia), la storia dei crediti passati, la capacità di gestire gli adeguamenti dei tassi di interesse ed altri impegni di credito in essere. Per approfondire i vari elementi di cui si può tener conto nella valutazione del merito di credito possono essere necessarie ulteriori misure. Gli Stati membri possono dare orientamenti circa il metodo ed i criteri da applicare per valutare il merito di credito di un consumatore.

Or. en

Emendamento 228
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(24 bis) Le conclusioni della valutazione del merito creditizio dovrebbero essere tenute effettivamente in considerazione dal creditore per decidere se rendere disponibile o meno il contratto di credito

per un dato consumatore. Ad esempio, la capacità del creditore di trasferire parte del rischio del credito a terzi non dovrebbe portarlo a ignorare le conclusioni della valutazione del merito creditizio, rendendo disponibile un contratto di credito per un consumatore che probabilmente non sarà in grado di rimborsarlo. Gli Stati membri possono recepire questo principio consentendo che i supervisori adottino azioni pertinenti in merito nell'ambito della procedura di valutazione della vigilanza.

Or. en

Emendamento 229
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione

(25) L'esito negativo della valutazione del merito di credito dovrebbe indicare al creditore che il consumatore non è in grado di rimborsare il credito; il creditore non dovrebbe pertanto concedere il credito. Tale esito negativo può essere legato a numerose ragioni, tra cui - ma non solo - la consultazione di una banca dati o un credit score negativo. Una valutazione positiva del merito di credito non dovrebbe costituire un obbligo per il creditore ad erogare il credito.

Emendamento

(25) Una valutazione positiva del merito di credito non dovrebbe costituire un obbligo per il creditore ad erogare il credito.

Or. en

Emendamento 230
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione

(25) L'esito negativo della valutazione del merito di credito dovrebbe indicare al creditore che il consumatore non è in grado di rimborsare il credito; **il creditore non dovrebbe pertanto concedere il credito.** Tale esito negativo può essere legato a numerose ragioni, tra cui - ma non solo - la consultazione di una banca dati o un credit score negativo. Una valutazione positiva del merito di credito non dovrebbe costituire un obbligo per il creditore ad erogare il credito.

Emendamento

(25) L'esito negativo della valutazione del merito di credito dovrebbe indicare al creditore che il consumatore **potrebbe non essere** in grado di rimborsare il credito. Tale esito negativo può essere legato a numerose ragioni, tra cui - ma non solo - la consultazione di una banca dati o un credit score negativo. **È opportuno sottolineare che erogatori di mutui ipotecari diversi hanno inclinazioni per il rischio diverse e quindi l'esito negativo della valutazione del merito creditizio non è sempre indicativa di una cattiva situazione finanziaria, ma riflette semplicemente la disponibilità del creditore a concedere un prestito al mutuatario in quel particolare momento.** Una valutazione positiva del merito di credito non dovrebbe costituire un obbligo per il creditore ad erogare il credito.

Or. en

Emendamento 231
Alfredo Pallone

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione

(25) L'esito negativo della valutazione del merito di credito dovrebbe indicare al creditore che il consumatore non è in grado di rimborsare il credito; **il creditore non dovrebbe pertanto concedere il credito.** Tale esito negativo può essere legato a numerose ragioni, tra cui - ma non solo - la consultazione di una banca dati o un credit score negativo. Una valutazione positiva del merito di credito non dovrebbe costituire un obbligo per il creditore ad erogare il credito.

Emendamento

(25) L'esito negativo della valutazione del merito di credito dovrebbe indicare al creditore che il consumatore non è in grado di rimborsare il credito. Tale esito negativo può essere legato a numerose ragioni, tra cui - ma non solo - la consultazione di una banca dati o un credit score negativo. Una valutazione positiva del merito di credito non dovrebbe costituire un obbligo per il creditore ad erogare il credito.

Emendamento 232
Burkhard Balz, Markus Ferber

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione

(25) L'esito negativo della valutazione del merito di credito dovrebbe indicare al creditore che il consumatore non è in grado di rimborsare il credito; il creditore non dovrebbe pertanto concedere il credito. Tale esito negativo può essere legato a numerose ragioni, tra cui - ma non solo - la consultazione di una banca dati o un credit score negativo. Una valutazione positiva del merito di credito non dovrebbe costituire un obbligo per il creditore ad erogare il credito.

Emendamento

(25) L'esito negativo della valutazione del merito di credito dovrebbe indicare al creditore che il consumatore non è in grado di rimborsare il credito; il creditore non dovrebbe pertanto concedere il credito. Tale esito negativo può essere legato a numerose ragioni, tra cui - ma non solo - la consultazione di una banca dati o un credit score negativo. ***Gli Stati membri possono introdurre meccanismi di risarcimento adeguati per quei casi in cui un istituto di credito nega la concessione di un credito sulla base di informazioni errate ottenute consultando una banca dati.*** Una valutazione positiva del merito di credito non dovrebbe costituire un obbligo per il creditore ad erogare il credito.

Emendamento 233
Nikolaos Chountis

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Per facilitare la valutazione del merito di credito i consumatori dovrebbero fornire al creditore o all'intermediario del credito tutte le informazioni disponibili sulla loro situazione finanziaria. ***Il*** consumatore, tuttavia, ***non dovrebbe essere penalizzato***

Emendamento

(26) Per facilitare la valutazione del merito di credito ***e la valutazione dell'idoneità del prodotto,*** i consumatori dovrebbero fornire al creditore o all'intermediario del credito tutte le informazioni disponibili ***necessarie*** sulla loro situazione finanziaria. ***Dovrebbe,***

qualora non fosse in grado di fornire determinate informazioni o valutazioni circa la futura evoluzione della sua situazione finanziaria. ***Quando i consumatori forniscono consapevolmente informazioni non complete o non accurate, gli Stati membri dovrebbero poter stabilire le opportune sanzioni.***

tuttavia, essere vietato penalizzare il consumatore qualora non fosse in grado di fornire determinate informazioni o valutazioni circa la futura evoluzione della sua situazione finanziaria.

Or. el

Emendamento 234
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione

(26) ***Per*** facilitare la valutazione del merito di credito i consumatori dovrebbero fornire al creditore o all'intermediario del credito tutte le informazioni disponibili sulla loro situazione finanziaria. Il consumatore, tuttavia, non dovrebbe essere penalizzato qualora non fosse in grado di fornire determinate informazioni o valutazioni circa la futura evoluzione della sua situazione finanziaria. Quando i consumatori forniscono consapevolmente informazioni non complete o non accurate, gli Stati membri dovrebbero poter stabilire le opportune sanzioni.

Emendamento

(26) ***Su richiesta del creditore, per*** facilitare la valutazione del merito di credito i consumatori dovrebbero fornire al creditore o all'intermediario del credito tutte le informazioni disponibili sulla loro situazione finanziaria. Il consumatore, tuttavia, non dovrebbe essere penalizzato qualora non fosse in grado di fornire determinate informazioni o valutazioni circa la futura evoluzione della sua situazione finanziaria. Quando i consumatori forniscono consapevolmente informazioni non complete o non accurate, gli Stati membri dovrebbero poter stabilire le opportune sanzioni.

Or. en

Emendamento 235
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione

(27) La consultazione di una banca dati relativa ai crediti è un elemento utile nella valutazione del merito di credito. Alcuni Stati membri impongono ai creditori di valutare il merito creditizio del consumatore consultando una banca dati pertinente. ***Anche i creditori dovrebbero poter consultare la banca dati per l'intera durata del prestito, allo scopo di individuare e valutare il potenziale di inadempimento. Qualora tale potenziale fosse evidente o oggettivamente dimostrato, il creditore dovrebbe contattare il consumatore per discutere le varie alternative disponibili per evitare la possibilità di inadempimento, come ad esempio la ristrutturazione delle scadenze del debito. In ogni caso il creditore non dovrebbe ipotizzare il ritiro del credito senza avere prima studiato con il consumatore tutte le possibili alternative per evitare l'inadempimento.*** A norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati³³, i consumatori debbono essere informati dai creditori prima della consultazione della banca dati relativa ai crediti e debbono avere il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano contenuti in tale banca dati in modo da poter, se del caso, rettificarli, cancellarli o bloccarli qualora siano inesatti o trattati in modo illegittimo.

Emendamento

(27) La consultazione di una banca dati relativa ai crediti è un elemento utile nella valutazione del merito di credito. Alcuni Stati membri impongono ai creditori di valutare il merito creditizio del consumatore consultando una banca dati pertinente. A norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati³³, i consumatori debbono essere informati dai creditori prima della consultazione della banca dati relativa ai crediti e debbono avere il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano contenuti in tale banca dati in modo da poter, se del caso, rettificarli, cancellarli o bloccarli qualora siano inesatti o trattati in modo illegittimo.

Or. en

Emendamento 236
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Al fine di evitare distorsioni della concorrenza tra i creditori, sarebbe opportuno garantire a tutti i creditori (compresi gli enti creditizi o non creditizi che offrono contratti di credito relativi a immobili residenziali), a condizioni non discriminatorie, l'accesso a tutte le banche dati relative ai crediti, private o pubbliche, contenenti dati relativi ai consumatori. Tali condizioni, pertanto, non dovrebbero includere il requisito di essere costituiti come enti creditizi. Le condizioni di accesso, quali i costi di accesso o la necessità che ciascuna richiesta di informazioni sia basata su una richiesta di credito, continuerebbero ad essere valide. Gli Stati membri sono liberi di stabilire se, nelle loro giurisdizioni, anche gli intermediari del credito possono avere accesso a tali banche dati.

Emendamento

(28) Al fine di evitare distorsioni della concorrenza tra i creditori, sarebbe opportuno garantire a tutti i creditori (compresi gli enti creditizi o non creditizi che offrono contratti di credito relativi a immobili residenziali), a condizioni non discriminatorie, l'accesso a tutte le banche dati relative ai crediti, private o pubbliche, contenenti dati relativi ai consumatori. Tali condizioni, pertanto, non dovrebbero includere il requisito di essere costituiti come enti creditizi. Le condizioni di accesso, quali i costi di accesso o la necessità che ciascuna richiesta di informazioni sia basata su una richiesta di credito, continuerebbero ad essere valide **e i costi di accesso sarebbero sostenuti dai creditori. Ove sia necessario richiedere informazioni su vari prodotti di credito dello stesso creditore, questi dovrebbe addebitarne il costo una sola volta.** Gli Stati membri sono liberi di stabilire se, nelle loro giurisdizioni, anche gli intermediari del credito possono avere accesso a tali banche dati.

Or. hu

Emendamento 237
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Qualora una domanda di credito sia stata rifiutata a seguito della consultazione di una banca dati o della mancanza di informazioni in tale banca, il creditore dovrebbe informare il

Emendamento

soppresso

consumatore degli estremi della banca dati consultata e di ogni altro elemento richiesto dalla direttiva 95/46/CE in modo da consentire al consumatore di esercitare il suo diritto di accesso e, se del caso, rettificare, cancellare o bloccare i dati personali che lo riguardano ivi trattati. Qualora una domanda di credito sia stata rifiutata a seguito di una decisione automatica o di metodi sistematici quali sistemi di credit scoring, il creditore dovrebbe informarne il consumatore e spiegare la logica della decisione e le disposizioni che gli consentono di chiedere la revisione manuale della decisione automatica. Tuttavia, il creditore non dovrebbe essere tenuto a fornire tali informazioni se altre norme legislative UE lo vietano, per esempio le norme in materia di riciclaggio dei proventi di attività illecite e di finanziamento del terrorismo. Inoltre, tali informazioni non dovrebbero essere fornite se fossero in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza quali la prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento di un reato.

Or. en

Emendamento 238
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Qualora una domanda di credito sia stata rifiutata a seguito della consultazione di una banca dati o della mancanza di informazioni in tale banca, il creditore dovrebbe informare il consumatore degli estremi della banca dati consultata e di ogni altro elemento richiesto dalla direttiva

Emendamento

(29) Qualora una domanda di credito sia stata rifiutata, **il creditore dovrebbe spiegare ad alto livello il motivo del rifiuto, ma non gli dovrebbe essere richiesto di divulgare la metodologia di valutazione seguita per prendere la decisione. Qualora il rifiuto della**

95/46/CE in modo da consentire al consumatore di esercitare il suo diritto di accesso e, se del caso, rettificare, cancellare o bloccare i dati personali che lo riguardano ivi trattati. ***Qualora una domanda di credito sia stata rifiutata a seguito di una decisione automatica o di metodi sistematici quali sistemi di credit scoring, il creditore dovrebbe informarne il consumatore e spiegare la logica della decisione e le disposizioni che gli consentono di chiedere la revisione manuale della decisione automatica.***

Tuttavia, il creditore non dovrebbe essere tenuto a fornire tali informazioni se altre norme legislative UE lo vietano, per esempio le norme in materia di riciclaggio dei proventi di attività illecite e di finanziamento del terrorismo. Inoltre, tali informazioni non dovrebbero essere fornite se fossero in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza quali la prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento di un reato.

domanda di credito avvenga a seguito della consultazione di una banca dati o della mancanza di informazioni in tale banca, il creditore dovrebbe informare il consumatore degli estremi della banca dati consultata e di ogni altro elemento richiesto dalla direttiva 95/46/CE in modo da consentire al consumatore di esercitare il suo diritto di accesso e, se del caso, rettificare, cancellare o bloccare i dati personali che lo riguardano ivi trattati. Tuttavia, il creditore non dovrebbe essere tenuto a fornire tali informazioni se altre norme legislative UE lo vietano, per esempio le norme in materia di riciclaggio dei proventi di attività illecite e di finanziamento del terrorismo. Inoltre, tali informazioni non dovrebbero essere fornite se fossero in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza quali la prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento di un reato.

Or. en

Emendamento 239
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(29 bis) La valutazione di una domanda di credito non si può basare unicamente sui dati ottenuti tramite la consultazione di una banca dati, né può essere una decisione automatica o impiegare solamente metodi sistematici quali sistemi di credit scoring.

Or. en

Emendamento 240
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Considerando 29 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(29 ter) Quando si consulta una banca dati durante la valutazione di una domanda di credito e l'esito di tale consultazione è negativo per il consumatore sulla base dei dati contenuti, o per la mancanza di essi, il creditore dovrebbe informare il consumatore del nome della banca dati consultata e di qualunque altro elemento richiesto dalla direttiva 95/46/CE, per consentire al consumatore di esercitare il diritto di accesso e, ove necessario, di rettifica, cancellazione o blocco dei dati personali che lo riguardano e del relativo trattamento.

Or. en

Emendamento 241
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione

Emendamento

(31) Per poter comprendere la natura del servizio offerto, il consumatore dovrebbe essere informato circa gli elementi che costituiscono una raccomandazione personalizzata su contratti di credito adeguati ai suoi bisogni specifici e alla sua situazione finanziaria ("consulenza"), e circa le condizioni alle quali questa viene **o non viene** fornita. Per garantire che al consumatore venga presentata una gamma

(31) Per poter comprendere la natura del servizio offerto, il consumatore dovrebbe essere informato circa gli elementi che costituiscono una raccomandazione **qualificata** personalizzata su contratti di credito adeguati ai suoi bisogni specifici e alla sua situazione finanziaria ("consulenza"), e circa le condizioni alle quali questa viene fornita. **È dunque importante garantire che il servizio di**

di prodotti corrispondenti ai suoi bisogni ed alla sua situazione, i consulenti dovrebbero attenersi a *standard* generali. Tale servizio dovrebbe basarsi su un'analisi equa e sufficientemente estesa dei prodotti disponibili sul mercato e su un attento esame della situazione finanziaria del consumatore, delle sue preferenze e dei suoi obiettivi. Questa valutazione dovrebbe basarsi su informazioni aggiornate e ipotesi ragionevoli circa la situazione del consumatore per l'intera durata del prestito. Gli Stati membri possono chiarire come dovrebbe essere valutata l'adeguatezza di un determinato prodotto per un consumatore nel quadro dell'offerta di consulenza.

consulenza sia un servizio distinto, remunerato separatamente in modo trasparente per il consumatore. Inoltre, il consumatore dovrebbe poter fare affidamento sulla competenza del consulente. Per garantire che al consumatore venga presentata una gamma di prodotti corrispondenti ai suoi bisogni ed alla sua situazione, i consulenti dovrebbero attenersi a *norme* generali e *possedere inoltre la competenza professionale necessaria per fornire una consulenza qualificata.* Tale servizio dovrebbe basarsi su un'analisi equa e sufficientemente estesa dei prodotti *offerti, quando la consulenza è fornita dai creditori o dagli intermediari del credito vincolati, o dei prodotti* disponibili sul mercato, *quando la consulenza è fornita dagli intermediari del credito non vincolati,* e su un attento esame della situazione finanziaria del consumatore, delle sue preferenze e dei suoi obiettivi. Questa valutazione dovrebbe basarsi su informazioni aggiornate e ipotesi ragionevoli circa la situazione del consumatore per l'intera durata del prestito. Gli Stati membri possono chiarire come dovrebbe essere valutata l'adeguatezza di un determinato prodotto per un consumatore nel quadro dell'offerta di consulenza. *Il fatto di proporre al consumatore un'offerta vincolante non costituisce di per sé una consulenza.*

Or. fr

Emendamento 242
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Per poter comprendere la natura del

PE473.729v10-00

Emendamento

(31) Per poter comprendere la natura del

50/202

AM\879712IT.doc

servizio offerto, il consumatore dovrebbe essere informato circa gli elementi che costituiscono **una** raccomandazione personalizzata su contratti di credito adeguati ai suoi bisogni specifici e alla sua situazione finanziaria ("consulenza"), e circa le condizioni alle quali questa viene o non viene fornita. Per garantire che al consumatore venga presentata una gamma di prodotti corrispondenti ai suoi bisogni ed alla sua situazione, i consulenti dovrebbero attenersi a *standard* generali. Tale servizio dovrebbe basarsi su un'analisi equa e sufficientemente estesa dei prodotti disponibili sul mercato e su un attento esame della situazione finanziaria del consumatore, delle sue preferenze e dei suoi obiettivi. Questa valutazione dovrebbe basarsi su informazioni aggiornate e ipotesi ragionevoli circa la situazione del consumatore per l'intera durata del prestito. Gli Stati membri possono chiarire come dovrebbe essere valutata l'adeguatezza di un determinato prodotto per un consumatore nel quadro dell'offerta di consulenza.

servizio offerto, il consumatore dovrebbe essere informato circa gli elementi che costituiscono **la** raccomandazione **qualificata** personalizzata su contratti di credito adeguati ai suoi bisogni specifici e alla sua situazione finanziaria ("consulenza"), e circa le condizioni alle quali questa viene o non viene fornita. **È dunque importante garantire che il servizio di consulenza sia un servizio distinto, remunerato separatamente in modo trasparente per il consumatore. Inoltre il consumatore dovrebbe poter fare affidamento sulla competenza del consulente.** Per garantire che al consumatore venga presentata una gamma di prodotti corrispondenti ai suoi bisogni ed alla sua situazione, i consulenti dovrebbero attenersi a *norme* generali e **possedere inoltre la competenza professionale necessaria per fornire una consulenza qualificata.** Tale servizio dovrebbe basarsi su un'analisi equa e sufficientemente estesa dei prodotti disponibili sul mercato e su un attento esame della situazione finanziaria del consumatore, delle sue preferenze e dei suoi obiettivi **nel caso in cui la consulenza si fornisca da un intermediario del credito non vincolato, o dall'interno dell'organizzazione del creditore o di un intermediario del credito vincolato,** e ipotesi ragionevoli circa la situazione del consumatore per l'intera durata del prestito. Questa valutazione dovrebbe basarsi su informazioni aggiornate e ipotesi ragionevoli circa la situazione del consumatore per l'intera durata del prestito. Gli Stati membri possono chiarire come dovrebbe essere valutata l'adeguatezza di un determinato prodotto per un consumatore nel quadro dell'offerta di consulenza. **Il fatto di proporre al consumatore un'offerta vincolante con costituisce di per sé una consulenza.**

Or. en

Emendamento 243
Alfredo Pallone

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Per poter comprendere la natura del servizio offerto, il consumatore dovrebbe essere informato circa gli elementi che costituiscono una raccomandazione personalizzata su contratti di credito adeguati ai suoi bisogni specifici e alla sua situazione finanziaria ("consulenza"), e circa le condizioni alle quali questa viene o non viene fornita. Per garantire che al consumatore venga presentata una gamma di prodotti corrispondenti ai suoi bisogni ed alla sua situazione, i consulenti dovrebbero attenersi a *standard* generali. Tale servizio dovrebbe basarsi su un'analisi equa e sufficientemente estesa dei prodotti disponibili sul mercato e su un attento esame della situazione finanziaria del consumatore, delle sue preferenze e dei suoi obiettivi. Questa valutazione dovrebbe basarsi su informazioni aggiornate e ipotesi ragionevoli circa la situazione del consumatore per l'intera durata del prestito. Gli Stati membri possono chiarire come dovrebbe essere valutata l'adeguatezza di un determinato prodotto per un consumatore nel quadro dell'offerta di consulenza.

Emendamento

(31) Per poter comprendere la natura del servizio offerto, il consumatore dovrebbe essere informato circa gli elementi che costituiscono una raccomandazione personalizzata su contratti di credito adeguati ai suoi bisogni specifici e alla sua situazione finanziaria ("consulenza"), e circa le condizioni alle quali questa viene o non viene fornita. ***È dunque importante garantire che il servizio di consulenza sia un servizio distinto, remunerato separatamente in modo trasparente per il consumatore. Inoltre il consumatore dovrebbe poter fare affidamento sulla competenza del consulente.*** Per garantire che al consumatore venga presentata una gamma di prodotti corrispondenti ai suoi bisogni ed alla sua situazione, i consulenti dovrebbero attenersi a *norme* generali e ***possedere inoltre la competenza professionale necessaria per fornire una consulenza qualificata.*** Tale servizio dovrebbe basarsi su un'analisi equa e sufficientemente estesa dei prodotti disponibili sul mercato e su un attento esame della situazione finanziaria del consumatore, delle sue preferenze e dei suoi obiettivi ***nel caso in cui la consulenza si fornita da un intermediario del credito non vincolato, o dall'interno dell'organizzazione del creditore o di un intermediario del credito vincolato,*** e ipotesi ragionevoli circa la situazione del consumatore per l'intera durata del prestito. Questa valutazione dovrebbe basarsi su informazioni aggiornate e ipotesi ragionevoli circa la situazione del consumatore per l'intera durata del prestito.

Gli Stati membri possono chiarire come dovrebbe essere valutata l'adeguatezza di un determinato prodotto per un consumatore nel quadro dell'offerta di consulenza. ***Il fatto di proporre al consumatore un'offerta vincolante con costituisce di per sé una consulenza.***

Or. en

Emendamento 244
Ślawomir Witold Nitras

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Per poter comprendere la natura del servizio offerto, il consumatore dovrebbe essere informato circa gli elementi che costituiscono una raccomandazione personalizzata su contratti di credito adeguati ai suoi bisogni specifici e alla sua situazione finanziaria ("consulenza"), e circa le condizioni alle quali questa viene o non viene fornita. Per garantire che al consumatore venga presentata una gamma di prodotti corrispondenti ai suoi bisogni ed alla sua situazione, i consulenti dovrebbero attenersi a *standard* generali. Tale servizio dovrebbe basarsi su un'analisi equa e sufficientemente estesa dei prodotti disponibili sul mercato *e su* un attento esame della situazione finanziaria del consumatore, delle sue preferenze e dei suoi obiettivi. Questa valutazione dovrebbe basarsi su informazioni aggiornate e ipotesi ragionevoli circa la situazione del consumatore per l'intera durata del prestito. Gli Stati membri possono chiarire come dovrebbe essere valutata l'adeguatezza di un determinato prodotto per un consumatore nel quadro dell'offerta di consulenza.

Emendamento

(31) Per poter comprendere la natura del servizio offerto, il consumatore dovrebbe essere informato circa gli elementi che costituiscono una raccomandazione personalizzata su contratti di credito adeguati ai suoi bisogni specifici e alla sua situazione finanziaria ("consulenza"), e circa le condizioni alle quali questa viene o non viene fornita. Per garantire che al consumatore venga presentata una gamma di prodotti corrispondenti ai suoi bisogni ed alla sua situazione, i consulenti dovrebbero attenersi a *norme* generali. Tale servizio dovrebbe basarsi su un'analisi equa e sufficientemente estesa ***dei prodotti che figurano nell'offerta dell'istituto di credito o dell'intermediario del credito vincolato nonché*** dei prodotti disponibili sul mercato, ***nel caso in cui la "consulenza" viene fornita da un intermediario del credito non vincolato. È inoltre richiesto*** un attento esame della situazione finanziaria del consumatore, delle sue preferenze e dei suoi obiettivi. Questa valutazione dovrebbe basarsi su informazioni aggiornate e ipotesi ragionevoli circa la situazione del consumatore per l'intera durata del prestito.

Gli Stati membri possono chiarire come dovrebbe essere valutata l'adeguatezza di un determinato prodotto per un consumatore nel quadro dell'offerta di consulenza.

Or. pl

Emendamento 245
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Per poter comprendere la natura del servizio offerto, il consumatore dovrebbe essere informato circa gli elementi che costituiscono una raccomandazione personalizzata su contratti di credito adeguati ai suoi bisogni specifici e alla sua situazione finanziaria ("consulenza"), e circa le condizioni alle quali questa viene o non viene fornita. Per garantire che al consumatore venga presentata una gamma di prodotti corrispondenti ai suoi bisogni ed alla sua situazione, i consulenti dovrebbero attenersi a *standard* generali. Tale servizio dovrebbe basarsi su un'analisi equa e sufficientemente estesa dei prodotti disponibili sul mercato e su un attento esame della situazione finanziaria del consumatore, delle sue preferenze e dei suoi obiettivi. Questa valutazione dovrebbe basarsi su informazioni aggiornate e ipotesi ragionevoli circa la situazione del consumatore per l'intera durata del prestito. Gli Stati membri possono chiarire come dovrebbe essere valutata l'adeguatezza di un determinato prodotto per un consumatore nel quadro dell'offerta di consulenza.

Emendamento

(31) Per poter comprendere la natura del servizio offerto, il consumatore dovrebbe essere informato circa gli elementi che costituiscono una raccomandazione personalizzata su contratti di credito adeguati ai suoi bisogni specifici e alla sua situazione finanziaria ("consulenza"), e circa le condizioni alle quali questa viene o non viene fornita. Per garantire che al consumatore venga presentata una gamma di prodotti corrispondenti ai suoi bisogni ed alla sua situazione, i consulenti dovrebbero attenersi a *norme* generali. Tale servizio dovrebbe basarsi su un'analisi equa e sufficientemente estesa dei prodotti disponibili sul mercato e su un attento esame della situazione finanziaria del consumatore, delle sue preferenze e dei suoi obiettivi. Questa valutazione dovrebbe basarsi su informazioni aggiornate e ipotesi ragionevoli circa la situazione del consumatore per l'intera durata del prestito. Gli Stati membri possono chiarire come dovrebbe essere valutata l'adeguatezza di un determinato prodotto per un consumatore nel quadro dell'offerta di consulenza. ***Tuttavia, tale servizio non deve comportare costi aggiuntivi per il consumatore.***

Emendamento 246
Burkhard Balz, Markus Ferber

Proposta di direttiva
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 bis) Gli Stati membri possono vietare al creditore o all'intermediario del credito di introdurre abbinamenti subordinando l'offerta di un contratto di credito all'acquisto di un'assicurazione o di altri prodotti finanziari da un determinato fornitore indicato dal creditore o dall'intermediario del credito, ad eccezione dell'apertura di un conto corrente. Gli Stati membri possono altresì vietare al creditore o all'intermediario del credito di introdurre abbinamenti subordinando l'offerta di un contratto di credito alla fornitura di servizi da parte di periti, notai, consulenti legali o altri prestatori di servizi indicati dal creditore o dall'intermediario del credito.

Or. de

Emendamento 247
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 bis) Ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva è necessario garantire che non solo la conclusione dei contratti di credito, ma anche la loro esecuzione avvenga in modo sano. Ciò richiede un certo grado di

flessibilità per garantire che il sistema finanziario risponda alle esigenze dei consumatori e mantenere al contempo gli istituti finanziari indenni.

È dunque opportuno, in linea con le raccomandazioni del Financial Stability Board, prevedere una flessibilità che consenta ai creditori e ai consumatori di gestire e ridurre i rischi cui sono esposti mentre il prestito è in essere, mediante il diritto alla flessibilità dei pagamenti, il diritto a riconvertire un contratto di credito nella valuta nazionale e il diritto opportunamente calibrato di rimborsare anticipatamente i prestiti.

È altresì opportuno prevedere disposizioni contrattuali per le situazioni in cui il creditore o il consumatore desideri trasferire il contratto di credito e permettere al consumatore di mantenere il contratto di credito fornendo garanzie collaterali diverse, a condizione che siano equivalenti.

Or. en

Emendamento 248
Nikolaos Chountis

Proposta di direttiva
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 bis) Dato che la decisione di accendere un prestito ipotecario è molto importante per il consumatore e tenuto conto della natura complessa di questi prodotti di credito, del conflitto di interessi che esiste sul mercato e dell'incapacità dei consumatori, talora, di valutare tali prodotti correttamente, gli Stati membri e le autorità statali competenti dovrebbero fornire ai cittadini consulenze indipendenti. Le informazioni dovrebbero

essere aggiornate e riguardare l'intera gamma dei prodotti disponibili sul mercato e la consulenza dovrebbe essere basata sulla situazione finanziaria del cittadino e sulle sue preferenze e obiettivi.

Or. el

Emendamento 249
Nikolaos Chountis

Proposta di direttiva
Considerando 31 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 ter) Per eliminare il fenomeno del "conflitto di interessi" e garantire l'obiettività della consulenza quando i consigli sono forniti da persone singole, sarebbe opportuno adottare misure per garantire l'indipendenza dagli enti creditizi e la trasparenza della remunerazione. Bisognerebbe altresì prendere provvedimenti per garantire la competenza professionale nel fornire consulenze specialistiche e determinati standard siano soddisfatti. Tale servizio dovrebbe essere basato su un'analisi completa ed equa dei prodotti disponibili sul mercato e dell'idoneità del prodotto alla situazione finanziaria, alle preferenze e agli obiettivi del consumatore.

Or. el

Emendamento 250
Nikolaos Chountis

Proposta di direttiva
Considerando 32

(32) La capacità di un consumatore di rimborsare il debito prima della scadenza del contratto di credito può svolgere un ruolo importante nel promuovere la concorrenza sul mercato unico e la libera circolazione dei cittadini dell'UE. Tuttavia, tra i principi e le condizioni nazionali alle quali i consumatori possono rimborsare e le condizioni alle quali il rimborso anticipato può avvenire esistono differenze sostanziali. Data la varietà dei meccanismi di finanziamento ipotecario e la gamma di prodotti disponibili, determinati standard a livello UE relativi al rimborso anticipato del credito sono essenziali per garantire ai consumatori la possibilità di liberarsi dei loro obblighi prima della data concordata nel contratto di credito e per dare loro la fiducia necessaria a cercare i prodotti più adatti ai loro bisogni. Gli Stati membri dovrebbero quindi garantire, o per via legislativa o attraverso clausole contrattuali, che i consumatori abbiano – per legge o per contratto – il diritto di effettuare il rimborso anticipato. Gli Stati membri, tuttavia, dovrebbero poter definire le condizioni per l'esercizio di tale diritto. Tra queste condizioni possono figurare restrizioni temporali sull'esercizio del diritto, trattamenti diversi a seconda del tipo di tasso debitore (fisso o variabile), restrizioni relative alle condizioni alle quali il diritto può essere esercitato. Gli Stati membri potrebbero altresì prevedere che il creditore abbia diritto ad un indennizzo equo ed obiettivamente giustificato per i potenziali costi direttamente connessi al rimborso anticipato del credito. In ogni caso, se il rimborso anticipato cade in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso, l'esercizio del diritto può essere subordinato all'esistenza di uno speciale interesse da parte del consumatore, ad

soppresso

esempio in caso di divorzio o disoccupazione. Se uno Stato membro sceglie di stabilire tali condizioni, esse non dovrebbero rendere l'esercizio del diritto eccessivamente difficile o oneroso per il consumatore.

Or. el

Emendamento 251
Burkhard Balz, Markus Ferber

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione

(32) La capacità di un consumatore di rimborsare il debito prima della scadenza del contratto di credito può svolgere un ruolo importante nel promuovere la concorrenza sul mercato unico e la libera circolazione dei cittadini dell'UE. Tuttavia, tra i principi e le condizioni nazionali alle quali i consumatori possono rimborsare e le condizioni alle quali il rimborso anticipato può avvenire esistono differenze sostanziali. Data la varietà dei meccanismi di finanziamento ipotecario e la gamma di prodotti disponibili, determinati standard a livello UE relativi al rimborso anticipato del credito sono essenziali per garantire ai consumatori la possibilità di liberarsi dei loro obblighi prima della data concordata nel contratto di credito e per dare loro la fiducia necessaria a cercare i prodotti più adatti ai loro bisogni. Gli Stati membri dovrebbero quindi garantire, o per via legislativa o attraverso clausole contrattuali, che i consumatori abbiano – per legge o per contratto – il diritto di effettuare il rimborso anticipato. Gli Stati membri, *tuttavia*, dovrebbero poter definire le condizioni per l'esercizio di tale diritto. Tra queste condizioni possono figurare restrizioni temporali sull'esercizio del

Emendamento

(32) La capacità di un consumatore di rimborsare il debito prima della scadenza del contratto di credito può svolgere un ruolo importante nel promuovere la concorrenza sul mercato unico e la libera circolazione dei cittadini dell'UE. Tuttavia, tra i principi e le condizioni nazionali alle quali i consumatori possono rimborsare e le condizioni alle quali il rimborso anticipato può avvenire esistono differenze sostanziali. Data la varietà dei meccanismi di finanziamento ipotecario e la gamma di prodotti disponibili, determinati standard a livello UE relativi al rimborso anticipato del credito sono essenziali per garantire ai consumatori la possibilità di liberarsi dei loro obblighi prima della data concordata nel contratto di credito e per dare loro la fiducia necessaria a cercare i prodotti più adatti ai loro bisogni. Gli Stati membri dovrebbero quindi garantire, o per via legislativa o attraverso clausole contrattuali, che i consumatori abbiano – per legge o per contratto – il diritto di effettuare il rimborso anticipato *nel rispetto del principio del carattere vincolante del periodo di applicazione del tasso debitore fisso concordato*. Gli Stati membri dovrebbero poter definire le

diritto, trattamenti diversi a seconda del tipo di tasso debitore (fisso o variabile), restrizioni relative alle condizioni alle quali il diritto può essere esercitato. Gli Stati membri potrebbero altresì prevedere che il creditore abbia diritto ad un indennizzo equo ed obiettivamente giustificato per i potenziali costi direttamente connessi al rimborso anticipato del credito. In ogni caso, se il rimborso anticipato cade in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso, l'esercizio del diritto può essere subordinato all'esistenza di uno speciale interesse da parte del consumatore, ad esempio in caso di divorzio o disoccupazione. ***Se uno Stato membro sceglie di stabilire tali condizioni, esse non dovrebbero rendere l'esercizio del diritto eccessivamente difficile o oneroso per il consumatore.***

condizioni per l'esercizio di tale diritto. Tra queste condizioni possono figurare restrizioni temporali sull'esercizio del diritto, trattamenti diversi a seconda del tipo di tasso debitore (fisso o variabile), restrizioni relative alle condizioni alle quali il diritto può essere esercitato. Gli Stati membri potrebbero altresì prevedere che il creditore abbia diritto ad un indennizzo equo ed obiettivamente giustificato per i potenziali costi direttamente connessi al rimborso anticipato del credito, ***ivi compresa la perdita degli interessi.*** In ogni caso, se il rimborso anticipato cade in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso, l'esercizio del diritto può essere subordinato all'esistenza di uno speciale interesse da parte del consumatore, ad esempio in caso di divorzio o disoccupazione.

Or. de

Emendamento 252 **Philippe De Backer**

Proposta di direttiva **Considerando 32**

Testo della Commissione

(32) La capacità di un consumatore di rimborsare il debito prima della scadenza del contratto di credito può svolgere un ruolo importante nel promuovere la concorrenza sul mercato unico e la libera circolazione dei cittadini dell'UE. Tuttavia, tra i principi e le condizioni nazionali alle quali i consumatori possono rimborsare e le condizioni alle quali il rimborso anticipato può avvenire esistono differenze sostanziali. Data la varietà dei meccanismi di finanziamento ipotecario e la gamma di prodotti disponibili, determinati standard a livello UE relativi al rimborso anticipato del credito sono essenziali per garantire ai

Emendamento

(32) La capacità di un consumatore di rimborsare il debito prima della scadenza del contratto di credito può svolgere un ruolo importante nel promuovere la concorrenza sul mercato unico e la libera circolazione dei cittadini dell'UE. Tuttavia, tra i principi e le condizioni nazionali alle quali i consumatori possono rimborsare e le condizioni alle quali il rimborso anticipato può avvenire esistono differenze sostanziali. Data la varietà dei meccanismi di finanziamento ipotecario e la gamma di prodotti disponibili, determinati standard a livello UE relativi al rimborso anticipato del credito sono essenziali per garantire ai

consumatori la possibilità di liberarsi dei loro obblighi prima della data concordata nel contratto di credito e per dare loro la fiducia necessaria a cercare i prodotti più adatti ai loro bisogni. Gli Stati membri dovrebbero quindi garantire, *o per via legislativa o attraverso clausole contrattuali*, che i consumatori abbiano – per legge o per contratto – il diritto di effettuare il rimborso anticipato. ***Gli Stati membri, tuttavia, dovrebbero poter definire le condizioni per l'esercizio di tale diritto. Tra queste condizioni possono figurare restrizioni temporali sull'esercizio del diritto, trattamenti diversi*** a seconda del tipo di tasso debitore (fisso o variabile), restrizioni relative alle condizioni alle quali il diritto può essere esercitato. Gli Stati membri ***potrebbero altresì prevedere*** che il creditore abbia diritto ad un indennizzo equo ed obiettivamente giustificato per i ***potenziali*** costi direttamente connessi al rimborso anticipato del credito. In ogni caso, se il rimborso anticipato cade in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso, l'esercizio del diritto può essere subordinato all'esistenza di ***uno speciale*** interesse da parte del consumatore, ad esempio in caso di divorzio o disoccupazione. Se uno Stato membro sceglie di stabilire tali condizioni, esse non dovrebbero rendere l'esercizio del diritto eccessivamente difficile o oneroso per il consumatore.

consumatori la possibilità di liberarsi dei loro obblighi prima della data concordata nel contratto di credito e per dare loro la fiducia necessaria a cercare i prodotti più adatti ai loro bisogni. Gli Stati membri dovrebbero quindi garantire che i consumatori abbiano – per legge o per contratto – il diritto di effettuare il rimborso anticipato, ***definendo le condizioni*** a seconda del tipo di tasso debitore (fisso o variabile), restrizioni relative alle condizioni alle quali il diritto può essere esercitato. Gli Stati membri ***dovrebbero garantire*** che il creditore abbia diritto ad un indennizzo equo ed obiettivamente giustificato per i costi ***e le perdite potenziali*** direttamente connessi al rimborso anticipato del credito. ***Lo Stato membro dovrebbe garantire che il consumatore sia informato di tale indennizzo prima di concludere il contratto ipotecario e che l'indennizzo sia inserito nelle condizioni contrattuali.*** In ogni caso, se il rimborso anticipato cade in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso, l'esercizio del diritto può essere subordinato all'esistenza di ***un*** interesse ***legittimo*** da parte del consumatore, ad esempio in caso di divorzio o disoccupazione. Se uno Stato membro sceglie di stabilire tali condizioni, esse non dovrebbero rendere l'esercizio del diritto eccessivamente difficile o oneroso per il consumatore.

Or. en

Emendamento 253
Alfredo Pallone

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione

(32) La capacità di un consumatore di

Emendamento

(32) La capacità di un consumatore di

rimborsare il debito prima della scadenza del contratto di credito può svolgere un ruolo importante nel promuovere la concorrenza sul mercato unico e la libera circolazione dei cittadini dell'UE. Tuttavia, tra i principi e le condizioni nazionali alle quali i consumatori possono rimborsare e le condizioni alle quali il rimborso anticipato può avvenire esistono differenze sostanziali. Data la varietà dei meccanismi di finanziamento ipotecario e la gamma di prodotti disponibili, determinati standard a livello UE relativi al rimborso anticipato del credito sono essenziali per garantire ai consumatori la possibilità di liberarsi dei loro obblighi prima della data concordata nel contratto di credito e per dare loro la fiducia necessaria a cercare i prodotti più adatti ai loro bisogni. Gli Stati membri dovrebbero quindi garantire, o per via legislativa o attraverso clausole contrattuali, che i consumatori abbiano – per legge o per contratto – il diritto di effettuare il rimborso anticipato. Gli Stati membri, tuttavia, dovrebbero poter definire le condizioni per l'esercizio di tale diritto. Tra queste condizioni possono figurare restrizioni temporali sull'esercizio del diritto, trattamenti diversi a seconda del tipo di tasso debitore (fisso o variabile), restrizioni relative alle condizioni alle quali il diritto può essere esercitato. Gli Stati membri **potrebbero altresì prevedere** che il creditore abbia diritto ad un indennizzo equo ed obiettivamente giustificato per i potenziali costi direttamente connessi al rimborso anticipato del credito. In ogni caso, se il rimborso anticipato cade in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso, l'esercizio del diritto può essere subordinato all'esistenza di uno speciale interesse da parte del consumatore, ad esempio in caso di divorzio o disoccupazione. Se uno Stato membro sceglie di stabilire tali condizioni, esse non dovrebbero rendere l'esercizio del diritto eccessivamente difficile o oneroso per il

rimborsare il debito prima della scadenza del contratto di credito può svolgere un ruolo importante nel promuovere la concorrenza sul mercato unico e la libera circolazione dei cittadini dell'UE. Tuttavia, tra i principi e le condizioni nazionali alle quali i consumatori possono rimborsare e le condizioni alle quali il rimborso anticipato può avvenire esistono differenze sostanziali. Data la varietà dei meccanismi di finanziamento ipotecario e la gamma di prodotti disponibili, determinati standard a livello UE relativi al rimborso anticipato del credito sono essenziali per garantire ai consumatori la possibilità di liberarsi dei loro obblighi prima della data concordata nel contratto di credito e per dare loro la fiducia necessaria a cercare i prodotti più adatti ai loro bisogni. Gli Stati membri dovrebbero quindi garantire, o per via legislativa o attraverso clausole contrattuali, che i consumatori abbiano – per legge o per contratto – il diritto di effettuare il rimborso anticipato. Gli Stati membri, tuttavia, dovrebbero poter definire le condizioni per l'esercizio di tale diritto. Tra queste condizioni possono figurare restrizioni temporali sull'esercizio del diritto, trattamenti diversi a seconda del tipo di tasso debitore (fisso o variabile), restrizioni relative alle condizioni alle quali il diritto può essere esercitato. Gli Stati membri **dovrebbero garantire** che il creditore abbia diritto ad un indennizzo equo ed obiettivamente giustificato per i potenziali costi direttamente connessi al rimborso anticipato del credito. In ogni caso, se il rimborso anticipato cade in un periodo per il quale il tasso debitore è fisso, l'esercizio del diritto può essere subordinato all'esistenza di uno speciale interesse da parte del consumatore, ad esempio in caso di divorzio o disoccupazione. Se uno Stato membro sceglie di stabilire tali condizioni, esse non dovrebbero rendere l'esercizio del diritto eccessivamente difficile o oneroso per il

consumatore.

consumatore.

Or. en

Emendamento 254
Burkhard Balz, Markus Ferber

Proposta di direttiva
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(32 bis) Gli Stati membri possono assicurare che gli erogatori di prestiti consentano ai mutuatari di conservare un contratto di credito quando cambiano casa a condizione che il valore del nuovo immobile sia sufficiente per costituire la garanzia collaterale richiesta dal contratto di credito e quando le condizioni necessarie per considerare equivalenti le garanzie collaterali, di cui al paragrafo 2, sono state soddisfatte. Ciascuno Stato membro può prendere le misure atte a garantire che, se conformemente alla legislazione nazionale un contratto di credito relativo a un immobile residenziale situato in un altro Stato membro è considerato equivalente a un contratto di credito relativo a un immobile residenziale situato nel suo territorio allo scopo di costituire un pool di strumenti finanziari da scambiare sui mercati secondari, i due contratti di credito siano considerati equivalenti anche ai fini del paragrafo 1. Al fine di garantire un'armonizzazione coerente del diritto di portabilità, l'EBA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione intesi a precisare ulteriormente le condizioni richieste per considerare equivalente la garanzia collaterale in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.

Or. de

Emendamento 255
Udo Bullmann, Peter Simon

Proposta di direttiva
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(32 bis) Il consumatore ha il diritto di liberarsi dagli obblighi che gli derivano da un contratto di credito prima della scadenza di tale contratto. Nel caso di contratti di credito a tasso debitore fisso, lo Stato membro può subordinare l'esercizio del diritto all'esistenza di un interesse valido del consumatore, quale la cessione dell'immobile per ragioni personali (trasloco, disoccupazione, malattie, divorzio ecc.). La ricerca di un tasso debitore inferiore non può essere considerata un interesse valido.

Or. de

Emendamento 256
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(32 bis) Dallo studio commissionato dal G20 in risposta alla crisi finanziaria è emerso che possono sorgere problemi quando l'immobile residenziale è valutato in modo improprio e quando non è chiaro il ruolo dell'immobile quale garanzia per un mutuo o uno strumento finanziario. Questi problemi possono avere implicazioni per i singoli consumatori, per la stabilità finanziaria e per l'economia in senso lato. Gli Stati membri sono pertanto invitati a controllare da vicino

l'applicazione delle norme internazionali esistenti all'atto della valutazione di un immobile.

Or. en

Emendamento 257
Nikolaos Chountis

Proposta di direttiva
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(32 bis) Dato che i cittadini e le imprese non si trovano nella medesima situazione, il livello di protezione per i cittadini deve essere aumentato. Per meglio tutelare i diritti dei consumatori occorre attuare disposizioni specifiche che salvaguardino il diritto al rimborso anticipato dei debiti senza penali o costi ingiustificati per i consumatori. Gli Stati membri dovrebbero altresì prevedere penali severe in caso di offerta di tassi d'interesse falsi e fuorvianti e fissare limiti massimi per i tassi d'interesse, al fine di mantenere i tassi d'interesse dei crediti ipotecari quanto più bassi possibile ed eliminare l'usura.

Or. el

Emendamento 258
Burkhard Balz, Markus Ferber

Proposta di direttiva
Considerando 32 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(32 ter) Gli Stati membri possono prevedere che, se un contratto di credito è relativo a un prestito in valuta estera, il

consumatore abbia il diritto di convertirlo nella valuta dello Stato membro entro un periodo di tempo ragionevole. Gli Stati membri possono altresì prendere le disposizioni necessarie per far sì che il creditore abbia il diritto di ottenere un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per i costi potenziali direttamente connessi con l'esercizio del diritto, ma non autorizzano il creditore a imporre una penale per tale esercizio.

Or. de

Emendamento 259
Udo Bullmann, Peter Simon

Proposta di direttiva
Considerando 32 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(32 ter) L'indennizzo per il rimborso anticipato di un contratto di credito a tasso debitore fisso deve essere oggettivamente giustificato e calcolato in modo trasparente. Il calcolo dell'indennizzo deve tener conto anche degli eventuali vantaggi per il creditore, per esempio se il rimborso anticipato cade in un periodo che presenta condizioni di mercato favorevoli per il creditore.

Or. de

Emendamento 260
Nikolaos Chountis

Proposta di direttiva
Considerando 32 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(32 ter) Il problema principale sul

mercato immobiliare emerge nella fase successiva alla firma del contratto di credito e dipende dalla concorrenza tra le banche e dalla logica della massimizzazione dei profitti. Le banche hanno adottato "prodotti innovativi" il cui collegamento ai prestiti ipotecari ha prodotto, alla fine, la cosiddetta "bolla" immobiliare. Per promuovere un comportamento sano, trasparente e sostenibile nell'ambito dei prestiti, pertanto, è necessario edificare barriere che evitino la cartolarizzazione di tali prodotti e vietare la possibilità di rivenderli.

Or. el

Emendamento 261
Burkhard Balz, Markus Ferber

Proposta di direttiva
Considerando 32 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(32 ter) Gli Stati membri provvedono affinché i creditori autorizzino i consumatori a effettuare senza penali pagamenti superiori all'importo stabilito dalla struttura di ammortamento del prestito contenuta nel contratto di credito e abbiano in tal modo il diritto di anticipare in futuro i pagamenti previsti dalla struttura di ammortamento fino al valore di cui hanno precedentemente superato l'importo richiesto.

Or. de

Emendamento 262
Burkhard Balz, Markus Ferber

Proposta di direttiva
Considerando 32 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(32 quinquies) Gli Stati membri possono prevedere che, per coprire i rischi legati alla vecchiaia o al pensionamento, le parti di un contratto di credito possano decidere di convertire il contratto in un prestito vitalizio ipotecario ("reverse mortgage") o in un altro contratto di credito in virtù del quale al consumatore viene anticipata o versata periodicamente una somma di denaro per consentire l'accesso al capitale a partire dall'immobile residenziale, somma che sarà alla fine rimborsata con i corrispettivi di vendita dell'immobile residenziale.

Or. de

Emendamento 263
Burkhard Balz, Markus Ferber

Proposta di direttiva
Considerando 32 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono prevedere che i creditori possano trasferire contratti di credito o portafogli di contratti di credito ad altri istituti finanziari senza il consenso del consumatore nella misura in cui le condizioni di prestito non sono modificate a suo detrimento. Il presente paragrafo non pregiudica l'articolo 122 bis della direttiva 2006/48/CE. Gli Stati membri assicurano che i portafogli di prestiti ipotecari siano trasferibili a un nuovo soggetto erogante senza bisogno di registrare un nuovo contratto ipotecario per ciascun prestito del portafoglio trasferito. Gli Stati membri possono

altresì prevedere che i consumatori abbiano anch'essi il diritto di trasferire un contratto di credito a un nuovo creditore che è disposto ad accettare il trasferimento e che propone al consumatore un'offerta vincolante, a condizione che:

(a) l'offerta vincolante migliori in modo significativo le condizioni economiche per il consumatore attraverso una maggiorazione del tasso di interesse di almeno 100 punti base o un'estensione o una riduzione di più di un terzo della durata del periodo di rimborso per il debito residuo;

(b) il creditore rifiuti di proporre, prima della scadenza dell'offerta proposta dal nuovo creditore, un'offerta vincolante che corrisponda almeno ai termini dell'offerta vincolante proposta dal nuovo creditore; e

(c) il creditore riceva un indennizzo adeguato, se del caso, in conformità della legislazione nazionale. Gli Stati membri garantiscono che in detti casi l'indennizzo non penalizzi il consumatore e che, se il contratto di credito è stato in vigore per cinque anni, non sia superiore all'1% del debito residuo.

Or. de

Emendamento 264
Burkhard Balz, Markus Ferber

Proposta di direttiva
Considerando 32 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(32 septies) Gli Stati membri consentono il trasferimento da un mutuatario a un consumatore di un contratto di credito che rientrerebbe nel campo di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, se fosse trasferito al consumatore

parallelamente alla vendita di un bene immobile, a condizione che il creditore abbia proceduto a una valutazione del merito creditizio del consumatore in conformità dell'articolo 14 e non abbia espresso un giudizio negativo sulla sua capacità di rimborso, e a condizione che abbia proposto al consumatore un'offerta vincolante prima del trasferimento del contratto di credito.

Gli Stati membri vietano al promotore immobiliare di subordinare la vendita di un bene immobile costruito o progettato al trasferimento al consumatore di un contratto di credito che rientrerebbe nel campo di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, se fosse trasferito al consumatore.

Or. de

Emendamento 265
Burkhard Balz, Markus Ferber

Proposta di direttiva
Considerando 32 octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(32 octies) Gli Stati membri possono provvedere a che i creditori facciano prova di una ragionevole indulgenza e compiano sforzi diligenti in vista del raggiungimento di una soluzione negoziata prima di dare avvio a procedure di pignoramento in relazione ai contratti di credito.

Gli Stati membri possono mantenere o introdurre requisiti in relazione alle procedure da seguire o alle opzioni che devono essere esplorate prima di dare avvio a procedure di pignoramento in relazione a un immobile situato nel loro territorio. Nei casi in cui il mutuatario ha rimborsato una parte sostanziale o la

maggior parte del prestito durante un lungo periodo, dette opzioni dovrebbero includere la modifica provvisoria dell'accordo contrattuale concluso tra il creditore e il consumatore.

Gli Stati membri possono vietare sanzioni per inadempimento che vadano ad aggiungersi al rimborso della parte insoluta del mutuo se l'inadempimento risulta da circostanze che sfuggono al controllo del mutuatario o se la sanzione non è proporzionata o è calcolata tenendo conto della parte del mutuo che non è oggetto di inadempimento.

Gli Stati membri possono ammettere che la restituzione del collaterale sia sufficiente per rimborsare il prestito perlomeno quando una clausola di questo tipo è stata espressamente decisa dalle parti del contratto di credito.

Gli Stati membri possono assicurare che, se sono state avviate le procedure di pignoramento, il soggetto erogante accrediti al consumatore quale valore del collaterale un valore almeno equivalente alla stima più recente effettuata conformemente ai requisiti minimi per il riconoscimento delle garanzie immobiliari stabiliti nell'allegato VIII, parte 2, punto 8, della direttiva 2006/48/CE.

Se i finanziatori di mutui ipotecari su immobili residenziali ricorrono pienamente agli attivi del consumatore dopo che sono state completate le procedure di pignoramento e se rimane un debito residuo, gli Stati membri provvedono affinché il sequestro della retribuzione, della pensione di anzianità o di prestazioni equivalenti sia limitato così da preservare un reddito minimo sufficiente a garantire un livello di vita adeguato.

Or. de

Emendamento 266
Burkhard Balz, Markus Ferber

Proposta di direttiva
Considerando 32 nonies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(32 nonies) Gli Stati membri possono garantire che i periti che effettuano le valutazioni dell'immobile residenziale utilizzate per determinare il valore del collaterale nei contratti di credito siano competenti sotto il profilo professionale.

Gli Stati membri possono provvedere a che sia istituito e regolarmente aggiornato un registro pubblico dei periti ritenuti professionalmente competenti.

Gli Stati membri possono assicurare che i periti che effettuano le valutazioni utilizzate dal creditore per determinare il valore del collaterale siano sufficientemente indipendenti dal creditore stesso, dal mutuatario e, se del caso, dall'intermediario del credito, in vista di una valutazione oggettiva e imparziale.

Gli Stati membri possono specificare ulteriori criteri da utilizzare per determinare la competenza professionale dei periti. Detti criteri non includono l'obbligo per il perito di essere stabilito nel loro territorio.

Or. de

Emendamento 267
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione

Emendamento

34. Gli intermediari del credito dovrebbero

34. Gli intermediari del credito dovrebbero

essere registrati presso l'autorità competente dello Stato membro nel quale hanno la propria **residenza o la propria** sede principale, a condizione di essere stati autorizzati sulla base di rigorosi requisiti professionali attinenti alla competenza, all'onorabilità e alla copertura della responsabilità civile professionale. Per promuovere la fiducia dei consumatori nei confronti degli intermediari del credito, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli intermediari del credito autorizzati siano sottoposti ad una vigilanza continua e completa da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine. Tali requisiti dovrebbero applicarsi almeno a livello degli intermediari del credito in quanto persone giuridiche. Gli Stati membri, tuttavia, possono chiarire se questi requisiti per l'autorizzazione e la successiva registrazione si applichino anche alle persone fisiche, ossia ai singoli dipendenti dell'intermediario del credito.

essere registrati presso l'autorità competente dello Stato membro nel quale hanno la propria sede principale **e, per le persone giuridiche, la propria sede sociale**, a condizione di essere stati autorizzati sulla base di rigorosi requisiti professionali attinenti alla competenza, all'onorabilità e alla copertura della responsabilità civile professionale. Per promuovere la fiducia dei consumatori nei confronti degli intermediari del credito, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli intermediari del credito autorizzati siano sottoposti ad una vigilanza continua e completa da parte dell'autorità competente dello Stato membro di origine. Tali requisiti dovrebbero applicarsi almeno a livello degli intermediari del credito in quanto persone giuridiche. Gli Stati membri, tuttavia, possono chiarire se questi requisiti per l'autorizzazione e la successiva registrazione si applichino anche alle persone fisiche, ossia ai singoli dipendenti dell'intermediario del credito.

Or. en

Emendamento 268

Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di direttiva

Considerando 39

Testo della Commissione

(39) Per tener conto dell'andamento dei mercati dei crediti per immobili residenziali o dell'evoluzione dei prodotti creditizi, nonché di fenomeni economici quali l'inflazione, e per dare ulteriori spiegazioni su come rispondere ad alcuni dei requisiti contenuti nella presente direttiva, **la** Commissione dovrebbe **poter** adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. **In particolare, la**

Emendamento

(39) **Per garantire una coerente armonizzazione**, per tener conto dell'andamento dei mercati dei crediti per immobili residenziali o dell'evoluzione dei prodotti creditizi, nonché di fenomeni economici quali l'inflazione, e per dare ulteriori spiegazioni su come rispondere ad alcuni dei requisiti contenuti nella presente direttiva, **si** dovrebbe **riconoscere alla** Commissione **la facoltà di** adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del

Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adottare atti delegati per specificare i dettagli relativi ai requisiti professionali applicabili ai dipendenti dei creditori ed agli intermediari del credito, per precisare i criteri applicati per valutare il merito di credito del consumatore e per garantire che i prodotti di credito non siano inadeguati per il consumatore, e per armonizzare ulteriormente termini chiave quali "inadempimento", i criteri di registrazione e le condizioni di elaborazione dei dati da applicare alle banche dati relative ai crediti.

trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ***soprattutto in merito ai*** dettagli relativi ai requisiti professionali applicabili ai dipendenti dei creditori ed agli intermediari del credito, per precisare i criteri applicati per valutare il merito di credito del consumatore e per garantire che i prodotti di credito non siano inadeguati per il consumatore, e per armonizzare ulteriormente termini chiave quali "inadempimento", i criteri di registrazione e le condizioni di elaborazione dei dati da applicare alle banche dati relative ai crediti. ***È particolarmente importante che nel corso delle attività preparatorie la Commissione effettui le opportune consultazioni, anche con gli esperti. Nel corso della preparazione e dell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione deve garantire che i relativi documenti pervengano contestualmente, in tempo debito e in modo adeguato, al Parlamento e al Consiglio europeo.***

Or. hu

Emendamento 269
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione

40. Per tener conto dell'andamento dei mercati dei crediti relativi a immobili residenziali, compresi i prodotti disponibili, la Commissione dovrebbe essere abilitata ad adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare il contenuto delle informazioni di base da includere nella pubblicità, il contenuto e il formato del Prospetto informativo europeo standardizzato (ESIS), il contenuto delle informazioni

Emendamento

soppresso

fornite dagli intermediari del credito, la formula e le ipotesi usate per calcolare il tasso annuale effettivo globale ed i criteri di cui tener conto per la valutazione del merito di credito del consumatore.

Or. en

Emendamento 270

Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva

Considerando 40

Testo della Commissione

(40) Per tener conto dell'andamento dei mercati dei crediti relativi a immobili residenziali, compresi i prodotti disponibili, *la* Commissione dovrebbe essere *abilitata ad* adottare *atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea* per modificare *il contenuto delle informazioni di base da includere nella pubblicità, il contenuto e il formato del Prospetto informativo europeo standardizzato (ESIS), il contenuto delle informazioni fornite dagli intermediari del credito, la formula e* le ipotesi usate per calcolare il tasso annuale effettivo globale *ed i criteri di cui tener conto per la valutazione del merito di credito del consumatore.*

Emendamento

(40) Per tenere conto dell'andamento dei mercati dei crediti relativi a immobili residenziali, compresi i prodotti disponibili, *alla* Commissione dovrebbe essere *delegato il potere di* adottare *norme tecniche di regolamentazione* per modificare le ipotesi usate per calcolare il tasso annuale effettivo globale.

Or. fr

Emendamento 271

Burkhard Balz, Markus Ferber

Proposta di direttiva

Considerando 44

Testo della Commissione

(44) Il buon funzionamento della presente direttiva dovrà essere verificato, come anche il progresso nella creazione di un mercato interno caratterizzato da una protezione elevata del consumatore nei confronti dei contratti di credito relativi agli immobili residenziali. La Commissione dovrebbe pertanto riesaminare la direttiva cinque anni dopo il termine stabilito per il suo recepimento. Il riesame dovrebbe prevedere, tra l'altro, un'analisi dell'evoluzione del mercato per gli enti non creditizi che forniscono contratti di credito relativi ad immobili residenziali e una valutazione della necessità di ulteriori misure, tra le quali un regime di passaporto per tali enti non creditizi, una valutazione della necessità di introdurre diritti e obblighi rispetto alla fase postcontrattuale dei contratti di credito, e una valutazione dell'opportunità di estendere il campo di applicazione fino a includere la concessione di prestiti a piccole società.

Emendamento

(44) Il buon funzionamento della presente direttiva dovrà essere verificato, come anche il progresso nella creazione di un mercato interno caratterizzato da una protezione elevata del consumatore nei confronti dei contratti di credito relativi agli immobili residenziali. La Commissione dovrebbe pertanto riesaminare la direttiva cinque anni dopo il termine stabilito per il suo recepimento. Il riesame dovrebbe prevedere, tra l'altro, un'analisi dell'evoluzione del mercato per gli enti non creditizi che forniscono contratti di credito relativi ad immobili residenziali e una valutazione della necessità di ulteriori misure, tra le quali un regime di passaporto per tali enti non creditizi, una valutazione della necessità di introdurre diritti e obblighi rispetto alla fase postcontrattuale dei contratti di credito, e una valutazione dell'opportunità di estendere il campo di applicazione fino a includere la concessione di prestiti a piccole società. ***La Commissione dovrebbe, inoltre, valutare se gli Stati membri non debbano prendere misure volte a sensibilizzare il consumatore circa un'assunzione e una gestione responsabile del credito, in particolare per i contratti di credito.***

Or. de

Emendamento 272
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Considerando 44

Testo della Commissione

44. Il buon funzionamento della presente direttiva dovrà essere verificato, come

Emendamento

44. Il buon funzionamento della presente direttiva dovrà essere verificato, come

anche il progresso nella creazione di un mercato interno caratterizzato da una protezione elevata del consumatore nei confronti dei contratti di credito relativi agli immobili residenziali. La Commissione dovrebbe pertanto riesaminare la direttiva cinque anni dopo il termine stabilito per il suo recepimento. Il riesame dovrebbe prevedere, tra l'altro, un'analisi dell'evoluzione del mercato per gli enti non creditizi che forniscono contratti di credito relativi ad immobili residenziali e una valutazione della necessità di ulteriori misure, tra le quali un regime di passaporto per tali enti non creditizi, **una** valutazione della necessità di introdurre diritti e obblighi rispetto alla fase postcontrattuale dei contratti di credito, e una valutazione dell'opportunità di estendere il campo di applicazione fino a includere la concessione di prestiti a piccole società.

anche il progresso nella creazione di un mercato interno caratterizzato da una protezione elevata del consumatore nei confronti dei contratti di credito relativi agli immobili residenziali. La Commissione dovrebbe pertanto riesaminare la direttiva cinque anni dopo il termine stabilito per il suo recepimento. Il riesame dovrebbe prevedere, tra l'altro, un'analisi dell'evoluzione del mercato per gli enti non creditizi che forniscono contratti di credito relativi ad immobili residenziali e una valutazione ***d'impatto sulle implicazioni dei rimborsi anticipati e un possibile massimale per l'indennizzo.*** Una valutazione della necessità di introdurre diritti e obblighi rispetto alla fase postcontrattuale dei contratti di credito, e una valutazione dell'opportunità di estendere il campo di applicazione fino a includere la concessione di prestiti a piccole società ***sono previste.***

Or. en

Emendamento 273
Ślawomir Witold Nitras

Proposta di direttiva
Considerando 44

Testo della Commissione

(44) Il buon funzionamento della presente direttiva dovrà essere verificato, come anche il progresso nella creazione di un mercato interno caratterizzato da una protezione ***elevata*** del consumatore nei confronti dei contratti di credito relativi agli immobili residenziali. La Commissione dovrebbe pertanto riesaminare la direttiva cinque anni dopo il termine stabilito per il suo recepimento. Il riesame dovrebbe prevedere, tra l'altro, un'analisi dell'evoluzione del mercato per gli enti non creditizi che forniscono

Emendamento

(44) Il buon funzionamento della presente direttiva dovrà essere verificato, come anche il progresso nella creazione di un mercato interno caratterizzato da una protezione ***adeguata*** del consumatore nei confronti dei contratti di credito relativi agli immobili residenziali. La Commissione dovrebbe pertanto riesaminare la direttiva cinque anni dopo il termine stabilito per il suo recepimento. Il riesame dovrebbe prevedere, tra l'altro, un'analisi dell'evoluzione del mercato per gli enti non creditizi che forniscono

contratti di credito relativi ad immobili residenziali e una valutazione della necessità di ulteriori misure, tra le quali un regime di passaporto per tali enti non creditizi, una valutazione della necessità di introdurre diritti e obblighi rispetto alla fase postcontrattuale dei contratti di credito, e una valutazione dell'opportunità di estendere il campo di applicazione fino a includere la concessione di prestiti a piccole società.

contratti di credito relativi ad immobili residenziali e una valutazione della necessità di ulteriori misure, tra le quali un regime di passaporto per tali enti non creditizi, una valutazione della necessità di introdurre diritti e obblighi rispetto alla fase postcontrattuale dei contratti di credito, e una valutazione dell'opportunità di estendere il campo di applicazione fino a includere la concessione di prestiti a piccole società.

Or. pl

Emendamento 274
Slawomir Witold Nitras

Proposta di direttiva
Considerando 45

Testo della Commissione

(45) Iniziative intraprese dai soli Stati membri rischiano di dar vita a regolamentazioni diverse, che potrebbero compromettere o creare nuovi ostacoli al buon funzionamento del mercato interno. Poiché l'obiettivo di un mercato interno dei contratti di credito per gli immobili residenziali efficiente, competitivo e caratterizzato da un livello *elevato* di protezione del consumatore non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e quindi, in ragione dell'efficacia dell'azione, può essere realizzato meglio a livello UE, l'UE può intervenire, conformemente al principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento

(45) Iniziative intraprese dai soli Stati membri rischiano di dar vita a regolamentazioni diverse, che potrebbero compromettere o creare nuovi ostacoli al buon funzionamento del mercato interno. Poiché l'obiettivo di un mercato interno dei contratti di credito per gli immobili residenziali efficiente, competitivo e caratterizzato da un livello *adeguato* di protezione del consumatore non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e quindi, in ragione dell'efficacia dell'azione, può essere realizzato meglio a livello UE, l'UE può intervenire, conformemente al principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Or. pl

Emendamento 275
Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica

Proposta di direttiva
Considerando 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

45 bis. Tutte le disposizioni previste dalla presente direttiva riguardo alla sua applicazione da parte degli Stati membri si estendono alle regioni che dispongono di competenze legislative in materia.

Or. en

Emendamento 276
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva si propone di definire un quadro per alcuni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti contratti di credito relativi a immobili residenziali per i consumatori e alcuni aspetti dei requisiti prudenziali e di vigilanza per gli intermediari del credito e i creditori.

La presente direttiva si propone di definire un quadro per alcuni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti contratti di credito relativi a immobili residenziali per i consumatori, ***laddove l'immobile debba essere occupato dal consumatore o da un familiare***, e alcuni aspetti dei requisiti prudenziali e di vigilanza per gli intermediari del credito e i creditori.

Or. en

Emendamento 277
Alfredo Pallone

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

La presente direttiva si propone di definire un quadro per alcuni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti contratti di credito relativi a immobili residenziali per i consumatori e alcuni aspetti dei requisiti prudenziali e di vigilanza per gli intermediari del credito e i creditori.

Emendamento

La presente direttiva si propone di definire un quadro per alcuni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti contratti di credito **conclusi con i consumatori e** relativi a immobili residenziali per i consumatori e alcuni aspetti dei requisiti prudenziali e di vigilanza per gli intermediari del credito e i creditori.

Or. en

Emendamento 278
Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il contenuto della presente direttiva non osta a che gli Stati membri mantengano o adottino leggi, regolamenti o disposizioni amministrative più rigorose di quelle previste dalla direttiva stessa.

Or. en

Motivazione

I mercati ipotecari formano un settore complesso, caratterizzato da mercati nazionali molto eterogenei. In particolare, trattandosi dell'impegno finanziario più oneroso che la maggior parte delle famiglie si assume, è necessario garantire il massimo livello di protezione dei consumatori. L'adozione di standard minimi aiuterà gli erogatori di crediti transfrontalieri attenuando le differenze nelle varie norme nazionali, ma agli Stati membri non dovrebbe essere impedito di spingersi oltre nella tutela dei consumatori, o di adottare standard più elevati di comportamento responsabile nella concessione e accensione dei mutui in questo settore.

Emendamento 279
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva si propone altresì di realizzare un mercato unico efficiente e competitivo per i consumatori, i creditori e gli intermediari del credito, con un livello di protezione elevato attraverso la promozione della fiducia dei consumatori, della mobilità dei clienti, dell'attività transfrontaliera dei creditori e degli intermediari del credito e parità di condizioni, rispettando, nel contempo, i diritti fondamentali e senza mettere a repentaglio la solvibilità dei creditori. Gli Stati membri si assicureranno di non creare barriere amministrative o giuridiche alla realizzazione di tali principi (segnatamente la validità di un contratto di credito, la valutazione dell'immobile, la registrazione del terreno (pegno-ipoteca)).

Or. en

Emendamento 280
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva crea un mercato interno più trasparente, efficace e competitivo tramite contratti di credito coerenti, flessibili ed equi relativamente agli immobili residenziali; incoraggia inoltre la concessione e l'accensione di

mutui sostenibili, garantendo così alti livelli di tutela del consumatore in un contesto armonizzato a livello dell'Unione, avvicinando le normative degli Stati membri.

Or. hu

Emendamento 281

Carl Haglund

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. La presente direttiva si applica ai **seguenti** contratti di credito:

Emendamento

1. La presente direttiva si applica ai:

- contratti di credito **finalizzati all'acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o un immobile residenziale e garantiti da un'ipoteca o da un'altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili residenziali, oppure da un diritto legato ai beni immobili residenziali.**

1 bis. Gli Stati membri decidono se applicare le disposizioni della presente direttiva o della direttiva 2008/48/CE ai seguenti contratti di credito:

a) contratti di credito per fini diversi dall'acquisto o dalla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o un immobile residenziale e garantiti da un'ipoteca o da un'altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili residenziali oppure da un diritto legato ai beni immobili residenziali;

b) contratti di credito per un valore superiore a 75.000 EUR finalizzati alla ristrutturazione dell'immobile residenziale che un soggetto possiede o intende acquisire.

Motivazione

Occorre adottare un approccio cauto nell'armonizzazione della legislazione in materia di crediti per gli immobili residenziali. L'emendamento intende garantire l'applicazione della direttiva a tutti i crediti relativi a immobili residenziali garantiti da un'ipoteca o garanzia analoga. Riguardo agli altri crediti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva, sarebbe sensato consentire agli Stati membri di decidere se applicare le norme della presente direttiva o della direttiva sul credito al consumo (già applicata ai mutui in numerosi Stati membri).

Emendamento 282

Sharon Bowles

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. La presente direttiva si applica ai seguenti contratti di credito:

Emendamento

1. La presente direttiva si applica ai seguenti contratti di credito ***in cui l'immobile deve essere occupato dal consumatore o da un familiare:***

Or. en

Emendamento 283

Alfredo Pallone

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. La presente direttiva si applica ai seguenti contratti di credito:

Emendamento

1. La presente direttiva si applica ai seguenti contratti di credito, ***come definiti all'articolo 1:***

Or. en

Motivazione

L'ambito di applicazione della presente direttiva deve essere limitato esclusivamente ai prestiti immobiliari concessi ai consumatori.

Emendamento 284

Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. La presente direttiva si applica ai ***seguenti contratti di credito:***

Emendamento

1. La presente direttiva si applica ai:

Or. en

Emendamento 285

Carl Haglund

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) contratti di credito garantiti da un'ipoteca o da un'altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili residenziali oppure da un diritto legato ai beni immobili residenziali;

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire l'ambito di applicazione conformemente all'emendamento relativo all'articolo 2, paragrafo 1.

Emendamento 286

Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) contratti di credito garantiti da un'ipoteca o da un'altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili residenziali oppure da un diritto legato ai beni immobili residenziali;

Emendamento

a) contratti di credito **finalizzati all'acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno o un immobile residenziale e** garantiti da un'ipoteca o da un'altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili residenziali oppure da un diritto legato ai beni immobili residenziali;

Or. en

Motivazione

Tutti gli Stati membri applicherebbero le norme della direttiva ai mutui abitativi garantiti da un'ipoteca o da una garanzia analoga. Riguardo agli altri prestiti che rientrano nell'ambito di applicazione della proposta della Commissione, gli Stati membri avrebbero il diritto di scegliere se applicare ad essi le norme della presente direttiva o della direttiva sul credito al consumo.

Emendamento 287
Iliana Ivanova

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) contratti di credito garantiti da un'ipoteca o da un'altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili **residenziali** oppure da un diritto legato ai beni immobili **residenziali**;

Emendamento

a) contratti di credito garantiti da un'ipoteca o da un'altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili oppure da un diritto legato ai beni immobili;

Or. en

Motivazione

Si vuole ampliare l'ambito delle garanzie includendo gli immobili che non abbiano natura

residenziale, oltre ai terreni. Attraverso l'ampliamento delle garanzie, la direttiva offrirà un livello più elevato di tutela dei consumatori e maggiori opportunità per questi ultimi di acquisire l'immobile ai sensi delle condizioni della direttiva.

Emendamento 288

Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

***b) contratti di credito finalizzati
all'acquisto o alla conservazione di diritti
di proprietà su un terreno o un immobile
residenziale costruito o progettato;***

soppresso

Or. en

Emendamento 289

Carl Haglund

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

***b) contratti di credito finalizzati
all'acquisto o alla conservazione di diritti
di proprietà su un terreno o un immobile
residenziale costruito o progettato;***

soppresso

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire l'ambito di applicazione conformemente all'emendamento relativo all'articolo 2, paragrafo 1.

Emendamento 290

Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b (nuovo)

Testo della Commissione

b) contratti di credito finalizzati all'acquisto o alla conservazione di diritti **di proprietà** su un terreno o un immobile residenziale costruito o progettato;

Emendamento

b) contratti di credito finalizzati all'acquisto o alla conservazione di diritti **reali** su un terreno o un immobile residenziale costruito o progettato;

Or. nl

Emendamento 291
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) contratti di credito finalizzati alla ristrutturazione dell'immobile residenziale che un soggetto possiede o intende acquisire, che non rientrano nella direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 292
Carl Haglund

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) contratti di credito finalizzati alla ristrutturazione dell'immobile residenziale che un soggetto possiede o intende acquisire, che non rientrano nella direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile

Emendamento

soppresso

2008.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire l'ambito di applicazione conformemente all'emendamento relativo all'articolo 2, paragrafo 1.

Emendamento 293
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) contratti di credito finalizzati alla ristrutturazione dell'immobile residenziale che un soggetto possiede o intende acquisire, che non rientrano nella direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008.

soppresso

Or. en

Motivazione

Non vi è alcuna esigenza pratica riguardo ai mutui finalizzati alla ristrutturazione, dato che il creditore chiede sempre una garanzia per il mutuo e spesso l'immobile è utilizzato a tale scopo. Gli Stati membri dovrebbero decidere autonomamente se applicare la presente regolamentazione o la direttiva 87/102/CE sul credito al consumo.

Emendamento 294
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) contratti di credito che non richiedono il rimborso del capitale ma per cui il rimborso avviene alla scadenza del contratto o quelli il cui obiettivo consiste nel fornire un finanziamento temporaneo tra la vendita di un immobile e l'acquisto di un altro.

Or. nl

Emendamento 295
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

c ter) contratti di credito il cui obiettivo è il rifinanziamento dei contratti di credito di cui alle lettere a), b), c) e d).

Or. nl

Emendamento 296
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri decidono se applicare le disposizioni della presente direttiva o della direttiva 2008/48/CE ai seguenti contratti di credito:

a) contratti di credito per fini diversi da quelli previsti al paragrafo 1, garantiti da un'ipoteca o da un'altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili residenziali

oppure da un diritto legato ai beni immobili residenziali;

b) contratti di credito per un valore superiore a 75.000 EUR finalizzati alla ristrutturazione dell'immobile residenziale che un soggetto possiede o intende acquisire;

Or. en

Motivazione

L'applicazione delle norme dell'attuale proposta ai mutui finalizzati alla ristrutturazione al di sotto dei € 200 o al di sopra dei € 75.000 - mentre le norme della direttiva sul credito al consumo verrebbero applicate ai prestiti finalizzati alla ristrutturazione per importi compresi tra € 200 e € 75.000 - renderebbe il regime giuridico inutilmente complesso.

Emendamento 297

Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) contratti di credito *che saranno rimborsati dai corrispettivi di vendita di un immobile;*

Emendamento

a) contratti di credito *in virtù dei quali al consumatore che ha un diritto di proprietà su un immobile residenziale viene anticipata o versata periodicamente una somma di denaro, in cambio della somma derivante dalla futura vendita dell'immobile residenziale o del diritto alla proprietà dell'immobile residenziale a cui si riferisce il contratto di credito e in cui il creditore non chiederà il rimborso del credito fino al verificarsi di eventi relativi alla vita del consumatore, salvo l'eventuale violazione dell'obbligo contrattuale che consente a un creditore di risolvere il contratto di credito;*

Or. en

Emendamento 298
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) contratti di credito *che saranno rimborsati dai corrispettivi di* vendita di un immobile;

Emendamento

a) contratti di credito *in cui il creditore:*

i) anticipa o versa periodicamente una somma di denaro in cambio della somma ottenuta dalla futura vendita di un immobile *o di un diritto relativo all'immobile e che*

ii) non chiederà il totale rimborso del credito fino al verificarsi di uno o più eventi specifici definiti negli Stati membri (equity release);

Or. en

Emendamento 299
Philippe De Backer

Proposta di risoluzione
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) contratti di credito che saranno rimborsati dai corrispettivi di vendita di un immobile;

Emendamento

a) contratti di credito *volti a facilitare il consumo* che saranno rimborsati dai corrispettivi di vendita di un immobile;

Or. nl

Emendamento 300
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) contratti di credito mediante i quali un datore di lavoro, al di fuori della sua attività principale, concede ai dipendenti crediti senza interessi o a tassi annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato, purché tali crediti non siano offerti al pubblico in genere.

Emendamento

b) contratti di credito mediante i quali un datore di lavoro, al di fuori della sua attività principale, concede ai dipendenti, ***ai funzionari o agli impiegati pubblici*** crediti senza interessi o a tassi annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato, purché tali crediti non siano offerti al pubblico in genere.

Or. hu

Emendamento 301

Wolf Klinz, Burkhard Balz

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) contratti di credito relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto in base a disposizioni di legge con finalità di interesse generale e che prevedono il pagamento di tassi di interesse inferiori a quelli prevalenti sul mercato.

Or. en

Emendamento 302

Udo Bullmann, Peter Simon

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) cosiddetti prestiti agevolati che, nel quadro di disposizioni legislative, sono concessi nell'interesse comune a una cerchia ristretta di clienti a tasso zero, a un tasso di debito inferiore a quello di

mercato ovvero a un tasso di debito non superiore a quello di mercato.

Or. de

Emendamento 303
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) contratti di credito relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto in base a disposizioni di legge con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori rispetto a quelli prevalenti sul mercato, oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi di interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato.

Or. en

Emendamento 304
Alfredo Pallone

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) contratti di credito ai sensi in virtù dei quali il creditore:

- anticipa o versa periodicamente una somma di denaro in cambio della somma derivante dalla futura vendita di un immobile e/o di un diritto relativo all'immobile e che***
- non chiederà il totale rimborso del***

credito fino al verificarsi di uno o più eventi specifici del mutuatario, come definiti dagli Stati membri, salvo l'eventuale verificarsi di una violazione dell'obbligo contrattuale che consenta a un creditore di risolvere il contratto di credito (equity release);

Or. en

Emendamento 305

Alfredo Pallone

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) contratti di credito in cui il credito è concesso senza interessi o ulteriori oneri.

Or. en

Emendamento 306

Vicky Ford

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. contratti di credito in cui il credito è concesso senza interessi o ulteriori oneri, a esclusione di quelli per il recupero dei costi delle attività relative alla garanzia del prestito;

Or. en

Emendamento 307

Alfredo Pallone

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono disporre che alcuni o tutti gli articoli della presente direttiva non si applichino a contratti di credito relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto in base a disposizioni di legge con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori rispetto a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi di interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato.

Or. en

Emendamento 308
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri che già applicano le disposizioni della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 ai contratti di credito relativi a una somma complessiva inferiore a EUR 75.000 e il cui scopo non è definito all'articolo 2, lettera b) possono decidere di mantenere la loro legge nazionale invece di applicare la presente direttiva ai suddetti contratti di credito.

Or. en

Emendamento 309

Vicky Ford

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono decidere che alcuni o tutti gli articoli della presente direttiva non si applichino a contratti di credito relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto in base a disposizioni di legge con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori rispetto a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi di interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato.

Or. en

Motivazione

L'esenzione proposta rispecchia l'articolo 2, paragrafo 2, lettera l) della direttiva sul credito al consumo (2008/48/CE). La fornitura di alloggi e la proprietà dell'abitazione rivestono un elevato interesse pubblico. Le iniziative del governo possono essere finalizzate al sostegno di particolari gruppi, affinché ottengano o mantengano la proprietà delle proprie abitazioni. È improbabile che le norme proposte dalla direttiva (ad esempio in tema d'informazione e di valutazione del merito creditizio) trovino pronta applicazione. L'assenza di un'esenzione adeguata probabilmente porrà fine a iniziative pubbliche di questo tipo.

Emendamento 310

Vicky Ford

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Gli Stati membri possono decidere che tutti o alcuni articoli della presente

direttiva non si applichino ai contratti di credito in cui l'immobile non è utilizzato come abitazione dal consumatore o da un familiare, laddove il creditore accetti di essere esentato dalle disposizioni della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Non specificando il rapporto tra l'immobile e il mutuatario, la formulazione attuale fa sì che la direttiva si applichi a una gamma più vasta di prestiti ipotecari rispetto alla sola ipotesi in cui l'abitazione del mutuatario sia a rischio, comprendendo ad esempio i prestiti garantiti da una seconda casa che il consumatore affitta, oltre agli immobili acquistati come investimento per affittarli. Si tratta di ipotesi molto differenti dai mutui standard per abitazioni residenziali e il consumatore e il creditore necessitano di informazioni e tutele differenti.

Emendamento 311

Vicky Ford

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. Gli Stati membri possono decidere che tutti o alcuni articoli della presente direttiva non si applichino ai contratti di credito in cui il credito deve essere rimborsato entro 12 mesi, laddove il creditore accetti di essere esentato dalle disposizioni della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Esiste un mercato di nicchia per il finanziamento tramite mutui a breve termine, che in genere vengono accesi per fungere da "ponte" tra una serie di transazione immobiliari collegate, ovvero per consentire l'acquisto di una nuova casa mentre l'immobile di proprietà del consumatore è collocato sul mercato. Questo finanziamento intermediario viene restituito all'atto della conclusione della vendita dell'abitazione. Le differenze che caratterizzano questo tipo di finanziamento fanno sì che sia improbabile che le norme proposte dalla

direttiva (ad esempio in tema d'informazione e di valutazione del merito creditizio) trovino pronta applicazione.

Emendamento 312

Vicky Ford

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quinquies. Gli Stati membri possono decidere che tutti o alcuni articoli della presente direttiva non si applichino ai contratti di credito stipulati da consumatori con un reddito netto annuo non inferiore a EUR 1.500.000 o beni per un valore netto non inferiore a EUR 2.000.000, laddove il creditore accetti di essere esentato dalle disposizioni della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

I prestiti concessi a un cliente con elevato valore netto differiscono dai mutui standard. Gli strumenti di prestito possono essere maggiormente diversificati e spesso essere negoziati singolarmente, invece di rientrare in un prodotto standard. È improbabile che il rimborso si basi su un reddito regolare ed è possibile che preveda rimborsi irregolari, ma di notevole entità, da dividendi, bonus o vendita di beni. La diversa natura dei prestiti a elevato valore netto fa sì che tale tipologia di credito non trovi posto in una direttiva applicabile ai mutui tradizionali; le esigenze d'informazione e la base di valutazione del merito creditizio non saranno le stesse.

Emendamento 313

Vicky Ford

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 sexies. Gli Stati membri possono decidere che alcuni o tutti gli articoli della presente direttiva non si applichino alle organizzazioni come definite all'articolo 2, paragrafo 5 della direttiva 2008/48/CE.

Or. en

Emendamento 314
Śławomir Witold Nitras

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) "contratto di credito in valuta estera": un contratto ai sensi dell'art. 3, lettera c) che prevede l'erogazione di un credito in una valuta diversa da quella in cui il consumatore percepisce una quota significativa dei suoi redditi;

Or. pl

Emendamento 315
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) "vendita condizionata": la vendita di un servizio accessorio insieme al contratto di credito in un pacchetto, in cui il contratto di credito non è reso disponibile al consumatore separatamente;

Or. en

Emendamento 316
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e – punti (i) – (iii)

Testo della Commissione

- (i) propone ai consumatori contratti di credito ai sensi dell'articolo 2;
- (ii) assiste i consumatori svolgendo attività preparatorie alla conclusione di contratti di credito ai sensi dell'articolo 2 diverse da quelle di cui al punto (i);
- (iii) conclude con i consumatori contratti di credito ai sensi dell'articolo 2 in nome e per conto del creditore;

Emendamento

- (i) **presenta o** propone ai consumatori contratti di credito ai sensi dell'articolo 2 **o**
- (ii) assiste i consumatori svolgendo attività preparatorie alla conclusione di contratti di credito ai sensi dell'articolo 2 diverse da quelle di cui al punto (i) **o**
- (iii) conclude con i consumatori contratti di credito ai sensi dell'articolo 2 in nome e per conto del creditore **o qualunque combinazione delle suddette attività;**
Non sono comprese le persone fisiche o giuridiche che nel corso della loro attività o professione, agendo in veste ausiliaria, presentano semplicemente un consumatore a un creditore o a un intermediario del credito, senza porre in essere alcuna attività di credito che possa essere vincolante per il consumatore.

Or. en

Emendamento 317
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e – punto iii bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- iii bis. Gli intermediari del credito si possono così categorizzare:***
Intermediario dipendente
- intermediario di rilievo: svolge la mediazione del servizio finanziario come

attività di rilievo in relazione al servizio finanziario di una o più istituzioni finanziarie non concorrenti;

- agente dipendente: svolge la mediazione del servizio finanziario come attività di agente in relazione al servizio finanziario di una o più istituzioni finanziarie non concorrenti;

- intermediario di cassa: svolge la mediazione del servizio finanziario come attività di flusso di cassa;

Intermediario indipendente:

- intermediario di rilievo multiplo: svolge la mediazione del servizio finanziario come attività di rilievo in relazione al servizio finanziario di più istituzioni finanziarie concorrenti;

- agente multiplo: svolge la mediazione del servizio finanziario come attività di agente in relazione al servizio finanziario di più istituzioni finanziarie concorrenti;

- mediatore: svolge la mediazione del servizio finanziario come attività di intermediazione.

Or. hu

Emendamento 318
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) "consigliere": chi svolge mansioni di mediazione, ma verso il consumatore le svolge non in relazione complessiva al servizio, come è chiaro anche per il consumatore.

Or. hu

Emendamento 319
Ślawomir Witold Nitras

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) "intermediario del credito vincolato": un intermediario del credito che opera in nome e per conto e sotto la piena responsabilità di un *solo* creditore o *un solo* gruppo;

Emendamento

f) "intermediario del credito vincolato": un intermediario del credito che opera in nome e per conto e sotto la piena responsabilità di un creditore o gruppo *oppure in nome e per conto e sotto la piena responsabilità di più creditori o gruppi*;

Or. pl

Emendamento 320
Alfredo Pallone

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) "intermediario del credito vincolato": un intermediario del credito che opera in nome e per conto e sotto la piena responsabilità di un solo creditore o un solo gruppo;

Emendamento

f) "intermediario del credito vincolato": un intermediario del credito che opera in nome e per conto e sotto la piena responsabilità di un solo creditore o un solo gruppo *oppure di più creditori e di più gruppi*;

Or. en

Motivazione

Gli intermediari che agiscono per più creditori pongono gli stessi problemi di regolamentazione degli intermediari che agiscono per un solo creditore.

Emendamento 321
Ślawomir Witold Nitras

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) "intermediario del credito non vincolato": un intermediario del credito che opera in nome e per conto proprio e sotto la propria responsabilità;

Or. pl

Emendamento 322
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i) "ente non creditizio": ***una persona fisica o giuridica che concede o s'impegna a concedere crediti ai sensi dell'articolo 2 nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale e non è un ente creditizio;***

i) "ente non creditizio": ***un creditore che non è un ente creditizio;***

Or. en

Emendamento 323
Ślawomir Witold Nitras

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione

Emendamento

j) "personale": ***dipendenti del*** creditore o ***dell'***intermediario del credito che ***hanno contatti con i*** consumatori ed esercitano le attività di cui alla presente direttiva;

j) "personale": ***persone che prestano servizio presso il*** creditore o ***l'***intermediario del credito ***sulla base di un contratto di lavoro o analogo*** che ***entrano a diretto contatto con i*** consumatori ed esercitano le attività di cui alla presente

direttiva;

Or. pl

Emendamento 324
Rolandas Paksas

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione

j) "personale": dipendenti del creditore o dell'intermediario del credito che ***hanno contatti con i consumatori ed*** esercitano le attività di cui alla presente direttiva;

Emendamento

j) "personale": dipendenti del creditore o dell'intermediario del credito che esercitano le attività di cui alla presente direttiva;

Or. en

Emendamento 325
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera j

Testo della Commissione

j) "personale": ***dipendenti*** del creditore o dell'intermediario del credito che ***hanno*** contatti con i consumatori ***ed esercitano*** le attività di cui ***alla*** presente direttiva;

Emendamento

j) "personale": ***dipendente*** del creditore o dell'intermediario del credito che ***ha*** contatti ***diretti*** con i consumatori ***e svolge*** le attività di cui ***all'articolo 3, lettere b) ed e) della*** presente direttiva;

Or. en

Emendamento 326
Alfredo Pallone

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione

k) "costo totale del credito per il consumatore": *costo totale* del credito per il *consumatore rispondente alla definizione di cui all'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE*;

Emendamento

k) "costo totale del credito per il consumatore": *tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e altri oneri che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, a esclusione delle spese notarili e degli oneri di registrazione del mutuo; i costi relativi ai servizi accessori al contratto di credito, in particolare i costi relativi alla valutazione dell'immobile e ai premi assicurativi, sono anch'essi inclusi qualora la conclusione di un contratto di servizi sia obbligatoria al fine di ottenere il credito, oppure di ottenerlo alle condizioni offerte, e il creditore sia a conoscenza di tali costi*;

Or. en

Emendamento 327
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione

k) "costo totale del credito per il consumatore": *costo totale* del credito *per il consumatore rispondente alla definizione di cui all'articolo 3, lettera g), della direttiva 2008/48/CE*;

Emendamento

k) "costo totale del credito per il consumatore": *tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e altri oneri che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, esclusi i costi relativi alle garanzie e ai premi assicurativi, con l'assicurazione del credito non inclusa in quest'ultima voce; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i costi relativi alla valutazione dell'immobile se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito, oppure per ottenerlo*

alle condizioni contrattuali offerte e il creditore è a conoscenza di tali costi;

Or. en

Emendamento 328

Andreas Schwab

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera l bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

l bis) "importo totale del credito": limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione in virtù di un contratto di credito, a prescindere dal fatto che siano pagati al consumatore ovvero a un terzo;

Or. de

Motivazione

Poiché il termine figura nella proposta, all'articolo 8, paragrafo 2, lettera d, è opportuno darne una definizione. Si veda, a tal proposito, l'articolo 3, lettera l, della direttiva 2008/48/CE.

Emendamento 329

Udo Bullmann, Peter Simon

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera l bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

l bis) "indennizzo": compensazione obiettivamente giustificata e calcolata in modo trasparente per i costi potenziali direttamente connessi al rimborso anticipato del credito, ivi compresa la perdita dei relativi interessi, se il rimborso anticipato cade in un periodo per il quale

il tasso debitore è fisso. Il calcolo dell'indennizzo deve tener conto anche degli eventuali vantaggi per il creditore, per esempio se il rimborso anticipato cade in un periodo che presenta condizioni di mercato favorevoli per il creditore.

Or. de

Emendamento 330
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1- lettera m

Testo della Commissione

m) "tasso annuo effettivo globale": *costo* totale *del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito, se del caso includendo i costi di cui all'articolo 12, paragrafo 2;*

Emendamento

m) "tasso annuo effettivo globale": totale dei costi *percepiti dal creditore a proprio favore per la conclusione e l'esecuzione del contratto di credito.*

Or. fr

Emendamento 331
Slawomir Witold Nitras

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera o

Testo della Commissione

o) "valutazione del merito creditizio": valutazione *della capacità di un consumatore di far fronte ai propri debiti;*

Emendamento

o) "valutazione del merito creditizio": valutazione *di tutti i parametri essenziali e noti al creditore al momento della presentazione della domanda di credito volti a confermare che l'eventuale debitore sarà capace di adempiere all'obbligazione contratta;*

Or. pl

Emendamento 332
Rolandas Paksas

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera o

Testo della Commissione

o) "valutazione del merito creditizio":
valutazione *della capacità di un consumatore di far fronte ai propri debiti*;

Emendamento

o) "valutazione del merito creditizio":
valutazione *di tutti i fattori pertinenti noti al creditore all'epoca della richiesta per determinare se il potenziale mutuatario sia in grado o meno di rimborsare il debito*;

Or. en

Emendamento 333
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera o

Testo della Commissione

o) "valutazione del merito creditizio":
valutazione *della capacità di un consumatore di far fronte ai propri debiti*;

Emendamento

o) "valutazione del merito creditizio":
valutazione *di tutti i fattori pertinenti noti al creditore all'epoca della domanda per determinare se il potenziale mutuatario sia in grado o meno di restituire il debito*;

Or. en

Emendamento 334
Alfredo Pallone

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera o

Testo della Commissione

o) "valutazione del merito creditizio":

Emendamento

o) "valutazione del merito creditizio":

valutazione *della capacità di un consumatore di far fronte ai propri* debiti;

valutazione *relativa alle prospettive di restituzione dei debiti nascenti dal contratto di credito*;

Or. en

Motivazione

Questa definizione fa sì che la valutazione del merito creditizio sia meno dipendente dalla capacità del consumatore di far fronte ai propri debiti, di modo che anche le garanzie personali possano essere tenute in considerazione.

Emendamento 335 **Antolín Sánchez Presedo**

Proposta di direttiva **Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera o**

Testo della Commissione

o) "valutazione del merito creditizio":
valutazione *della capacità di un consumatore di far fronte ai propri* debiti;

Emendamento

o) "valutazione del merito creditizio":
valutazione *delle prospettive di restituzione dei debiti nascenti dal contratto di credito*;

Or. en

Emendamento 336 **Vicky Ford**

Proposta di direttiva **Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera q – punto i**

Testo della Commissione

(i) se il creditore o l'intermediario del credito è una persona fisica, lo Stato membro nel quale *risiede e nel quale esercita l'attività*;

Emendamento

(i) se il creditore o l'intermediario del credito è una persona fisica, lo Stato membro nel quale *è situata la sua sede principale*;

Or. en

Emendamento 337

Vicky Ford

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera q – punto ii

Testo della Commissione

(ii) se il creditore o l'intermediario del credito è una persona giuridica, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede legale oppure, qualora a norma del proprio diritto nazionale esso **non** abbia una sede legale, **lo Stato membro** nel quale è situata la sua sede principale;

Emendamento

(ii) se il creditore o l'intermediario del credito è una persona giuridica, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede legale oppure, qualora a norma del proprio diritto nazionale esso abbia una sede legale, nel quale è situata **anche** la sua sede principale;

Or. en

Emendamento 338

Rolandas Paksas

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera r bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

r bis) "consulenza": le raccomandazioni personalizzate fornite a un dato consumatore in merito a una o più operazioni relative ai contratti di credito che meglio rispondono alle sue esigenze;

Or. en

Emendamento 339

Slawomir Witold Nitras

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera r bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

r bis) "consulenza": raccomandazione personalizzata rivolta al consumatore

interessato riguardante le operazioni relative al contratto di credito e che costituisce nel contempo un servizio distinto dall'operazione di concessione del prestito.

Or. pl

Emendamento 340
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera r bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

r bis) "consulenza": una raccomandazione personale fornita a un dato consumatore in merito a una o più operazioni relative ai contratti di credito che meglio rispondono alle sue esigenze, tenendo conto della sua specifica situazione;

Or. en

Emendamento 341
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera r bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

r bis) "immobile residenziale": immobile destinato prevalentemente a fini abitativi;

Or. de

Motivazione

Poiché il termine figura nella proposta, è opportuno darne una definizione.

Emendamento 342
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera r bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

r bis) "stima": valutazione dell'immobile residenziale o del terreno sul quale tale immobile è situato o potrebbero essere situato;

Or. en

Emendamento 343
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera r ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

r ter) "stimatore": una persona fisica o giuridica che, nell'esercizio della sua attività commerciale o professionale, effettua stime di immobili residenziali o del terreno sul quale tali immobili sono situati o potrebbero essere situati;

Or. en

Emendamento 344
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera r ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

r ter) "perito": una persona fisica o giuridica che nell'esercizio della sua

*attività commerciale o professionale,
esegue una valutazione;*

Or. en

Emendamento 345
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera r quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

r quater) "conto di deposito": un "conto di pagamento" come definito all'articolo 4, paragrafo 14 della direttiva 2007/64/CE o un conto attraverso il quale un istituto di credito autorizzato ai sensi della direttiva 2006/48/CE riceva dal pubblico depositi o altri fondi restituibili;

Or. en

Emendamento 346
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – sottoparagrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri designano le autorità competenti abilitate a garantire l'applicazione della presente direttiva e assicurano che esse siano dotate di tutti i poteri necessari all'adempimento delle loro funzioni.

Gli Stati membri designano le autorità competenti abilitate a garantire l'applicazione della presente direttiva e assicurano che esse siano dotate di tutti i poteri necessari all'adempimento delle loro funzioni. *Qualora gli Stati membri attuino parti della presente direttiva mediante norme che, ai sensi della legislazione nazionale, non sono soggette a un controllo delle autorità, gli Stati membri possono esimersi dal designare simili autorità ovvero dal dotarle dei relativi poteri.*

Emendamento 347
Udo Bullmann, Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri designano le autorità competenti abilitate a garantire l'applicazione della presente direttiva e assicurano che esse siano dotate di tutti i poteri necessari all'adempimento delle loro funzioni.

Emendamento

Gli Stati membri designano le autorità competenti abilitate a garantire l'applicazione **e l'attuazione nazionali** della presente direttiva e assicurano che esse siano dotate di tutti i poteri **e le risorse** necessari all'adempimento **efficiente ed efficace** delle loro funzioni.

Or. en

Emendamento 348
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – sottoparagrafo 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri assicurano che le autorità designate in quanto competenti per garantire l'applicazione degli articoli 18, 19, 20 e 21 della presente direttiva rientrino nelle categorie di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 **che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea)**.

Emendamento

Qualora debbano essere designate delle autorità cui sono conferiti tali poteri, gli Stati membri assicurano che le autorità designate in quanto competenti per garantire l'applicazione degli articoli 18, 19, 20 e 21 della presente direttiva rientrino nelle categorie di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

In deroga a quanto precede, gli Stati membri possono designare anche autorità che non rientrano nelle categorie di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1093/2010 se assicurano che le disposizioni del suddetto regolamento pertinenti all'applicazione

degli articoli 18, 19, 20 e 21 della presente direttiva si applicano comunque alle autorità in questione.

Or. de

Emendamento 349
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora nel suo territorio esistano più autorità competenti, lo Stato membro provvede a far sì che queste operino in stretta collaborazione **per garantire l'efficace espletamento delle rispettive funzioni.**

Emendamento

2. Qualora nel suo territorio esistano più autorità competenti, lo Stato membro provvede a far sì che queste operino in stretta collaborazione.

Or. de

Emendamento 350
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora nel suo territorio esistano più autorità competenti, lo Stato membro **provvede a far sì** che queste operino in stretta collaborazione per garantire l'efficace espletamento delle rispettive funzioni.

Emendamento

2. Qualora nel suo territorio esistano più autorità competenti, lo Stato membro **deve garantire** che queste operino in stretta collaborazione per garantire l'efficace espletamento delle rispettive funzioni.

Or. fr

Emendamento 351
Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Qualora un creditore o un intermediario del credito fornisca servizi in uno Stato membro diverso da quello di origine, la vigilanza sulle attività in corso del creditore o dell'intermediario del credito è effettuata dall'autorità competente dello Stato membro ospitante.

L'autorità competente dello Stato membro di origine deve fornire all'autorità ospitante tutte le informazioni pertinenti richieste da quest'ultima.

Le autorità ospitanti hanno il potere di intervenire, anche negando il diritto di fornire servizi nello Stato membro ospitante, qualora il creditore o l'intermediario del credito non rispetti i requisiti professionali e altri obblighi normativi e responsabilità definiti nella presente direttiva o altrimenti richiesti ai creditori e agli intermediari del credito che operano in tale Stato membro.

L'autorità ospitante notifica all'autorità di origine, alle altre autorità competenti degli Stati membri dell'UE e all'Autorità bancaria europea eventuali azioni intraprese contro un creditore o intermediario del credito in tali circostanze e i motivi di tali provvedimenti.

Or. en

Motivazione

Per garantire un livello uniforme di protezione dei consumatori in uno Stato membro, l'autorità competente dovrebbe essere in grado di vigilare su tutte le imprese che forniscono servizi in tale Stato membro e adottare le azioni necessarie a tutela dei consumatori, in linea con il diritto dell'Unione e il diritto nazionale. Le eventuali azioni intraprese dovrebbero essere comunicate a tutte le autorità competenti dell'UE e all'Autorità bancaria europea, per garantire che ogni autorità possa prendere decisioni informate e idonee circa la concessione

a tale impresa del permesso di operare nel proprio Stato membro.

Emendamento 352

Sylvie Goulard

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri devono attuare procedure di raccolta e scambio delle informazioni, in particolare ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico e del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici.

Or. fr

Emendamento 353

Burkhard Balz, Markus Ferber

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri esigono che, quando concedono prestiti ai consumatori o forniscono loro servizi di intermediazione o di consulenza relativi a prestiti, e, se del caso, servizi accessori, il creditore o l'intermediario del credito agiscano in maniera onesta, equa e professionale, ***nel migliore interesse*** dei consumatori.

1. Gli Stati membri esigono che, quando concedono prestiti ai consumatori o forniscono loro servizi di intermediazione o di consulenza relativi a prestiti, e, se del caso, servizi accessori, il creditore o l'intermediario del credito agiscano in maniera onesta, equa e professionale ***e tengano conto anche dei diritti e degli interessi*** dei consumatori.

Emendamento 354
Alfredo Pallone

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri esigono che, quando concedono prestiti ai consumatori o forniscono loro servizi di intermediazione o di consulenza relativi a prestiti, e, se del caso, servizi accessori, il creditore o l'intermediario del credito agiscano in maniera onesta, equa e professionale, **nel migliore** interesse dei consumatori.

Emendamento

1. Gli Stati membri esigono che, quando concedono prestiti ai consumatori o forniscono loro servizi di intermediazione o di consulenza relativi a prestiti, e, se del caso, servizi accessori, il creditore o l'intermediario del credito agiscano in maniera onesta, equa e professionale, **tenuto conto dell'**interesse dei consumatori.

Or. en

Emendamento 355
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri esigono che, quando concedono prestiti ai consumatori o forniscono loro servizi di intermediazione o di consulenza relativi a prestiti, e, se del caso, servizi accessori, il creditore o l'intermediario del credito agiscano in maniera onesta, equa **e** professionale, **nel migliore interesse dei consumatori**.

Emendamento

1. Gli Stati membri esigono che, quando concedono prestiti ai consumatori o forniscono loro servizi di intermediazione o di consulenza relativi a prestiti, e, se del caso, servizi accessori, il creditore o l'intermediario del credito agiscano in maniera onesta, equa, professionale **e trasparente**.

Or. en

Emendamento 356
Nikolaos Chountis

Proposta di direttiva
Article 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri adottano provvedimenti idonei a garantire che, in caso di mancato soddisfacimento dei requisiti summenzionati, i consumatori interessati possano adeguare o rescindere gratuitamente il contratto di credito.

Or. el

Emendamento 357
Burkhard Balz, Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché la maniera in cui i creditori remunerano il proprio personale e gli intermediari del credito interessati, nonché la maniera in cui gli intermediari del credito remunerano il proprio personale non rechino pregiudizio all'obbligo ***di agire nel migliore interesse dei consumatori, come*** previsto al paragrafo 1.

2. Gli Stati membri provvedono affinché la maniera in cui i creditori remunerano il proprio personale e gli intermediari del credito interessati, nonché la maniera in cui gli intermediari del credito remunerano il proprio personale non rechino pregiudizio all'obbligo previsto al paragrafo 1.

Or. de

Emendamento 358
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché la maniera in cui i creditori remunerano il proprio personale e gli intermediari del credito interessati, nonché la maniera in cui gli intermediari del credito remunerano il proprio personale non rechino pregiudizio all'obbligo di agire nel migliore interesse dei consumatori, come previsto al paragrafo 1.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché la maniera in cui i creditori remunerano il proprio personale e gli intermediari del credito interessati, nonché la maniera in cui gli intermediari del credito remunerano il proprio personale non rechino pregiudizio all'obbligo di agire nel migliore interesse dei consumatori, come previsto al paragrafo 1. ***In tale contesto, agire nel migliore interesse dei consumatori significa offrire un prestito solo se è possibile presumere la capacità del mutuatario di restituirlo, dopo un'analisi approfondita di parametri quali la situazione finanziaria del consumatore, il reddito, i risparmi, i diritti patrimoniali sui beni, i debiti e gli altri impegni finanziari.***

Or. en

Emendamento 359

Alfredo Pallone

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché la maniera in cui i creditori remunerano il proprio personale e gli intermediari del credito interessati, nonché la maniera in cui gli intermediari del credito remunerano il proprio personale non rechino pregiudizio all'obbligo di agire ***nel migliore*** interesse dei consumatori, come previsto al paragrafo 1.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché la maniera in cui i creditori remunerano il proprio personale e gli intermediari del credito interessati, nonché la maniera in cui gli intermediari del credito remunerano il proprio personale non rechino pregiudizio all'obbligo di agire ***tenendo in considerazione l'***interesse dei consumatori, come previsto al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 360
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché la maniera in cui i creditori remunerano il proprio personale e gli intermediari del credito interessati, nonché la maniera in cui gli intermediari del credito remunerano il proprio personale non rechino pregiudizio ***all'obbligo di agire nel migliore interesse dei consumatori***, come previsto al paragrafo 1.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché la maniera in cui i creditori remunerano il proprio personale e gli intermediari del credito interessati, nonché la maniera in cui gli intermediari del credito remunerano il proprio personale non rechino pregiudizio ***all'adempimento degli obblighi***, come previsto al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 361
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a) gli Stati membri provvedono affinché la remunerazione del personale dei creditori e degli intermediari del credito responsabili della valutazione dell'affidabilità creditizia o della prestazione di consulenza non sia collegata ai risultati di singoli prodotti o agli obiettivi di vendita;

Or. en

Emendamento 362
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a) in conformità della tolleranza dei rischi congiunta, i costi derivanti dal prestito devono essere calcolati non in valuta estera, ma in quella del paese interessato e, al di sopra di un certo livello, il creditore e il mutuatario devono essere responsabili congiuntamente dei rischi;

Or. hu

Emendamento 363
Burkhard Balz, Markus Ferber

Proposta di direttiva
Paragrafo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri assicurano che la remunerazione del personale del creditore incaricato di valutare l'affidabilità creditizia o di prestare consulenza rispetti le disposizioni di cui alla direttiva 2010/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010.

Or. de

Emendamento 364
Slawomir Witold Nitras

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché la remunerazione del personale dell'intermediario del credito non vincolato e incaricato di valutare l'affidabilità creditizia o di prestare

consulenza non sia collegata a obiettivi di vendita.

Or. pl

Emendamento 365
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri provvedono, in particolare, affinché la remunerazione del personale del creditore incaricato di valutare l'affidabilità creditizia o di prestare consulenza non sia collegata a obiettivi in termini di valore o volume dei prestiti, né di vendita o redditività dei singoli prodotti.

Or. en

Emendamento 366
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché sia rispettata la libertà di contrattazione e, in particolare, lo Stato membro non modifica in alcun modo (in particolare unilateralmente) il contratto stipulato da e tra il consumatore e il creditore.

Or. en

Emendamento 367

Vicky Ford

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri *d'origine* provvedono affinché:

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché:

Or. en

Emendamento 368

Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri *d'origine* provvedono affinché:

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché:

Or. en

Emendamento 369

Sari Essayah

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) il personale dei creditori e degli intermediari del credito abbia un livello di conoscenza e di competenza adeguato per proporre o erogare contratti di credito ai sensi dell'articolo 2, o per esercitare l'attività di intermediario del credito ai sensi dell'articolo 3, lettera e). Quando la conclusione di un contratto di credito include la prestazione di un servizio accessorio ad esso correlato, in

Emendamento

soppresso

particolare un servizio di assicurazione o di investimento, il personale dei creditori e degli intermediari del credito deve avere anche un livello di conoscenza e di competenza adeguato in relazione a tale servizio accessorio, per rispondere ai requisiti di cui all'articolo 19 della direttiva 2004/39/CE ed all'articolo 4 della direttiva 2002/92/CE;

Or. en

Motivazione

Per tutelare i consumatori è sufficiente regolamentare i requisiti di competenza del personale dirigente, il quale sarebbe a sua volta responsabile di garantire che i dipendenti abbiano la competenza necessaria per svolgere i propri compiti. Questa soluzione sarebbe altresì in linea con altre normative dell'Unione. È eccessivo regolamentare i requisiti minimi di competenza dei dipendenti.

Emendamento 370 **Vicky Ford**

Proposta di direttiva **Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a**

Testo della Commissione

a) il personale dei creditori e degli intermediari del credito abbia un livello di conoscenza e di competenza adeguato per proporre o erogare contratti di credito ai sensi dell'articolo 2, o per esercitare l'attività di intermediario del credito ai sensi dell'articolo 3, lettera e). Quando la conclusione di un contratto di credito include la prestazione di un servizio accessorio ad esso correlato, in particolare un servizio di assicurazione o di investimento, il personale dei creditori e degli intermediari del credito deve avere anche un livello di conoscenza e di competenza adeguato in relazione a tale servizio accessorio, per rispondere ai requisiti di cui all'articolo 19 della

Emendamento

soppresso

direttiva 2004/39/CE ed all'articolo 4 della direttiva 2002/92/CE;

Or. en

Emendamento 371
Carl Haglund

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) il personale dei creditori e degli intermediari del credito abbia un livello di conoscenza e di competenza adeguato per proporre o erogare contratti di credito ai sensi dell'articolo 2, o per esercitare l'attività di intermediario del credito ai sensi dell'articolo 3, lettera e). Quando la conclusione di un contratto di credito include la prestazione di un servizio accessorio ad esso correlato, in particolare un servizio di assicurazione o di investimento, il personale dei creditori e degli intermediari del credito deve avere anche un livello di conoscenza e di competenza adeguato in relazione a tale servizio accessorio, per rispondere ai requisiti di cui all'articolo 19 della direttiva 2004/39/CE ed all'articolo 4 della direttiva 2002/92/CE;

soppresso

Or. en

Motivazione

La direttiva intende garantire un livello elevato di tutela dei consumatori. Non è necessario, a tale scopo, definire requisiti dettagliati relativi alla competenza dei dipendenti, a condizione che si garantisca che il personale dirigente ha il livello di competenza e conoscenza adeguato per assumersi la responsabilità dei propri dipendenti.

Emendamento 372
Slawomir Witold Nitras

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) il personale dei creditori e degli intermediari del credito abbia un livello di conoscenza e di competenza **adeguato** per proporre o erogare contratti di credito ai sensi dell'articolo 2, o per esercitare l'attività di intermediario del credito ai sensi dell'articolo 3, lettera e). Quando la conclusione di un contratto di credito include la prestazione di un servizio accessorio ad esso correlato, in particolare un servizio di assicurazione o di investimento, il personale dei creditori e degli intermediari del credito deve avere anche un livello di conoscenza e di competenza adeguato in relazione a tale servizio accessorio, per rispondere ai requisiti di cui all'articolo 19 della direttiva 2004/39/CE ed all'articolo 4 della direttiva 2002/92/CE;

Emendamento

a) il personale dei creditori e degli intermediari del credito abbia un livello di conoscenza e di competenza **idoneo all'incarico svolto** per proporre o erogare contratti di credito ai sensi dell'articolo 2, o per esercitare l'attività di intermediario del credito ai sensi dell'articolo 3, lettera e). Quando la conclusione di un contratto di credito include la prestazione di un servizio accessorio ad esso correlato, in particolare un servizio di assicurazione o di investimento, il personale dei creditori e degli intermediari del credito deve avere anche un livello di conoscenza e di competenza adeguato in relazione a tale servizio accessorio, per rispondere ai requisiti di cui all'articolo 19 della direttiva 2004/39/CE ed all'articolo 4 della direttiva 2002/92/CE;

Or. pl

Emendamento 373
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) il personale dei creditori e degli intermediari del credito abbia un livello di conoscenza e di competenza adeguato per proporre o erogare contratti di credito ai sensi dell'articolo 2, o per esercitare l'attività di intermediario del credito ai sensi dell'articolo 3, lettera e). Quando la conclusione di un contratto di credito

Emendamento

a) il personale dei creditori e degli intermediari del credito **a diretto contatto con il consumatore** abbia un livello di conoscenza e di competenza adeguato per proporre o erogare contratti di credito ai sensi dell'articolo 2, o per esercitare l'attività di intermediario del credito ai sensi dell'articolo 3, lettera e). Quando la

include la prestazione di un servizio accessorio ad esso correlato, in particolare un servizio di assicurazione o di investimento, il personale dei creditori e degli intermediari del credito deve avere anche un livello di conoscenza e di competenza adeguato in relazione a tale servizio accessorio, per rispondere ai requisiti di cui all'articolo 19 della direttiva 2004/39/CE ed all'articolo 4 della direttiva 2002/92/CE;

conclusione di un contratto di credito include la prestazione di un servizio accessorio ad esso correlato, in particolare un servizio di assicurazione o di investimento, il personale dei creditori e degli intermediari del credito deve avere anche un livello di conoscenza e di competenza adeguato in relazione a tale servizio accessorio, per rispondere ai requisiti di cui all'articolo 19 della direttiva 2004/39/CE ed all'articolo 4 della direttiva 2002/92/CE;

Or. en

Emendamento 374
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) il personale dei creditori e degli intermediari del credito abbia un livello di conoscenza e di competenza adeguato per proporre o erogare contratti di credito **ai sensi dell'articolo 2**, o per esercitare l'attività di intermediario del credito **ai sensi dell'articolo 3, lettera e)**. **Quando** la conclusione di un contratto di credito include la prestazione di un servizio accessorio **ad esso correlato, in particolare** un servizio di assicurazione o di investimento, il personale dei creditori e degli intermediari del credito deve avere anche un livello di conoscenza e di competenza adeguato in relazione a tale servizio accessorio, per rispondere ai requisiti di cui all'articolo 19 della direttiva 2004/39/CE ed all'articolo 4 della direttiva 2002/92/CE;

Emendamento

a) il personale dei creditori e degli intermediari del credito abbia un livello di conoscenza e di competenza adeguato per proporre o erogare contratti di credito, o per esercitare l'attività di intermediario del credito **e di prestazione di servizi accessori correlati, che sia adeguata alla funzione svolta e al mercato in questione. In particolare, quando** la conclusione di un contratto di credito include la prestazione di un servizio accessorio **correlato a** un servizio di assicurazione o di investimento, il personale dei creditori e degli intermediari del credito deve avere anche un livello di conoscenza e di competenza adeguato in relazione a tale servizio accessorio, per rispondere ai requisiti di cui all'articolo 19 della direttiva 2004/39/CE ed all'articolo 4 della direttiva 2002/92/CE;

Or. en

Emendamento 375
Alfredo Pallone

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) il personale dei creditori e degli intermediari del credito abbia un livello di conoscenza e di competenza adeguato per proporre o erogare contratti di credito ai sensi dell'articolo 2, o per esercitare l'attività di intermediario del credito ai sensi dell'articolo 3, lettera e). Quando la conclusione di un contratto di credito include la prestazione di un servizio accessorio ad esso correlato, in particolare un servizio di assicurazione o di investimento, il personale dei creditori e degli intermediari del credito deve avere anche un livello di conoscenza e di competenza adeguato in relazione a tale servizio accessorio, per rispondere ai requisiti di cui all'articolo 19 della direttiva 2004/39/CE ed all'articolo 4 della direttiva 2002/92/CE;

Emendamento

a) il personale dei creditori e degli intermediari del credito **a diretto contatto con il consumatore** abbia un livello di conoscenza e di competenza adeguato per proporre o erogare contratti di credito ai sensi dell'articolo 2, o per esercitare l'attività di intermediario del credito ai sensi dell'articolo 3, lettera e). Quando la conclusione di un contratto di credito include la prestazione di un servizio accessorio ad esso correlato, in particolare un servizio di assicurazione o di investimento, il personale dei creditori e degli intermediari del credito deve avere anche un livello di conoscenza e di competenza adeguato in relazione a tale servizio accessorio, per rispondere ai requisiti di cui all'articolo 19 della direttiva 2004/39/CE ed all'articolo 4 della direttiva 2002/92/CE;

Or. en

Emendamento 376
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) le persone fisiche che fanno parte del personale dirigente dei creditori e degli intermediari del credito e che sono responsabili dell'intermediazione, consulenza o approvazione dei contratti di credito oppure vi partecipano abbiano un livello di conoscenza e competenza

Emendamento

soppresso

adeguato in relazione ai contratti di credito;

Or. en

Emendamento 377

Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) le persone fisiche che fanno parte del personale dirigente *dei creditori e* degli intermediari del credito e che sono responsabili dell'intermediazione, consulenza *o approvazione dei* contratti di credito *oppure vi partecipano* abbiano un livello di conoscenza *e competenza* adeguato in relazione ai contratti di credito;

Emendamento

b) le persone fisiche che fanno parte del personale dirigente degli intermediari del credito e che sono responsabili dell'intermediazione *o* consulenza *in merito ai* contratti di credito abbiano un livello di conoscenza *ed esperienza* adeguato in relazione ai contratti di credito. *Il personale dirigente degli intermediari del credito vigila affinché i dipendenti possiedano un livello di conoscenza e competenza adeguato in relazione ai loro compiti;*

Or. en

Motivazione

È importante tenere conto del fatto che la maggior parte dei creditori è costituita da enti creditizi che offrono una vasta gamma di servizi finanziari. Sarebbe pertanto problematico regolamentare i requisiti di competenza del personale dirigente degli enti creditizi esclusivamente in funzione di un prodotto, ovvero i crediti ipotecari. La regolamentazione dei requisiti di competenza dovrebbe riguardare esclusivamente il personale dirigente degli intermediari del credito.

Emendamento 378

Carl Haglund

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) le persone fisiche che fanno parte del personale dirigente ***dei creditori e*** degli intermediari del credito e che sono responsabili dell'intermediazione, consulenza ***o approvazione dei*** contratti di credito ***oppure vi partecipano*** abbiano un livello di conoscenza e competenza adeguato in relazione ai contratti di credito;

Emendamento

b) le persone fisiche che fanno parte del personale dirigente degli intermediari del credito e che sono responsabili dell'intermediazione ***o della*** consulenza ***riguardo ai*** contratti di credito abbiano un livello di conoscenza e competenza adeguato in relazione ai contratti di credito. ***Il personale dirigente degli intermediari del credito provvede affinché i dipendenti abbiano un livello di conoscenza e competenza adeguato per svolgere i propri compiti;***

Or. en

Motivazione

I creditori e gli enti creditizi offrono una vasta gamma di servizi. I requisiti in termini di competenza del personale dirigente dei creditori non possono pertanto essere regolamentati nel dettaglio in funzione di un solo prodotto, ovvero i crediti ipotecari.

Emendamento 379

Vicky Ford

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) i creditori e gli intermediari del credito siano soggetti ad un controllo inteso a stabilire se i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) sono rispettati in maniera continua;

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 380

Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri non hanno l'obbligo di applicare il requisito di cui al comma 1, lettera a) a tutte le persone fisiche che lavorano per un creditore o un intermediario del credito. Nell'applicare i requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), gli Stati membri provvedono affinché le persone che fanno parte del personale dirigente di tali imprese responsabili dell'offerta o della concessione di contratti di credito ai sensi dell'articolo 2 e tutte le altre persone direttamente coinvolte nell'offerta o nella concessione di contratti di credito ai sensi dell'articolo 2 abbiano un livello di conoscenza e competenza adeguato in relazione all'offerta o alla concessione di contratti di credito ai sensi dell'articolo 2, o all'attività di intermediazione del credito definita all'articolo 3, lettera e).

Or. en

Motivazione

Lo Stato membro d'origine e lo Stato membro ospitante dovrebbero provvedere affinché il personale abbia un livello di conoscenza ed esperienza adeguato al mercato in cui opera. Dovrebbe essere chiaro che l'obbligo, per il personale dirigente, di possedere conoscenze e competenze adeguate in relazione ai contratti di credito riguarda il personale con responsabilità di supervisione nell'ambito della vendita o gestione di tali contratti, e non tutti i dipendenti. Gli Stati membri non devono necessariamente richiedere qualifiche riconosciute per soddisfare gli standard di competenza. La necessità di un atto delegato, proposto al paragrafo 4, non è stabilita.

Emendamento 381
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri d'origine garantiscono che l'adeguatezza del livello di conoscenza e competenza sia determinata sulla base di qualifiche o esperienze riconosciute.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 382

Vicky Ford

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri **d'origine** garantiscono che l'adeguatezza del livello di conoscenza e competenza sia determinata sulla base di qualifiche o esperienze riconosciute.

Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono che l'adeguatezza del livello di conoscenza e competenza sia determinata sulla base di qualifiche o esperienze **adeguate** riconosciute.

Or. en

Emendamento 383

Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri **d'origine** garantiscono che l'adeguatezza del livello di conoscenza e competenza sia determinata sulla base di qualifiche o esperienze riconosciute.

Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono che l'adeguatezza del livello di conoscenza e competenza sia determinata sulla base di qualifiche o esperienze riconosciute.

Or. en

Emendamento 384
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri d'origine possono chiedere ai creditori e agli intermediari del credito autorizzati di controllare la remunerazione dei loro dipendenti, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera j) della presente direttiva, per quanto attiene alla condotta etica negli affari.

Or. en

Emendamento 385
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri d'origine rendono pubblici i criteri da essi stabiliti per assicurare che il personale degli intermediari del credito o dei creditori rispetti i requisiti di competenza richiesti. Tra tali criteri figura l'elenco delle qualifiche riconosciute.

soppresso

Or. en

Emendamento 386
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri **d'origine** rendono pubblici i criteri da essi stabiliti per assicurare che il personale degli intermediari del credito o dei creditori rispetti i requisiti di competenza richiestigli. **Tra tali criteri figura l'elenco delle qualifiche riconosciute.**

Emendamento

3. Gli Stati membri rendono pubblici i criteri da essi stabiliti per assicurare che il personale degli intermediari del credito o dei creditori rispetti i requisiti di competenza richiestigli.

Or. en

Emendamento 387

Ślawomir Witold Nitras

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri d'origine **rendono pubblici** i criteri da essi stabiliti per assicurare che il personale degli intermediari del credito o dei creditori rispetti i requisiti di competenza richiestigli. Tra tali criteri figura l'elenco delle qualifiche riconosciute.

Emendamento

3. Gli Stati membri d'origine **comunicano pubblicamente** i criteri da essi stabiliti per assicurare che il personale degli intermediari del credito o dei creditori rispetti i requisiti di competenza richiestigli. Tra tali criteri figura l'elenco delle qualifiche riconosciute.

Or. pl

Emendamento 388

Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri **d'origine** rendono pubblici i criteri da essi stabiliti per assicurare che il personale degli intermediari del credito o dei creditori rispetti i requisiti di competenza

Emendamento

3. Gli Stati membri rendono pubblici i criteri da essi stabiliti per assicurare che il personale degli intermediari del credito o dei creditori rispetti i requisiti di competenza richiestigli. Tra tali criteri

richiestigli. Tra tali criteri figura l'elenco delle qualifiche riconosciute.

figura l'elenco delle qualifiche riconosciute.

Or. en

Emendamento 389
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Ai sensi dell'articolo 26 e subordinatamente alle condizioni di cui agli articoli 27 e 28, alla Commissione è delegato il potere di specificare i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, in particolare i requisiti necessari per quanto riguarda l'adeguatezza delle conoscenze e delle competenze.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il rapporto tra i poteri dello Stato membro d'origine ai sensi del paragrafo 3, e della Commissione ai sensi del paragrafo 4, non è chiaro. La specificazione nel dettaglio dei requisiti di competenza dovrebbe spettare allo Stato membro d'origine.

Emendamento 390
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Ai sensi dell'articolo 26 e subordinatamente alle condizioni di cui agli articoli 27 e 28, alla Commissione è delegato il potere di specificare i requisiti

soppresso

di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, in particolare i requisiti necessari per quanto riguarda l'adeguatezza delle conoscenze e delle competenze.

Or. en

Emendamento 391
Carl Haglund

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Ai sensi dell'articolo 26 e subordinatamente alle condizioni di cui agli articoli 27 e 28, alla Commissione è delegato il potere di specificare i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, in particolare i requisiti necessari per quanto riguarda l'adeguatezza delle conoscenze e delle competenze.

soppresso

Or. en

Motivazione

Dato che non esistono disposizioni dettagliate analoghe per altre forme di credito, non è giustificato consentire alla Commissione di specificare nel dettaglio i requisiti ricorrendo ad atti delegati.

Emendamento 392
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Ai sensi dell'articolo 26 e

soppresso

subordinatamente alle condizioni di cui agli articoli 27 e 28, alla Commissione è delegato il potere di specificare i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, in particolare i requisiti necessari per quanto riguarda l'adeguatezza delle conoscenze e delle competenze.

Or. de

Emendamento 393

Alfredo Pallone

**Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

Emendamento

4. Ai sensi dell'articolo 26 e subordinatamente alle condizioni di cui agli articoli 27 e 28, alla Commissione è delegato il potere di specificare i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, in particolare i requisiti necessari per quanto riguarda l'adeguatezza delle conoscenze e delle competenze.

soppresso

Or. en

Emendamento 394

Philippe De Backer, Olle Schmidt

**Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

Emendamento

4. Ai sensi dell'articolo 26 e subordinatamente alle condizioni di cui agli articoli 27 e 28, alla Commissione è delegato il potere di specificare i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente

soppresso

articolo, in particolare i requisiti necessari per quanto riguarda l'adeguatezza delle conoscenze e delle competenze.

Or. en

Emendamento 395
Corien Wortmann-Kool

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Ai sensi dell'articolo 26 e **subordinatamente alle condizioni di cui agli articoli 27 e 28**, alla Commissione è **delegato** il potere di specificare i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, in particolare i requisiti necessari per quanto riguarda l'adeguatezza delle conoscenze e delle competenze.

Emendamento

4. Ai sensi dell'articolo 26, alla Commissione è **conferito** il potere di **adottare atti delegati per** specificare i requisiti **minimi** di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, in particolare i requisiti **minimi** necessari per quanto riguarda l'adeguatezza delle conoscenze e delle competenze **in relazione alla funzione e al mercato interessato**.

Or. en

Emendamento 396
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri garantiscono che qualsiasi pubblicità relativa ai contratti di credito di cui all'articolo 2 che indichi un tasso d'interesse o qualunque altro dato numerico riguardante il costo del credito per il consumatore contenga le informazioni di base di cui al presente articolo.

Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che qualsiasi pubblicità relativa ai contratti di credito di cui all'articolo 2 che indichi un tasso d'interesse o qualunque altro dato numerico riguardante il costo del credito per il consumatore contenga le informazioni di base di cui al presente articolo, **su supporto durevole o sotto forma elettronica**.

Emendamento 397
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La pubblicità relativa ai contratti di credito ai sensi dell'articolo 2 che non indichi un tasso d'interesse o dati numerici riguardanti il costo del credito e che non fornisca le informazioni di base di cui al presente articolo deve riportare informazioni che consentano ai consumatori di ottenere tali dati su supporto durevole o sotto forma elettronica.

Emendamento 398
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) il fatto che il prodotto pubblicizzato è un contratto di credito e, se del caso, che è garantito da un'ipoteca o da un'altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili oppure da un diritto legato a beni immobili residenziali;

soppresso

Emendamento 399
Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) il fatto che il prodotto pubblicizzato è un contratto di credito e, *se del caso*, che è garantito da un'ipoteca o da un'altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili oppure da un diritto legato a beni immobili residenziali;

Emendamento

b) il fatto che il prodotto pubblicizzato è un contratto di credito e, **obbligatoriamente**, che è garantito da un'ipoteca o da un'altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili oppure da un diritto legato a beni immobili residenziali;

Or. de

Emendamento 400
Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) il tasso debitore, precisando se fisso o variabile o entrambe le cose, corredato di informazioni dettagliate relative alle spese comprese nel costo totale del credito per il consumatore;

Emendamento

c) il tasso debitore, precisando se fisso o variabile o entrambe le cose, corredato di informazioni dettagliate relative alle spese comprese nel costo totale del credito per il consumatore. ***In caso di tassi d'interesse variabili, è necessario operare una distinzione tra i tassi d'interesse che variano liberamente e i tassi indicizzati. È opportuno indicare anche altre forme, come i tassi d'interesse massimi o i tassi d'interesse minimi;***

Or. de

Emendamento 401
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) il tasso debitore, precisando se fisso o variabile o entrambe le cose, ***corredato di informazioni dettagliate relative alle spese comprese nel costo totale del credito per il consumatore;***

Emendamento

c) il tasso debitore, precisando se fisso o variabile o entrambe le cose;

Or. en

Emendamento 402
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) l'importo totale del credito;

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 403
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) il tasso annuo effettivo globale;

Emendamento

e) il tasso annuo effettivo globale, ***qualora applicabile ai sensi dei diversi presupposti di cui all'articolo 12;***

Or. en

Emendamento 404
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) la durata del contratto di credito;

soppresso

Or. en

Emendamento 405
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) l'importo delle rate;

soppresso

Or. en

Emendamento 406
Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) l'importo delle rate;

*g) l'importo delle rate. **In caso di crediti con tasso d'interesse massimo deve essere indicata la rata minima, in caso di crediti con tasso d'interesse minimo deve essere indicata la rata massima;***

Or. de

Emendamento 407
Slawomir Witold Nitras

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) l'importo delle rate;

g) ***il numero, la frequenza di rimborso e***
l'importo delle rate;

Or. pl

Emendamento 408

Sven Giegold

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) l'importo delle rate;

g) ***il numero, la frequenza e*** l'importo
delle rate, ***qualora applicabili ai sensi dei***
diversi presupposti di cui all'articolo 12;

Or. en

Emendamento 409

Vicky Ford

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h) l'importo totale che il consumatore è
tenuto a pagare;

soppresso

Or. en

Emendamento 410

Olle Schmidt

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione

h) l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare;

Emendamento

h) l'importo totale che il consumatore è tenuto a pagare, ***stimato sulla base delle condizioni che prevalgono al momento della commercializzazione;***

Or. en

Motivazione

È impossibile per i soggetti che erogano il credito fornire informazioni precise sul costo complessivo del credito al momento della commercializzazione del credito.

Emendamento 411

Sławomir Witold Nitras

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

h bis) simulazione delle variazioni dell'importo delle rate del prestito in funzione della variabilità di fattori chiave quali i tassi d'interesse o il tasso di cambio della valuta in cui il credito è stato denominato;

Or. pl

Emendamento 412

Nikolaos Chountis

Proposta di direttiva

Article 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

h bis) la possibilità di rimborso anticipato del prestito e i relativi costi;

Emendamento 413
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i) un'avvertenza, se del caso, relativa al rischio di perdere l'immobile in caso di non osservanza degli impegni legati al contratto di credito se il credito è garantito da un'ipoteca o da un'altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili oppure da un diritto legato a beni immobili residenziali.

soppresso

Or. en

Motivazione

Nell'ordinamento giuridico finlandese questo tipo di avvertenze sarebbe fuorviante, in quanto il rischio di perdere il proprio immobile non riguarda solo i crediti garantiti da ipoteca. In ogni caso, si tratta di un requisito eccessivo in questa fase di pubblicità.

Emendamento 414
Carl Haglund

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i) un'avvertenza, se del caso, relativa al rischio di perdere l'immobile in caso di non osservanza degli impegni legati al contratto di credito se il credito è garantito da un'ipoteca o da un'altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili oppure da un diritto legato a beni

soppresso

immobili residenziali.

Or. en

Motivazione

Questi tipi di avvertenze potrebbero essere fuorvianti, dato che rischi analoghi di perdere il proprio immobile sono legati anche ad altri contratti di credito, anche se non sono specificamente richiesti in questa fase di pubblicità.

Emendamento 415

Vicky Ford

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera i

Testo della Commissione

i) un'avvertenza, *se del caso*, relativa al rischio di perdere l'immobile in caso di non osservanza degli impegni legati al contratto di credito se il credito è garantito da un'ipoteca o da un'altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili oppure da un diritto legato a beni immobili residenziali.

Emendamento

i) laddove nella pubblicità non sia chiaro che il contratto di credito rientra nella definizione di cui all'articolo 2,
un'avvertenza relativa al rischio di perdere l'immobile in caso di non osservanza degli impegni legati al contratto di credito se il credito è garantito da un'ipoteca o da un'altra garanzia analoga comunemente utilizzata in uno Stato membro sui beni immobili oppure da un diritto legato a beni immobili residenziali.

Or. en

Emendamento 416

Sven Giegold

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

i bis) l'importo degli oneri aggregati che il consumatore è tenuto a pagare in aggiunta ai rimborsi dovuti al creditore

nella valuta nazionale.

Or. en

Emendamento 417

Sven Giegold

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera i ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

i ter) la possibilità e i costi di un rimborso anticipato.

Or. en

Emendamento 418

Sven Giegold

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera i quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

i quater) la valuta del credito e, nel caso di credito in valuta estera, un'avvertenza esplicita riguardante il rischio relativo al tasso di cambio.

Or. en

Emendamento 419

Olle Schmidt

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le informazioni di base sono facilmente leggibili o chiaramente udibili, a seconda

Le informazioni di base sono facilmente leggibili o chiaramente udibili, a seconda

del mezzo utilizzato per la pubblicità e il marketing.

del mezzo utilizzato per la pubblicità e il marketing. ***Le informazioni di base tengono conto del fatto che spesso il contratto ipotecario dura tra i 30 e i 50 anni.***

Or. en

Motivazione

È importante tenere conto del fatto che i contratti ipotecari hanno una lunga durata.

Emendamento 420
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali responsabili forniscano orientamenti vincolanti che definiscono le norme da seguire per informazioni di base con contenuti facilmente leggibili e confrontabili, in linea con il presente articolo.

Or. en

Emendamento 421
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 ter. Qualsiasi pubblicità relativa ai contratti di credito deve menzionare in modo chiaramente comprensibile la parola "credito".

Emendamento 422
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Ai sensi dell'articolo 26 e subordinatamente alle condizioni di cui agli articoli 27 e 28, alla Commissione è delegato il potere di precisare ulteriormente l'elenco delle informazioni di base da includere nella pubblicità.

soppresso

In particolare, nell'adottare tali atti delegati la Commissione modifica, ove necessario, l'elenco delle informazioni di base di cui al paragrafo 2, lettere da a) a i), del presente articolo.

Or. en

Motivazione

Gli obblighi d'informazione sono pressoché identici a quelli indicati nella direttiva sul credito al consumo. Risulta superfluo specificare tali obblighi.

Emendamento 423
Carl Haglund

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Ai sensi dell'articolo 26 e subordinatamente alle condizioni di cui agli articoli 27 e 28, alla Commissione è delegato il potere di precisare ulteriormente l'elenco delle informazioni di base da includere nella pubblicità.

soppresso

In particolare, nell'adottare tali atti delegati la Commissione modifica, ove necessario, l'elenco delle informazioni di base di cui al paragrafo 2, lettere da a) a i), del presente articolo.

Or. en

Motivazione

Dato che gli obblighi d'informazione sono gli stessi della direttiva sul credito al consumo, non vi è alcun motivo per specificare ulteriormente tali obblighi ricorrendo a un atto delegato.

Emendamento 424

Vicky Ford

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Ai sensi dell'articolo 26 e subordinatamente alle condizioni di cui agli articoli 27 e 28, alla Commissione è delegato il potere di precisare ulteriormente l'elenco delle informazioni di base da includere nella pubblicità.

soppresso

Or. en

Emendamento 425

Vicky Ford

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

In particolare, nell'adottare tali atti delegati la Commissione modifica, ove necessario, l'elenco delle informazioni di base di cui al paragrafo 2, lettere da a) a

soppresso

i), del presente articolo.

Or. en

Emendamento 426
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8 bis

Pratiche commerciali sleali

- 1. Il consumatore ha sempre il diritto di acquistare prodotti accessori da fornitori alternativi.*
- 2. Il tasso debitore non deve dipendere dalla prestazione continua di servizi accessori da parte di uno specifico fornitore, salvo il caso in cui il servizio accessorio costituisca parte integrante del prodotto di credito e il consumatore ne ricavi un beneficio oggettivo.*
- 3. Gli Stati membri provvedono affinché ai creditori non sia consentito annullare il contratto di credito a causa di violazioni di lieve entità da parte del consumatore.*
- 4. Le autorità nazionali competenti fissano un limite per i premi di rischio. La richiesta, da parte di un creditore ai suoi clienti, di tassi d'interesse con premi di rischio superiori al suddetto limite, è considerata usura.*

Or. en

Emendamento 427
Wolf Klinz

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

PE473.729v10-00

152/202

AM\879712IT.doc

Testo della Commissione

Gli Stati membri garantiscono che i creditori o, se del caso, gli intermediari del credito rendano disponibili le informazioni generali relative ai contratti di credito in permanenza, su supporto durevole o sotto forma elettronica.

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che i creditori o, se del caso, gli intermediari del credito rendano **obbligatoriamente** disponibili, **a titolo gratuito**, le informazioni generali relative ai contratti di credito in permanenza, su supporto durevole o sotto forma elettronica.

Or. en

Emendamento 428

Śławomir Witold Nitras

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri garantiscono che i creditori o, se del caso, gli intermediari del credito rendano disponibili le informazioni generali relative ai contratti di credito in permanenza, su supporto durevole o sotto forma elettronica.

Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che i creditori o, se del caso, gli intermediari del credito rendano disponibili, **in modo chiaramente leggibile e udibile**, le informazioni generali relative ai contratti di credito in permanenza, su supporto durevole o sotto forma elettronica.

Or. pl

Emendamento 429

Vicky Ford

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri garantiscono che ***i creditori o, se del caso, gli intermediari del credito rendano disponibili*** le informazioni generali relative ai contratti di credito in permanenza, su supporto

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che le informazioni generali relative ai contratti di credito in permanenza ***siano rese disponibili***, su supporto durevole o sotto forma elettronica.

durevole o sotto forma elettronica.

Or. en

Emendamento 430
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché siano poste in essere misure atte a favorire l'educazione dei consumatori in merito ai contratti di credito relativi agli immobili residenziali sin dalle prime fasi della richiesta del credito. Tutti i soggetti che effettuano l'acquisto per la prima volta ricevono documenti informativi chiari e informazioni relative all'ulteriore assistenza disponibile presso le organizzazioni dei consumatori e le autorità di controllo nazionali.

Or. en

Emendamento 431
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) gli scopi per i quali il credito può essere utilizzato; ***soppresso***

Or. en

Motivazione

I mutuatari non devono fornire informazioni ai creditori in merito all'uso che intendono fare

del credito ottenuto.

Emendamento 432
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) la durata dei contratti di credito;

Emendamento

d) la **possibile** durata dei contratti di credito
**e le implicazioni generali legate alle
diverse durate dei prestiti;**

Or. en

Emendamento 433
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) l'indicazione della/e valuta/e nella/e
quale/i i crediti sono disponibili, compresa
una spiegazione delle implicazioni per il
consumatore quando il credito è
denominato in una valuta estera;

Emendamento

f) l'indicazione della/e valuta/e nella/e
quale/i i crediti sono disponibili, compresa
una spiegazione delle implicazioni per il
consumatore quando il credito è
denominato in una valuta estera, **nonché
dei potenziali rischi che ne derivano
(come gli effetti delle oscillazioni dei tassi
di cambio);**

Or. hu

Emendamento 434
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) ***l'indicazione della/e valuta/e nella/e quale/i i crediti sono disponibili, compresa*** una spiegazione delle implicazioni per il consumatore quando il credito è denominato in una valuta estera;

Emendamento

f) una spiegazione delle implicazioni per il consumatore quando il credito è denominato in una valuta estera;

Or. en

Emendamento 435
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) l'indicazione della/e valuta/e nella/e quale/i i crediti sono disponibili, compresa una spiegazione delle implicazioni per il consumatore quando il credito è denominato in una valuta estera;

Emendamento

f) l'indicazione della/e valuta/e nella/e quale/i i crediti sono disponibili, compresa una spiegazione delle implicazioni per il consumatore quando il credito è denominato in una valuta estera, ***in particolare in caso di rapida e/o significativa svalutazione della valuta nazionale;***

Or. en

Emendamento 436
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera g

Testo della Commissione

g) un esempio indicativo del costo totale del credito ***per il consumatore*** e del tasso annuo effettivo globale;

Emendamento

g) un esempio indicativo del costo totale del credito e ***una spiegazione del significato*** del tasso annuo effettivo globale;

Or. en

Emendamento 437
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera g

Testo della Commissione

g) un esempio indicativo **del costo** totale **del credito per** il consumatore e del tasso annuo effettivo globale;

Emendamento

g) un esempio indicativo **dell'importo** totale **che** il consumatore **è tenuto a versare** e del tasso annuo effettivo globale;

Or. en

Emendamento 438
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera g

Testo della Commissione

g) un esempio indicativo del costo totale del credito per il consumatore e del tasso annuo effettivo globale;

Emendamento

g) un esempio indicativo del costo totale del credito per il consumatore e del tasso annuo effettivo globale, **se previsto ai sensi delle diverse ipotesi di cui all'articolo 12;**

Or. en

Emendamento 439
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera g

Testo della Commissione

g) **un esempio indicativo del costo** totale **del credito per il** consumatore e del tasso annuo effettivo globale;

Emendamento

g) **una stima dell'importo** totale **che il** consumatore **è tenuto a versare** e del tasso annuo effettivo globale;

Or. en

Emendamento 440
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

g bis) numero, frequenza e importo delle rate, se previsto ai sensi delle diverse ipotesi di cui all'articolo 12;

Or. en

Emendamento 441
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h) *le* diverse opzioni disponibili per rimborsare il credito al creditore (compresi **numero, frequenza e importo delle rate periodiche di rimborso**);

h) **una spiegazione delle** diverse opzioni disponibili per rimborsare il credito al creditore (compresi **i contratti di credito relativi al rimborso del capitale e ai soli interessi**);

Or. en

Emendamento 442
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera i

Testo della Commissione

Emendamento

i) *l'eventuale possibilità di* rimborso anticipato e, **in tal caso, una descrizione** delle condizioni alle quali **esso è** subordinato;

i) **una spiegazione delle implicazioni del** rimborso anticipato e delle condizioni alle quali **può essere** subordinato;

Emendamento 443
Iliana Ivanova

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera i

Testo della Commissione

i) *l'eventuale possibilità di rimborso anticipato e, in tal caso*, una descrizione delle condizioni alle quali *esso* è subordinato;

Emendamento

i) una descrizione delle condizioni alle quali è subordinato **il rimborso anticipato**;

Motivazione

La formulazione di questo requisito contraddice l'articolo 18, ai sensi del quale gli Stati membri sono tenuti a garantire che i consumatori abbiano, per legge o per contratto, il diritto di effettuare il rimborso anticipato.

Emendamento 444
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera i

Testo della Commissione

i) l'eventuale possibilità di rimborso anticipato e, in tal caso, una descrizione delle condizioni alle quali *esso* è subordinato;

Emendamento

i) l'eventuale possibilità di rimborso anticipato e, in tal caso, una descrizione delle condizioni alle quali **il rimborso totale anticipato e il rimborso parziale anticipato sono subordinati**;

Emendamento 445
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera j

Testo della Commissione

j) l'eventuale necessità di una perizia sul valore dell'immobile e, in tal caso, chi debba incaricarsi della sua esecuzione;

Emendamento

j) le informazioni sulle misure eventualmente richieste al consumatore in relazione alla perizia sul valore dell'immobile e i relativi costi a carico del consumatore;

Or. en

Emendamento 446
Nikolaos Chountis

Proposta di direttiva
Article 9 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

j bis) una presentazione delle ipotesi migliori e peggiori in caso di contratto a tasso variabile e il tasso annuo effettivo globale calcolato sulla base dei prezzi attuali, ovvero il consumatore deve essere informato delle fluttuazioni stimate dei tassi di interesse nel periodo del mutuo;

Or. el

Emendamento 447
Nikolaos Chountis

Proposta di direttiva
Article 9 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera j ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

j ter) la ricezione da parte del consumatore di un'offerta realistica e completa, che comprenda i tassi d'interesse e i costi aggiuntivi dei servizi accessori, consentendogli in tal modo di

raffrontare in termini reali le varie offerte dei prodotti di credito. L'offerta deve essere valida per almeno due settimane;

Or. el

Emendamento 448
Nikolaos Chountis

Proposta di direttiva
Article 9 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera j quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

j quater) la fornitura di informazioni al consumatore in merito ai costi aggiuntivi dei servizi complementari e accessori e al diritto di acquistarli da un prestatore diverso da quello con cui viene acceso il mutuo;

Or. el

Emendamento 449
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera k

Testo della Commissione

Emendamento

k) dettagli su come ottenere informazioni circa sgravi fiscali relativi agli interessi sui contratti di credito o circa altri sussidi pubblici.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il consumatore non dovrebbe basare la decisione di concludere un contratto di credito sull'eventuale disponibilità di sgravi fiscali. In ogni caso, è noto che le informazioni sugli sgravi fiscali possono essere richieste alle autorità fiscali.

Emendamento 450
Carl Haglund

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera k

Testo della Commissione

Emendamento

k) dettagli su come ottenere informazioni circa sgravi fiscali relativi agli interessi sui contratti di credito o circa altri sussidi pubblici.

soppresso

Or. en

Motivazione

Dato che la decisione di concludere o meno un contratto di credito non dovrebbe essere basata sulla possibilità di ottenere sgravi fiscali, il creditore non deve essere tenuto a fornire tali informazioni. Le informazioni di natura fiscale competono alle autorità fiscali.

Emendamento 451
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera k

Testo della Commissione

Emendamento

k) dettagli su come ottenere informazioni circa sgravi fiscali relativi agli interessi sui contratti di credito o circa altri sussidi pubblici.

k) ***se del caso***, dettagli su come ottenere informazioni circa sgravi fiscali relativi agli interessi sui contratti di credito o circa altri sussidi pubblici.

Or. en

Emendamento 452
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

k bis) informazioni pertinenti chiare riguardanti i fattori (quali i tassi di prestito interbancari, il CPI, il tasso d'interesse di base ecc.) che possono essere presi in considerazione nel modificare il costo del credito (interessi e costi di gestione) che siano in qualsiasi momento espressi in forma numerica e non basati su valutazioni soggettive del credito.

Or. hu

Emendamento 453

Sven Giegold

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera k bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

k bis) un'avvertenza esplicita sul rischio di cambio, laddove il credito sia rimborsabile in una valuta straniera.

Or. en

Emendamento 454

Sven Giegold

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera k ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

k ter) gli oneri per l'intermediario del credito, se del caso.

Or. en

Emendamento 455
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera k quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

k quater) qualora il contratto di credito sia un'ipoteca mista o il consumatore debba rimborsare il prestito indirettamente attraverso un contratto di risparmio o reinvestendo in altri strumenti finanziari per rimborsare il prestito con i profitti di tali investimenti, i costi di tale opzione e un'avvertenza esplicita qualora vi sia il rischio che la somma dell'ipoteca mista o degli strumenti finanziari non sia sufficiente, nel peggiore dei casi, a far fronte agli obblighi previsti dal contratto di credito e al totale dovuto.

Or. en

Emendamento 456
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito forniscano al consumatore senza indebito ritardo - dopo che il consumatore ha dato le informazioni necessarie circa le sue esigenze, la sua situazione finanziaria e le sue preferenze in conformità con l'articolo 14 - le informazioni personalizzate necessarie a raffrontare i crediti disponibili sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata sull'opportunità di concludere un contratto di credito. Tali informazioni, su supporto cartaceo o su altro supporto

2. In tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da un'offerta, il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito forniscono, sulla base delle condizioni di credito offerte dal creditore e delle informazioni fornite dal consumatore circa le sue esigenze, la sua situazione finanziaria e le sue preferenze, le informazioni personalizzate necessarie a raffrontare i crediti disponibili sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata sull'opportunità di concludere un contratto di credito. Tali

durevole, sono fornite mediante il Prospetto informativo europeo standardizzato (ESIS) di cui all'allegato II.

informazioni, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, sono fornite mediante il Prospetto informativo europeo standardizzato (ESIS) di cui all'allegato II.

Or. en

Motivazione

La disposizione dovrebbe essere allineata alle direttive sul credito al consumo e sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari. Tale allineamento consentirebbe altresì di ridurre gli adempimenti burocratici, dato che il creditore non sarebbe obbligato a fornire l'ESIS due volte.

Emendamento 457

Vicky Ford

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito forniscano al consumatore senza indebito ritardo - dopo che il consumatore ha dato le informazioni necessarie circa le sue esigenze, la sua situazione finanziaria e le sue preferenze in conformità con l'articolo 14 - le informazioni personalizzate necessarie a raffrontare i crediti disponibili sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata sull'opportunità di concludere un contratto di credito. Tali informazioni, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, **sono** fornite mediante il Prospetto informativo europeo standardizzato (ESIS) di cui all'allegato II.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito forniscano al consumatore senza indebito ritardo - dopo che il consumatore ha dato le informazioni necessarie circa le sue esigenze, la sua situazione finanziaria e le sue preferenze in conformità con l'articolo 14 - le informazioni personalizzate necessarie a raffrontare i crediti disponibili sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata sull'opportunità di concludere un contratto di credito. Tali informazioni, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, **possono essere** fornite, **ad esempio**, mediante il Prospetto informativo europeo standardizzato (ESIS) di cui all'allegato II **o un documento equivalente che contenga almeno le medesime informazioni e sia stato approvato dall'autorità nazionale competente.**

Or. en

Emendamento 458
Carl Haglund

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. **Gli Stati membri provvedono affinché il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito *forniscano al consumatore senza indebito ritardo - dopo che il consumatore ha dato le* informazioni *necessarie* circa le sue esigenze, la sua situazione finanziaria e le sue preferenze *in conformità con l'articolo 14* - le informazioni personalizzate necessarie a raffrontare i crediti disponibili sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata sull'opportunità di concludere un contratto di credito. Tali informazioni, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, sono fornite mediante il Prospetto informativo europeo standardizzato (ESIS) di cui all'allegato II.**

Emendamento

2. **Il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito *forniscono, sulla base delle condizioni di credito offerte dal creditore e delle* informazioni *fornite dal consumatore* circa le sue esigenze, la sua situazione finanziaria e le sue preferenze, le informazioni personalizzate necessarie a raffrontare i crediti disponibili sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata sull'opportunità di concludere un contratto di credito. ***Le suddette informazioni sono fornite in tempo utile, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da un'offerta.*** Tali informazioni, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, sono fornite mediante il Prospetto informativo europeo standardizzato (ESIS) di cui all'allegato II.**

Or. en

Motivazione

La disposizione andrebbe allineata alla direttiva sul credito al consumo.

Emendamento 459
Ślawomir Witold Nitras

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché il creditore e, se del caso, l'intermediario del

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché il creditore e, se del caso, l'intermediario del

credito forniscano al consumatore senza indebito ritardo – dopo che il consumatore ha dato le informazioni necessarie circa le sue esigenze, la sua situazione finanziaria e le sue preferenze in conformità con l'articolo 14 – le informazioni personalizzate necessarie a raffrontare i crediti disponibili sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata sull'opportunità di concludere un contratto di credito. Tali informazioni, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, sono fornite mediante il Prospetto informativo europeo standardizzato (ESIS) di cui all'allegato II.

credito forniscano al consumatore senza indebito ritardo – dopo che il consumatore ha dato le informazioni necessarie circa le sue esigenze, la sua situazione finanziaria e le sue preferenze in conformità con l'articolo 14 ***nonché prima che lo stesso sia vincolato dal contratto di credito*** – le informazioni personalizzate necessarie a raffrontare i crediti disponibili sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata sull'opportunità di concludere un contratto di credito. Tali informazioni, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, sono fornite mediante il Prospetto informativo europeo standardizzato (ESIS) di cui all'allegato II.

Or. pl

Emendamento 460
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito forniscano al consumatore senza indebito ritardo - dopo che il consumatore ha dato le informazioni necessarie circa le sue esigenze, la sua situazione finanziaria e le sue preferenze in conformità con l'articolo **14** - le informazioni personalizzate necessarie a raffrontare i crediti disponibili sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata sull'opportunità di concludere un contratto di credito. Tali informazioni, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, sono fornite mediante il Prospetto informativo europeo standardizzato (ESIS) di cui all'allegato II.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito forniscano al consumatore senza indebito ritardo - dopo che il consumatore ha dato le informazioni necessarie circa le sue esigenze, la sua situazione finanziaria e le sue preferenze in conformità con l'articolo **15** - le informazioni personalizzate necessarie a raffrontare i crediti disponibili sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata sull'opportunità di concludere un contratto di credito. Tali informazioni, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, sono fornite mediante il Prospetto informativo europeo standardizzato (ESIS) di cui all'allegato II.

Or. en

Emendamento 461
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito forniscano al consumatore **senza indebito ritardo - dopo che il consumatore ha dato le informazioni necessarie circa le sue esigenze, la sua situazione finanziaria e le sue preferenze in conformità con l'articolo 14** - le informazioni personalizzate necessarie a raffrontare i crediti disponibili sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata sull'opportunità di concludere un contratto di credito. Tali informazioni, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, sono fornite mediante il Prospetto informativo europeo standardizzato (ESIS) di cui all'allegato II.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito forniscano al consumatore **gratuitamente** le informazioni personalizzate necessarie a raffrontare i crediti disponibili sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata sull'opportunità di concludere un contratto di credito, **in tempo utile dopo che il consumatore ha fornito le informazioni necessarie circa le sue esigenze, la sua situazione finanziaria e le sue preferenze in conformità con l'articolo 14 e prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da un'offerta**. Tali informazioni, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, sono fornite mediante il Prospetto informativo europeo standardizzato (ESIS) di cui all'allegato II.

Or. en

Emendamento 462
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito forniscano al consumatore senza indebito ritardo - dopo che il consumatore ha dato le informazioni necessarie circa le

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito forniscano al consumatore senza indebito ritardo - dopo che il consumatore ha dato le informazioni necessarie circa le

sue esigenze, la sua situazione finanziaria e le sue preferenze in conformità con l'articolo 14 - le informazioni personalizzate necessarie a raffrontare i crediti disponibili sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata sull'opportunità di concludere un contratto di credito. Tali informazioni, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, sono fornite mediante il Prospetto informativo europeo standardizzato (ESIS) di cui all'allegato II.

sue esigenze, la sua situazione finanziaria e le sue preferenze in conformità con l'articolo 14 - le informazioni personalizzate necessarie a raffrontare i crediti disponibili sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata sull'opportunità di concludere un contratto di credito. Tali informazioni, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, sono fornite mediante il Prospetto informativo europeo standardizzato (ESIS) di cui all'allegato II. ***Nel caso in cui in uno Stato membro esista già una versione sostanzialmente simile dell'ESIS, viene concesso un periodo transitorio per la standardizzazione.***

Or. en

Emendamento 463 **Olle Schmidt**

Proposta di direttiva **Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1**

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito forniscano al consumatore ***senza indebito ritardo*** - dopo che il consumatore ha dato le informazioni necessarie circa le sue esigenze, la sua situazione finanziaria e le sue preferenze in conformità con l'articolo 14 - le informazioni personalizzate necessarie a raffrontare i crediti disponibili sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata sull'opportunità di concludere un contratto di credito. Tali informazioni, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, sono fornite mediante il Prospetto informativo europeo standardizzato (ESIS) di cui all'allegato II.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito forniscano al consumatore ***in tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito*** - dopo che il consumatore ha dato le informazioni necessarie circa le sue esigenze, la sua situazione finanziaria e le sue preferenze in conformità con l'articolo 14 - le informazioni personalizzate necessarie a raffrontare i crediti disponibili sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata sull'opportunità di concludere un contratto di credito. Tali informazioni, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, sono fornite mediante il Prospetto informativo europeo

standardizzato (ESIS) di cui all'allegato II.

Or. en

Motivazione

Sarebbe opportuno rispettare la coerenza con la direttiva sul credito al consumo, dato che vari Stati membri hanno già applicato la direttiva sul credito al consumo ai crediti ipotecari.

Emendamento 464

Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri garantiscono che quando al consumatore viene proposta un'offerta vincolante per il creditore, tale offerta sia accompagnata da un ESIS. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché il contratto di credito non possa essere concluso prima che il consumatore abbia avuto il tempo sufficiente per raffrontare le offerte, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata circa l'opportunità di accettare un'offerta, indipendentemente dalla maniera in cui il contratto sia concluso.

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

La norma proposta creerebbe incertezza giuridica, in quanto un singolo creditore non sa se e quando il consumatore abbia ricevuto offerte da altri creditori e sarebbe inopportuno chiederlo al consumatore. Inoltre non è chiaro quali sarebbero le conseguenze del mancato rispetto della norma.

Emendamento 465

Carl Haglund

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri garantiscono che quando al consumatore viene proposta un'offerta vincolante per il creditore, tale offerta sia accompagnata da un ESIS. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché il contratto di credito non possa essere concluso prima che il consumatore abbia avuto il tempo sufficiente per raffrontare le offerte, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata circa l'opportunità di accettare un'offerta, indipendentemente dalla maniera in cui il contratto sia concluso.

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Questa disposizione rischia di provocare incertezza giuridica, in quanto per un creditore è impossibile sapere se e quando il consumatore abbia ricevuto offerte da altri creditori, rendendo così difficile per il creditore sapere cosa sia il "tempo sufficiente".

Emendamento 466
Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri garantiscono che quando al consumatore viene proposta un'offerta vincolante per il creditore, tale offerta sia accompagnata da un ESIS. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché il contratto di credito non possa essere concluso prima che il consumatore abbia avuto **il tempo sufficiente** per raffrontare le offerte, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata circa

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che quando al consumatore viene proposta un'offerta vincolante per il creditore, tale offerta sia accompagnata da un ESIS. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché il contratto di credito non possa essere concluso prima che il consumatore abbia avuto **almeno 30 giorni** per raffrontare le offerte, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata circa

l'opportunità di accettare un'offerta, indipendentemente dalla maniera in cui il contratto sia concluso.

l'opportunità di accettare un'offerta, indipendentemente dalla maniera in cui il contratto sia concluso.

Or. de

Emendamento 467
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri garantiscono che **quando al consumatore viene proposta un'offerta vincolante per il creditore, tale offerta sia accompagnata da un ESIS. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché** il contratto di credito non possa essere concluso prima che il consumatore abbia **avuto il tempo** sufficiente per **raffrontare le** offerte, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata circa l'opportunità di accettare **un'offerta**, indipendentemente dalla maniera in cui il contratto sia concluso.

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che il contratto di credito non possa essere concluso prima che il consumatore abbia **ricevuto un'offerta vincolante per il creditore su carta o supporto durevole e abbia un periodo** sufficiente per **raffrontarla con altre** offerte, **ricevere la consulenza di terzi, se del caso**, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata circa l'opportunità di accettare **l'offerta**, indipendentemente dalla maniera in cui il contratto sia concluso. **L'offerta è vincolante per il creditore per almeno una settimana. Una volta concluso il contratto, il diritto di recesso è esercitabile per due settimane.**

Or. en

Emendamento 468
Anne E. Jensen

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri garantiscono che **quando al consumatore viene proposta un'offerta vincolante per il creditore, tale offerta sia**

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che **qualsiasi offerta di prestito ipotecario** sia accompagnata da un ESIS. **Gli** Stati

accompagnata da un ESIS. *In tali casi gli* Stati membri provvedono affinché il contratto di credito non possa essere concluso prima che il consumatore abbia *avuto* il tempo sufficiente per raffrontare le offerte, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata circa l'opportunità di accettare un'offerta, indipendentemente dalla maniera in cui il contratto sia concluso.

membri provvedono affinché il contratto di credito non possa essere concluso prima che il consumatore abbia *indicato* il tempo sufficiente per raffrontare le offerte, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata circa l'opportunità di accettare un'offerta, indipendentemente dalla maniera in cui il contratto sia concluso.

Or. en

Emendamento 469
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri garantiscono che quando al consumatore viene proposta un'offerta vincolante per il creditore, tale offerta sia accompagnata da un ESIS. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché il contratto di credito non possa essere concluso prima che il consumatore abbia avuto il tempo sufficiente per raffrontare le offerte, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata circa l'opportunità di accettare un'offerta, indipendentemente dalla maniera in cui il contratto sia concluso.

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che quando al consumatore viene proposta un'offerta vincolante per il creditore, tale offerta sia accompagnata da un ESIS *o un documento nazionale approvato equivalente*. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché il contratto di credito non possa essere concluso prima che il consumatore abbia avuto il tempo sufficiente per raffrontare le offerte, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata circa l'opportunità di accettare un'offerta, indipendentemente dalla maniera in cui il contratto sia concluso.

Or. en

Emendamento 470
Udo Bullmann, Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri garantiscono che quando al consumatore viene proposta un'offerta vincolante per il creditore, tale offerta sia accompagnata da un ESIS. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché il contratto di credito non possa essere concluso prima che il consumatore abbia avuto il tempo sufficiente per raffrontare le offerte, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata circa l'opportunità di accettare un'offerta, indipendentemente dalla maniera in cui il contratto sia concluso.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché il contratto di credito non possa essere concluso prima che il consumatore abbia ricevuto su un supporto durevole un'offerta vincolante per il creditore e abbia avuto il tempo sufficiente per raffrontarla con altre offerte, eventualmente sentire il parere di un terzo, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata circa l'opportunità di accettare un'offerta, indipendentemente dalla maniera in cui il contratto sia concluso ovvero senza che sia concesso al consumatore un diritto di recesso sufficiente dopo la conclusione del contratto. Qualora al consumatore sia concesso un periodo di riflessione dopo la presentazione dell'offerta e prima della conclusione del contratto, questo non è inferiore a 14 giorni lavorativi.

Or. de

Emendamento 471
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri garantiscono che quando al consumatore viene proposta un'offerta vincolante per il creditore, tale offerta sia accompagnata da un ESIS. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché il ***contratto di credito non possa essere concluso prima che il*** consumatore abbia avuto il tempo sufficiente per raffrontare le offerte, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata circa l'opportunità di accettare un'offerta, indipendentemente dalla maniera in cui il

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che quando al consumatore viene proposta un'offerta vincolante per il creditore, tale offerta sia accompagnata da un ESIS. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché il consumatore abbia avuto il tempo sufficiente per raffrontare le offerte, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata circa l'opportunità di accettare un'offerta, indipendentemente dalla maniera in cui il contratto sia concluso. ***Qualora il consumatore abbia il***

contratto sia concluso.

diritto di recedere dal contratto di credito, si riterrà che tale diritto gli conceda, di per sé, il tempo sufficiente per prendere una decisione.

Or. en

Emendamento 472

Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri garantiscono che quando al consumatore viene proposta un'offerta vincolante per il creditore, tale offerta sia accompagnata da un ESIS. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché il contratto di credito non possa essere concluso prima che il consumatore abbia avuto il tempo sufficiente per raffrontare le offerte, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata circa l'opportunità di accettare un'offerta, indipendentemente dalla maniera in cui il contratto sia concluso.

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che quando al consumatore viene proposta un'offerta vincolante per il creditore, tale offerta sia accompagnata da un ESIS, *nel caso in cui fino a quel momento l'ESIS non sia stato fornito o siano cambiate informazioni essenziali rispetto all'ESIS già consegnato*. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché il contratto di credito non possa essere concluso prima che il consumatore abbia avuto il tempo sufficiente per raffrontare le offerte, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata circa l'opportunità di accettare un'offerta, indipendentemente dalla maniera in cui il contratto sia concluso.

Or. en

Emendamento 473

Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri garantiscono che quando

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che quando

al consumatore viene proposta un'offerta vincolante *per il creditore*, tale offerta sia accompagnata da un ESIS. ***In tali casi gli Stati membri provvedono*** affinché il contratto di credito non possa essere concluso prima che il consumatore abbia ***avuto il tempo*** sufficiente per ***raffrontare le*** offerte, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata circa l'opportunità di accettare ***un'***offerta, indipendentemente dalla maniera in cui il contratto sia concluso.

al consumatore viene proposta un'offerta vincolante, tale offerta sia accompagnata da un ESIS, ***qualora non sia stato precedentemente fornito al consumatore oppure le caratteristiche dell'offerta differiscano da quelle indicate nell'ESIS fornito precedentemente, e*** affinché il contratto di credito non possa essere concluso prima che il consumatore abbia ***ricevuto su un supporto durevole un'offerta vincolante per il creditore e abbia avuto un periodo di riflessione sufficiente non inferiore a 14 giorni lavorativi per raffrontarla ad altre offerte, ricevere la consulenza di terzi, se del caso,*** valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata circa l'opportunità di accettare ***l'***offerta, indipendentemente dalla maniera in cui il contratto sia concluso. ***Qualora uno Stato membro consenta la conclusione di un contratto di credito prima della fine del periodo di riflessione, provvede affinché sia ammesso il diritto di recesso per almeno la parte residua del periodo di riflessione.***

Or. en

Emendamento 474

Sharon Bowles

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri garantiscono che quando al consumatore viene proposta un'offerta vincolante per il creditore, tale offerta sia accompagnata da un ESIS. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché il contratto di credito non possa essere concluso prima che il consumatore abbia avuto il tempo sufficiente per raffrontare le offerte, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata circa

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che quando al consumatore viene proposta un'offerta vincolante per il creditore, tale offerta sia accompagnata da un ESIS. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché il contratto di credito non possa essere concluso prima che il consumatore abbia avuto il tempo sufficiente per raffrontare le offerte, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata circa

l'opportunità di accettare un'offerta, indipendentemente dalla maniera in cui il contratto sia concluso.

l'opportunità di accettare un'offerta, indipendentemente dalla maniera in cui il contratto sia concluso. ***Il periodo di riflessione che segue l'offerta non deve essere inferiore a 14 giorni lavorativi, compreso il periodo in cui è ammesso il diritto di recesso negli Stati membri che consentono la conclusione del contratto prima della scadenza del periodo di riflessione. Il consumatore può rinunciare volontariamente al periodo di riflessione al fine di concludere il contratto più rapidamente.***

Or. en

Emendamento 475

Alfredo Pallone

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri garantiscono che ***quando al consumatore viene proposta un'offerta vincolante per il creditore, tale offerta sia accompagnata*** da un ESIS. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché il contratto di credito non possa essere concluso prima che il consumatore abbia avuto il tempo sufficiente per raffrontare le offerte, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata circa l'opportunità di accettare un'offerta, indipendentemente dalla maniera in cui il contratto sia concluso.

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che, ***in tempo utile prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da un'offerta, sia fornito*** un ESIS. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché il contratto di credito non possa essere concluso prima che il consumatore abbia avuto il tempo sufficiente per raffrontare le offerte, valutarne le implicazioni e prendere una decisione informata circa l'opportunità di accettare un'offerta, indipendentemente dalla maniera in cui il contratto sia concluso.

Or. en

Emendamento 476

Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

In ragione del fatto che i contratti ipotecari sono contratti di credito a lungo termine con variazioni delle condizioni contrattuali, i requisiti di informazione tengono conto del fatto che il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito, possono avere difficoltà a stimare l'importo dell'ammortamento e l'inizio del contratto.

Or. en

Emendamento 477
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito, sono unicamente tenuti a fornire l'ESIS al mutuatario in un'occasione. Qualora il tasso d'interesse cambi, tuttavia, le informazioni fornite dall'intermediario del credito devono essere aggiornate.

Or. en

Emendamento 478
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Una volta fornito l'ESIS, si ritiene che il

Una volta fornito l'ESIS ***o un documento***

creditore e, se del caso, l'intermediario del credito abbiano soddisfatto i requisiti relativi alle informazioni da fornire al consumatore prima della conclusione del contratto a distanza di cui all'articolo 3 della direttiva 2002/65/CE.

nazionale approvato equivalente, si ritiene che il creditore e, se del caso, l'intermediario del credito abbiano soddisfatto i requisiti relativi alle informazioni da fornire al consumatore prima della conclusione del contratto a distanza di cui all'articolo 3 della direttiva 2002/65/CE.

Or. en

Emendamento 479

Vicky Ford

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione

Qualsiasi informazione aggiuntiva che il creditore o, se del caso, l'intermediario del credito desiderasse fornire al consumatore è fornita in un documento distinto che può essere allegato all'ESIS.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 480

Carl Haglund

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Ai sensi dell'articolo 26 e subordinatamente alle condizioni di cui agli articoli 27 e 28, alla Commissione è delegato il potere di modificare le informazioni di base di cui al paragrafo 1 del presente articolo nonché il contenuto e il formato dell'ESIS di cui all'allegato II.

Emendamento

soppresso

In particolare, ove necessario, tali atti delegati:

a) modificano l'elenco delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

b) sopprimono alcune delle informazioni elencate nell'allegato II;

c) aggiungono altre informazioni all'elenco di cui all'allegato II;

d) modificano la presentazione del contenuto dell'ESIS di cui all'allegato II;

e) forniscono istruzioni supplementari sulla compilazione dell'ESIS di cui all'allegato II.

Or. en

Motivazione

Per questo grado di dettaglio della direttiva non occorre un atto delegato.

Emendamento 481
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Ai sensi dell'articolo 26 e subordinatamente alle condizioni di cui agli articoli 27 e 28, alla Commissione è delegato il potere di modificare le informazioni di base di cui al paragrafo 1 del presente articolo nonché il contenuto e il formato dell'ESIS di cui all'allegato II.

soppresso

In particolare, ove necessario, tali atti delegati:

a) modificano l'elenco delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

b) sopprimono alcune delle informazioni

elencate nell'allegato II;

c) aggiungono altre informazioni all'elenco di cui all'allegato II;

d) modificano la presentazione del contenuto dell'ESIS di cui all'allegato II;

e) forniscono istruzioni supplementari sulla compilazione dell'ESIS di cui all'allegato II.

Or. en

Emendamento 482

Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Ai sensi dell'articolo 26 e subordinatamente alle condizioni di cui agli articoli 27 e 28, alla Commissione è delegato il potere di modificare le informazioni di base di cui al paragrafo 1 del presente articolo nonché il contenuto e il formato dell'ESIS di cui all'allegato II.

soppresso

Or. en

Motivazione

I numerosi poteri delegati sono notevolmente problematici. I poteri sono aperti e non contengono la definizione esplicita degli obiettivi e del contenuto della delega, oltre a riguardare elementi essenziali della proposta. Nel tempo ciò potrebbe portare a norme sempre più divergenti riguardo ai crediti al consumo tradizionali, da un lato, e ai prestiti e mutui relativi agli immobili residenziali, dall'altro.

Emendamento 483

Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

In particolare, ove necessario, tali atti delegati:

soppresso

a) modificano l'elenco delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

b) sopprimono alcune delle informazioni elencate nell'allegato II;

c) aggiungono altre informazioni all'elenco di cui all'allegato II;

d) modificano la presentazione del contenuto dell'ESIS di cui all'allegato II;

e) forniscono istruzioni supplementari sulla compilazione dell'ESIS di cui all'allegato II.

Or. en

Emendamento 484
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), e dell'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 2002/65/CE non si applicano ai contratti di credito.

Or. en

Emendamento 485
Ślawomir Witold Nitras

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri assicurano che il creditore o l'intermediario del credito fornisca gratuitamente al consumatore, su sua richiesta, una copia della bozza del contratto di credito. Questa disposizione non si applica se il creditore, al momento della richiesta, non intende procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore.

Emendamento

5. Gli Stati membri assicurano che il creditore o l'intermediario del credito fornisca gratuitamente al consumatore, su sua richiesta, una copia **scritta** della bozza del contratto di credito. Questa disposizione non si applica se il creditore, al momento della richiesta, non intende procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore.

Or. pl

Emendamento 486
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri assicurano che il creditore o l'intermediario del credito fornisca gratuitamente al consumatore, **su sua richiesta**, una copia della bozza del contratto di credito. Questa disposizione non si applica se il creditore, al momento della richiesta, non intende procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore.

Emendamento

5. Gli Stati membri assicurano che il creditore o l'intermediario del credito fornisca gratuitamente **e automaticamente** al consumatore una copia della bozza del contratto di credito, **su carta o su supporto durevole**. Questa disposizione non si applica se il creditore, al momento della richiesta, non intende procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore.

La copia della bozza non si discosta in modo significativo nell'aspetto o nella struttura dal contratto finale.

Or. en

Emendamento 487
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri assicurano che il creditore o l'intermediario del credito fornisca gratuitamente al consumatore, **su sua richiesta**, una copia della bozza del contratto di credito. Questa disposizione non si applica se il creditore, al momento della richiesta, non intende procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore.

Emendamento

5. Gli Stati membri assicurano che il creditore o l'intermediario del credito fornisca gratuitamente al consumatore una copia della bozza del contratto di credito **su supporto durevole**. Questa disposizione non si applica se il creditore, al momento della richiesta, non intende procedere alla conclusione del contratto di credito con il consumatore.

Or. en

Emendamento 488
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9 bis

Tassi d'interesse variabili

1. Gli Stati membri adottano misure per proteggere i consumatori dal rischio di inadempimento quando i tassi d'interesse variabili cambiano in modo significativo.

Qualora gli Stati membri non definiscano massimali generali per i tassi d'interesse variabili, garantiscono che tutti gli erogatori di crediti fissino un tetto massimo. Il merito creditizio è verificato sulla base del tetto massimo.

2. Le variazioni dei tassi d'interesse si basano unicamente su indici obiettivi, affidabili, pubblici ed esterni all'erogatore del credito, come i tassi di mercato.

3. Quando il tasso d'interesse aumenta, il consumatore ha sempre la possibilità di optare per un'estensione del periodo di rimborso fino a un massimo di 5 anni, senza costi supplementari e senza aumenti

delle rate periodiche.

Or. en

Emendamento 489
Nikolaos Chountis

Proposta di direttiva
Article 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9 bis

Pratiche commerciali sleali

Per assicurare una tutela più efficace dei consumatori da pratiche commerciali sleali sul mercato immobiliare, vengono adottati provvedimenti idonei per garantire:

- a) il divieto di cartolarizzazione dei contratti relativi a immobili abitativi e la loro rivendita;***
- b) la fissazione di limiti massimi per i tassi d'interesse sia variabili che fissi sui mutui;***
- c) il ricorso a penali severe in caso di offerta di tassi d'interesse fuorvianti e falsi;***
- d) il divieto di concludere contratti di credito per prestiti ipotecari in una valuta diversa da quella in cui il consumatore viene pagato;***
- e) il diritto del consumatore di acquistare servizi accessori da un prestatore diverso da quello con cui è stato acceso il mutuo non deve essere nascosto.***

Or. el

Emendamento 490
Antolín Sánchez Presedo

**Proposta di direttiva
Articolo 9 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9 bis

Pratiche di vendita abbinata

- 1. Gli Stati membri vietano la pratica della vendita abbinata.**
- 2. Gli Stati membri, tuttavia, possono consentire ai creditori di richiedere l'apertura di un conto di pagamento o una polizza assicurativa che il consumatore deve acquistare insieme al credito, al fine di garantire il rimborso del credito o assicurare il valore della garanzia. In tal caso gli Stati membri possono consentire ai creditori di rifiutare l'erogazione del prestito al consumatore, nel caso in cui l'assicurazione fornita da quest'ultimo non abbia caratteristiche analoghe a quella offerta dall'assicuratore suggerito dal creditore.**

Or. en

**Emendamento 491
Philippe De Backer**

**Proposta di direttiva
Articolo 9 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9 bis

Servizi accessori

Gli Stati membri non vietano ai creditori o agli intermediari del credito la vendita abbinata o aggregata di prodotti o servizi quando propongono un'offerta di credito al consumatore. Quando propongono la vendita abbinata o aggregata di prodotti o servizi, il creditore o l'intermediario del

credito devono informare il consumatore, con congruo anticipo rispetto alla conclusione del contratto e in modo trasparente e coerente, dei costi, del contenuto e delle condizioni dei prodotti o servizi accessori.

Or. en

Emendamento 492
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva
Articolo 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9 ter

Fornitura e formalizzazione del contratto di credito

In relazione alla fornitura e formalizzazione di un contratto di credito, la società che esegue o offre la valutazione, i notai, i consulenti legali o gli altri fornitori sono scelti di comune accordo tra le parti.

Or. en

Emendamento 493
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Prima di prestare uno qualsiasi dei servizi di cui all'articolo 3, lettera e), l'intermediario del credito ***fornisce*** al consumatore almeno le informazioni seguenti:

1. Prima di prestare uno qualsiasi dei servizi di cui all'articolo 3, lettera e), l'intermediario del credito ***provvede affinché*** al consumatore ***siano fornite*** almeno le informazioni seguenti:

Emendamento 494
Miguel Portas

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Prima di prestare uno qualsiasi dei servizi di cui all'articolo 3, lettera e), l'intermediario del credito fornisce al consumatore almeno le informazioni seguenti:

Emendamento

1. ***Gli Stati membri garantiscono che***, prima di prestare uno qualsiasi dei servizi di cui all'articolo 3, lettera e), l'intermediario del credito fornisce al consumatore almeno le informazioni seguenti:

Or. pt

Emendamento 495
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) qualora agisca in qualità di intermediario del credito vincolato, si identifica come tale e, ***su richiesta del consumatore***, fornisce il/i nome/i del/i creditore/i per il quale opera;

Emendamento

c) qualora agisca in qualità di intermediario del credito vincolato, si identifica come tale e, ***in ogni caso è tenuto a fornire***, il/i nome/i del/i creditore/i per il quale opera;

Or. hu

Emendamento 496
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) se sia detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% dei diritti di voto o del capitale sociale di un determinato creditore;

soppresso

Or. en

Emendamento 497

Vicky Ford

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) se un determinato creditore o l'impresa controllante di un determinato creditore sia detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% dei diritti di voto o del capitale sociale dell'intermediario del credito;

soppresso

Or. en

Emendamento 498

Vicky Ford

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) il compenso che il consumatore deve versare, se del caso, all'intermediario del credito per i suoi servizi;

soppresso

Or. en

Emendamento 499

Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) le procedure che consentono ai consumatori ed alle altre parti interessate di presentare reclami ***circa gli intermediari del credito*** e, ove opportuno, le modalità con le quali si può ricorrere alle procedure di reclamo e ricorso extragiudiziali;

Emendamento

g) le procedure che consentono ai consumatori ed alle altre parti interessate di presentare reclami ***internamente*** e, ove opportuno, le modalità con le quali si può ricorrere alle procedure di reclamo e ricorso extragiudiziali;

Or. en

Emendamento 500
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. In tempo utile prima che sia vincolato da un contratto di credito o da un'offerta, al consumatore sono fornite le seguenti informazioni:

a) quando non offre i crediti di una serie completa e rappresentativa di creditori sul mercato, si identifica come tale e, su richiesta del consumatore, fornisce il nome del/dei creditore/i per cui agisce;

b) il compenso che il consumatore deve versare, se del caso, all'intermediario del credito per i suoi servizi;

c) per gli intermediari del credito non vincolati, l'esistenza di commissioni che il creditore deve versare, se del caso, all'intermediario del credito per i suoi servizi.

Or. en

Emendamento 501
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri assicurano che l'intermediario del credito comunichi al creditore il compenso che il consumatore deve versare, se del caso, all'intermediario del credito per i suoi servizi, al fine del calcolo del tasso annuo effettivo.

Or. de

Motivazione

Si veda, a tal proposito, l'articolo 21, lettera c), della direttiva relativa ai contratti di credito ai consumatori.

Emendamento 502
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Su richiesta del consumatore, gli intermediari del credito non vincolati forniscono informazioni circa i diversi livelli delle commissioni che devono essere versate dai diversi creditori che erogano i contratti di credito proposti ai consumatori. Il consumatore è informato di avere il diritto di esigere tali informazioni.

2. Gli intermediari del credito non vincolati forniscono informazioni circa i diversi livelli delle commissioni che devono essere versate dai diversi creditori che erogano i contratti di credito proposti ai consumatori.

Or. en

Emendamento 503
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Ai sensi dell'articolo 26 e subordinatamente alle condizioni di cui agli articoli 27 e 28, alla Commissione è delegato il potere di aggiornare l'elenco delle informazioni relative agli intermediari del credito che devono essere fornite al consumatore, come stabilito al paragrafo 1 del presente articolo.

soppresso

In particolare, nell'adottare tali atti delegati la Commissione modifica, ove necessario, le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 504
Carl Haglund

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Ai sensi dell'articolo 26 e subordinatamente alle condizioni di cui agli articoli 27 e 28, alla Commissione è delegato il potere di aggiornare l'elenco delle informazioni relative agli intermediari del credito che devono essere fornite al consumatore, come stabilito al paragrafo 1 del presente articolo.

soppresso

In particolare, nell'adottare tali atti delegati la Commissione modifica, ove necessario, le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 505
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Ai sensi dell'articolo 26 e subordinatamente alle condizioni di cui agli articoli 27 e 28, alla Commissione è delegato il potere di aggiornare l'elenco delle informazioni relative agli intermediari del credito che devono essere fornite al consumatore, come stabilito al paragrafo 1 del presente articolo.

soppresso

In particolare, nell'adottare tali atti delegati la Commissione modifica, ove necessario, le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Or. de

Emendamento 506
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Ai sensi dell'articolo 26 e subordinatamente alle condizioni di cui agli articoli 27 e 28, alla Commissione è delegato il potere di aggiornare l'elenco delle informazioni relative agli intermediari del credito che devono essere fornite al consumatore, come stabilito al paragrafo 1 del presente articolo.

soppresso

In particolare, nell'adottare tali atti delegati la Commissione modifica, ove necessario, le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 507

Vicky Ford

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Ai sensi dell'articolo 26 e subordinatamente alle condizioni di cui agli articoli 27 e 28, alla Commissione è delegato il potere di aggiornare l'elenco delle informazioni relative agli intermediari del credito che devono essere fornite al consumatore, come stabilito al paragrafo 1 del presente articolo.

soppresso

Or. en

Emendamento 508

Vicky Ford

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

In particolare, nell'adottare tali atti delegati la Commissione modifica, ove necessario, le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

soppresso

Or. en

Emendamento 509

Vicky Ford

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Per assicurare modalità di applicazione uniformi del paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di stabilire, ove necessario, un formato standardizzato e la presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

soppresso

Or. en

Emendamento 510
Carl Haglund

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Per assicurare modalità di applicazione uniformi del paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di stabilire, ove necessario, un formato standardizzato e la presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

soppresso

Or. en

Motivazione

Nella presente direttiva non è necessario un tale livello di dettaglio delle disposizioni.

Emendamento 511
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Per assicurare modalità di applicazione uniformi del paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di stabilire, ove necessario, un formato standardizzato e la presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

soppresso

Or. de

Emendamento 512
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Per assicurare modalità di applicazione uniformi del paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di stabilire, ove necessario, un formato standardizzato e la presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

soppresso

Or. en

Emendamento 513
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito forniscano al consumatore spiegazioni adeguate **sul/i contratto/i di credito ed eventuali servizi accessori**

Gli Stati membri provvedono affinché i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito forniscano al consumatore spiegazioni adeguate, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito

proposti, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. **Una spiegazione adeguata comprende** informazioni **personalizzate circa** le caratteristiche **del credito offerto, senza tuttavia che sia formulata alcuna raccomandazione. I creditori e, se de caso, gli intermediari del credito valutano accuratamente e con tutti i mezzi necessari il livello di conoscenza e di esperienza del consumatore in materia di crediti, in modo da poter stabilire il livello delle spiegazioni da dare al consumatore e da adattare tali spiegazioni di conseguenza.**

proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, **eventualmente illustrando le** informazioni **precontrattuali che devono essere fornite conformemente all'articolo 9, paragrafo 2,** le caratteristiche **essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento da parte del consumatore. Gli Stati membri possono adattare le modalità e la portata di tale assistenza e stabilire chi la fornisce, tenendo conto del contesto particolare nel quale il contratto di credito è offerto, del destinatario e del tipo di credito offerto.**

Or. en

Motivazione

L'articolo 5, paragrafo 6 della direttiva sul credito al consumo prevede che ai consumatori vengano fornite spiegazioni adeguate. Per garantire la coerenza tra la direttiva sul credito al consumo e la presente direttiva, oltre ad evitare difficoltà, sarebbe opportuno utilizzare la medesima formulazione in entrambe le direttive.

Emendamento 514 Carl Haglund

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito forniscano al consumatore spiegazioni adeguate sul/i contratto/i di credito ed eventuali servizi accessori proposti, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. **Una spiegazione adeguata comprende** informazioni **personalizzate circa** le caratteristiche **del credito offerto,**

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito forniscano al consumatore spiegazioni adeguate sul/i contratto/i di credito ed eventuali servizi accessori proposti, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze, alla sua situazione finanziaria, **eventualmente illustrando le** informazioni **precontrattuali che devono essere fornite conformemente all'articolo**

senza tuttavia che sia formulata alcuna raccomandazione. I creditori e, se de caso, gli intermediari del credito valutano accuratamente e con tutti i mezzi necessari il livello di conoscenza e di esperienza del consumatore in materia di crediti, in modo da poter stabilire il livello delle spiegazioni da dare al consumatore e da adattare tali spiegazioni di conseguenza.

9, paragrafo 2, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento da parte del consumatore.

Or. en

Motivazione

Allineamento con l'articolo 5, paragrafo 6 della direttiva sul credito al consumo.

Emendamento 515 Philippe De Backer

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito forniscano al consumatore spiegazioni adeguate ***sul/i contratto/i di credito ed eventuali servizi accessori proposti***, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. ***Una spiegazione adeguata comprende*** informazioni ***personalizzate circa*** le caratteristiche ***del credito offerto, senza tuttavia che sia formulata alcuna raccomandazione. I creditori e, se de caso, gli intermediari del credito valutano accuratamente e con tutti i mezzi necessari il livello di conoscenza e di esperienza del consumatore in materia di crediti, in modo da poter stabilire il livello delle spiegazioni da dare al consumatore e da adattare tali spiegazioni di***

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito forniscano al consumatore spiegazioni adeguate, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, ***eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite conformemente all'articolo 9, paragrafo 10,*** le caratteristiche ***essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento da parte del consumatore. Gli Stati membri possono adattare le modalità e la portata di tale assistenza e stabilire chi la fornisce, tenendo conto del contesto particolare nel quale il contratto di credito è offerto, del destinatario e del tipo di***

conseguenza.

credito offerto.

Or. en

Emendamento 516
Alfredo Pallone

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito forniscano al consumatore spiegazioni adeguate sul/i contratto/i di credito ed eventuali servizi accessori proposti, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito ***proposto sia adatto*** alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. Una spiegazione adeguata comprende informazioni personalizzate circa le caratteristiche del credito offerto, senza tuttavia che sia formulata alcuna raccomandazione. ***I creditori e, se de caso, gli intermediari del credito valutano accuratamente e con tutti i mezzi necessari il livello di conoscenza e di esperienza del consumatore in materia di crediti, in modo da poter stabilire il livello delle spiegazioni da dare al consumatore e da adattare tali spiegazioni di conseguenza.***

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito forniscano al consumatore spiegazioni adeguate sul/i contratto/i di credito ed eventuali servizi accessori proposti, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito ***e i servizi accessori proposti siano adatti*** alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. Una spiegazione adeguata comprende informazioni personalizzate circa le caratteristiche del credito offerto, senza tuttavia che sia formulata alcuna raccomandazione. ***È altresì opportuno includere una spiegazione dei rischi connessi alla scelta di un prestito a tasso fisso o variabile.***

Or. en

Emendamento 517
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito forniscano al consumatore spiegazioni adeguate sul/i contratto/i di credito ed eventuali servizi accessori proposti, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. Una spiegazione adeguata comprende informazioni personalizzate circa le caratteristiche del credito offerto, senza tuttavia che sia formulata alcuna raccomandazione. ***I creditori e, se de caso, gli intermediari del credito valutano accuratamente e con tutti i mezzi necessari il livello di conoscenza e di esperienza del consumatore in materia di crediti, in modo da poter stabilire il livello delle spiegazioni da dare al consumatore e da adattare tali spiegazioni di conseguenza.***

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché i creditori e, se del caso, gli intermediari del credito forniscano al consumatore spiegazioni adeguate sul/i contratto/i di credito ed eventuali servizi accessori proposti, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, ***tenuto conto della conoscenza individuale del consumatore.*** Una spiegazione adeguata comprende informazioni personalizzate circa le caratteristiche del credito ***essenziale*** offerto, senza tuttavia che sia formulata alcuna raccomandazione.

Or. en

Emendamento 518
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Tali spiegazioni adeguate includono una spiegazione delle informazioni e dei termini contenuti nelle informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai sensi degli articoli 9 e 10 nonché delle conseguenze che la conclusione del contratto di credito può avere per il consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento da parte del consumatore.

Emendamento

soppresso

Emendamento 519
Vicky Ford

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Tali spiegazioni adeguate includono una spiegazione delle informazioni e dei termini contenuti nelle informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai sensi degli articoli 9 e 10 nonché delle conseguenze che la conclusione del contratto di credito può avere per il consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento da parte del consumatore.

Emendamento

soppresso

Motivazione

La prova della conoscenza del consumatore è inserita nel primo paragrafo dell'articolo 11.

Emendamento 520
Carl Haglund

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Tali spiegazioni adeguate includono una spiegazione delle informazioni e dei termini contenuti nelle informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai sensi degli articoli 9 e 10 nonché delle conseguenze che la conclusione del contratto di credito può avere per il consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento da parte del

Emendamento

Gli Stati membri possono adattare le modalità e la portata di tale assistenza e stabilire chi la fornisce, tenendo conto del contesto particolare nel quale il contratto di credito è offerto, del destinatario e del tipo di credito offerto.

consumatore.

Or. en

Motivazione

Allineamento con l'articolo 5, paragrafo 6 della direttiva sul credito al consumo.